

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

481^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245» (1929):	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	Pag. 4, 5
Assegnazione	3	GARIBALDI (PSI), relatore	4
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		«Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1932):	
Trasmissione	3	PRESIDENTE	5, 7
Deferimento	4	SAPORITO (DC), relatore	5
CORTE DEI CONTI		TARAMELLI (PCI)	5
Trasmissione di documentazione.....	4	ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	6
GOVERNO			
Trasmissione di documenti	4	Seguito della discussione:	
DISEGNI DI LEGGE		«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1892);	
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		«Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina	

transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione» (77), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (559), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione» (1819), d'iniziativa del senatore Scavarolli e di altri senatori;

«Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1892, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione».

Stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1836:

PRESIDENTE	Pag. 22 e passim
* PAGANI Maurizio (PSDI)	11 e passim
LIPARI (DC), relatore	11 e passim
COVI (PRI)	11 e passim
LOTTI Maurizio (PCI)	12 e passim
* SPANO Roberto (PSI), relatore	12 e passim
BIGLIA (MSI-DN)	14 e passim
DE CATALDO (PSI)	15
* PISTOLESE (MSI-DN)	15, 18
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	16 e passim
POLLIDORO (PCI)	32
BAIARDI (PCI)	33, 35, 37
* TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	35, 38
POLLASTRELLI (PCI)	36 e passim
FONTANARI (Misto-SVP)	38, 47
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze	43, 48
BASTIANINI (PLI)	44, 45
* PINTUS (Sin. Ind.)	46
ALIVERTI (DC)	48
NOCI (PSI)	50
RUFFINO (DC)	52

Discussione di questione pregiudiziale:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (1905) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 55
MASCARO (DC), relatore	55

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	56
BONAZZI (PCI)	56

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge n. 1905:

PRESIDENTE	56, 57
BONAZZI (PCI)	56
RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro	56

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313» (1907):

VALENZA (PCI)	57
VALITUTTI (PLI), f.f. relatore	58, 59
LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo	58

«Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero» (1906):

ANGELONI (DC), relatore	59, 60
SPANO Ottavio (PSI)	60
CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	60
VECCHI (PCI)	61
GARIBALDI (PSI)	62

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni	63
Annuncio	63, 67
Ritiro di interpellanze	73

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1986

73

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

CONSOLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bonifacio, Campus, Cioce, Codazzi, Colajanni, Colombo Svevo, Condorelli, Degola, Del Noce, Gozzini, Loprieno, Martini, Mondo, Pastorino, Pingitore, Pinto Biagio, Rebecchini, Romei Carlo, Santalco, Scoppola, Toros, Ulianich, Vella, Vernaschi, Vitale.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CIMINO ed altri. — «Norme per lo sviluppo sociale ed economico e per la salvaguardia ambientale delle isole minori. Istituzione del

«Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori» (1864), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VALENZA ed altri. — «Nuovo ordinamento delle attività musicali e programmazione dello sviluppo del settore» (1841), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Gestione dell'aeroporto di Venezia» (1897), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 26 luglio 1986, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cannata, per il reato di cui all'articolo 1, punto 2, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (omessa fatturazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cessioni di beni) (Doc. IV, n. 75).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Del Prete, per il reato di cui all'articolo 110, settimo comma, del codice stradale (violazione di norme nell'uso di dispositivi di illuminazione dei veicoli a motore) (*Doc. IV*, n. 74), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti — ad integrazione della decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato relative all'esercizio finanziario 1985 (*Doc. XIV*, n. 4), annunciate all'Assemblea nella seduta del 1º luglio 1986 — con lettere in data 23 luglio 1986, ha trasmesso le decisioni e relazioni della Corte dei conti, relative all'esercizio finanziario 1985, sul conto generale del patrimonio dello Stato e sui conti ad esso allegati, sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Trentino-Alto Adige, della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della direzione generale degli Istituti di previdenza.

Tali documenti saranno trasmessi alla 5ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione — corredata dalla pianta organica e dal bilancio di previsione per il 1986, dalla pianta organica e dal bilancio consuntivo per il 1985 — sull'attività svolta dall'istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 3ª Commissione permanente.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245» (1929);

«Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1932)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzionali ha esaminato questa mattina il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, con il quale il Governo dispone l'utilizzazione dell'accantonamento a suo tempo predisposto dalla legge finanziaria per il 1986, ai fini della prevenzione e della sicurezza stradale e della continuità funzionale della legge n. 245 del 1984.

Si tratta di utilizzare, limitatamente all'anno finanziario corrente, la somma di 5 miliardi appostata nella tabella B della

legge finanziaria per il 1986 al fine di consentire la gestione del piano generale dei trasporti fino all'entrata in funzione del comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti e di corrispondere, inoltre, i necessari finanziamenti in ordine ad impegni di spesa conseguenti alla proclamazione da parte della Comunità economica europea del 1986 quale anno della prevenzione e della sicurezza della circolazione stradale.

La 1ª Commissione propone a maggioranza all'Aula il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità per il disegno di legge n. 1929.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1929.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1932 converte in legge il decreto-legge del 28 luglio 1986, n. 411 che ripropone, quasi negli stessi termini, le disposizioni di un decreto decaduto.

Il disegno di legge consta di tre articoli sui quali ha lungamente discusso la Commissione ai fini del riconoscimento o meno dei presupposti di urgenza e necessità. L'articolo 1 prevede una breve proroga dell'esercizio per le imprese ad amministrazione straordinaria per le quali è già scaduto — o sta per scadere — il termine

massimo di continuazione dell'esercizio di impresa.

L'articolo 2 ripropone, modificato, il testo dell'articolo 2 del precedente decreto, e anticipa una norma contenuta in un progetto di legge di nuova disciplina organica della legge Prodi: si anticipa la previsione di una forma unitaria di gestione dell'amministrazione delle aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in corso.

Con l'articolo 3 si salvano le situazioni insorte sulla base del decreto non convertito.

La Commissione ha all'unanimità riconosciuto l'esistenza dei presupposti di urgenza e di necessità per l'articolo 1, mentre invece gli stessi presupposti sono stati riconosciuti solo a maggioranza, con il parere contrario del Gruppo comunista, per l'articolo 2. Egualmente vi è stata una contestazione, anche di procedura, sull'articolo 3 per il quale comunque a maggioranza sono stati riconosciuti i presupposti di necessità e di urgenza con un invito al relatore, invito cui assolve in questo momento, di far presente alla Commissione di merito di riportare le disposizioni dell'articolo 3, relativo alla disciplina delle situazioni insorte sulla base del decreto non convertito, non nel decreto-legge, ma nella legge di conversione, anche alla luce di un orientamento della 1ª Commissione ormai consolidato.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, come è già stato ricordato dallo stesso relatore a noi non sembra possibile riconoscere i presupposti di necessità e di urgenza per gli articoli 2 e 3 del decreto-legge in esame. È vero che riconosciamo tali presupposti in ordine all'articolo 1; si tratta però di uno di quei tanti decreti-legge di cui si impone l'urgenza perché non si provvede con le normali procedure.

Come è noto, è da molto tempo in discussione l'esigenza di una modifica della legge Prodi, e da oltre un anno è stato pre-

sentato in Parlamento un disegno di legge su cui si sta tuttora lavorando. Sarebbe stato pertanto opportuno provvedere ad una modifica di quella legge seguendo una procedura normale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, non ci troviamo di fronte alla reiterazione di un articolo di un decreto i cui termini sono scaduti, come spesso succede; ci troviamo invece in presenza di un articolo che viene reiterato nonostante l'altro ramo del Parlamento ne abbia deciso la soppressione. Normalmente, il Governo ripresenta un decreto legge nel testo che uno dei due rami del Parlamento ha definito quando, scaduti i termini, non può esserne perfezionato l'*iter*. In questo caso però ci troviamo di fronte alla ripresentazione dell'articolo 2 che è stato soppresso, mentre non sono stati ripresentati gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* approvati dal Senato e successivamente dalla stessa Camera dei deputati proprio perchè sono state introdotte norme come quelle contenute nello stesso articolo 2. Con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* si era voluto completare la normativa per non lasciare nel testo del decreto disposizioni che non solo non dovevano entrarvi, ma che non erano nemmeno urgenti, come quelle contenute nell'articolo 2, e dare un minimo di organicità alla materia.

Quindi, per quanto riguarda gli altri due articoli non si è tenuto conto nè del voto del Senato nè di quello della Camera, nè si è tenuto conto che l'articolo 2 è stato soppresso, per cui oggi lo si ripresenta. A noi non sembra pertanto possibile riconoscere i presupposti di necessità e di urgenza in ordine all'articolo 2.

Riteniamo, inoltre, che tali presupposti non possano essere riconosciuti neanche in ordine all'articolo 3 del decreto-legge. Infatti, sia la 1^a Commissione permanente che questa stessa Aula avevano stabilito che il Governo non può in un decreto legge recuperare gli elementi contenuti nell'articolo 77 della Costituzione, che fa salva la responsabilità delle Camere di sanare gli eventuali effetti giuridici insorti per la decadenza di un decreto. Ripetutamente in quest'Aula abbiamo deciso di non ricono-

scere i presupposti di necessità e di urgenza e di trasferire — decidendo, ovviamente, il Senato nel senso che era giusto fare salvi gli effetti giuridici insorti a seguito della decadenza del decreto — nella legge di conversione l'articolo che nel testo in esame reca il numero 3. Si innova oggi a un criterio introdotto qualche tempo fa, e che è stato oggetto di ripetute sanzioni da parte di quest'Aula, senza alcuna ragione, modificando una prassi che si era ormai consolidata sia nella 1^a Commissione permanente che in Assemblea.

Chiediamo, pertanto, che la votazione avvenga per parti separate ed annunciamo di riconoscere i presupposti di necessità e di urgenza in ordine all'articolo 1, mentre non riteniamo di poter riconoscere la sussistenza di tali presupposti in ordine agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO, *sottosegretario di Stato pr l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni. È vero, come ha affermato il senatore Taramelli, che l'articolo 2 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Tale soppressione è però avvenuta su richiesta dello stesso Governo. Erano state infatti avanzate delle obiezioni sulla stesura dell'articolo 2 in sede di Commissione affari costituzionali. Il Governo riteneva che si dovesse tener conto di queste obiezioni; non essendoci però il tempo necessario per procedere ad una nuova stesura, il Governo decise di presentare un emendamento soppressivo, naturalmente con la riserva di ripresentare una nuova formulazione che tenesse conto delle obiezioni avanzate dalla 1^a Commissione della Camera. È ciò che abbiamo fatto; infatti, l'articolo 2 è diverso nella sua stesura rispetto all'articolo 2 del precedente testo.

Per quanto riguarda poi la soppressione di altri articoli che erano stati aggiunti

dalla Commissione di merito al Senato, e poi confermati dalla Camera, vorrei ricordare che su tali articoli si è sviluppata in sede di Commissione industria del Senato una discussione che poi non ebbe però alcuna conclusione e fu la ragione per cui si decise di non procedere alla votazione in Aula. È stato un atto di rispetto da parte del Governo, tenuto conto delle difficoltà che erano sorte in sede parlamentare, quello di ripresentare un testo limitandolo soltanto agli articoli 1 e 2, restando ovviamente salva la possibilità da parte del Parlamento, se lo ritiene giusto, di reintegrarlo con gli altri articoli che erano stati lasciati cadere in questa stesura (*Commenti del senatore Taramelli*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà, come proposto dal senatore Taramelli, alla votazione per parti separate per l'articolo 1 e, successivamente, per la restante parte del testo del decreto-legge n. 411.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 1.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla restante parte del testo del decreto.

Sono approvate.

Seguito della discussione dei disegni di legge

«Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (1892);

«Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione» (77), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (559), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme sulla locazione degli immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione» (1819), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori;

«Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1892, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione»

Stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1836

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1892, 77, 559, 1819, 1836 e 1849.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1892. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Art. 69 (*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento*)

commerciale). — Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 31 ottobre 1986, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 21 mensilità, ovvero a 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza fidejussoria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità

per l'avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza della comunicazione da parte del locatore o dell'offerta da parte del conduttore, nonchè nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40».

Ricordo che nella seduta antimeridiana l'Assemblea ha votato gli emendamenti fino all'emendamento 1.8.

Restano pertanto da votare i seguenti emendamenti:

Al sesto capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al conduttore spetta soltanto la metà di detto compenso se la locazione era pattuita per una delle attività indicate nei primi tre commi dell'articolo 29 ovvero nell'articolo 42, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 34 ».

1.9 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Sopprimere il settimo e l'ottavo capoverso; inoltre al nono capoverso sopprimere le parole: « o dell'offerta da parte del conduttore ».

1.10 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Sopprimere il settimo capoverso.

1.15 LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, BAIARDI, GRECO, BISSO, GIUSTINELLI

Al settimo capoverso, dopo le parole « comunicazione del locatore » inserire le altre « o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma ».

1.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere l'ottavo capoverso.

1.16 LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, BAIARDI, GRECO, BISSO, GIUSTINELLI

All'ottavo capoverso, sostituire le parole: « nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 » con le altre: « nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 ».

1.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'ottavo capoverso inserire il seguente:

« Il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo qualora non accetti il rinnovo del contratto offerto dal locatore alle stesse condizioni del precedente scaduto ».

1.20 PAGANI Maurizio, FRANZA

Sostituire il nono capoverso con il seguente:

« Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, nonchè nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, salvo quelli di cui al-

la lettera a), al conduttore è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 36, ovvero di 44 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone effettivamente corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 42, ovvero 50 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34 ».

1.17 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, POLLASTRELLI, GIUSTINELLI, GRECO, VISCONTI, BAIARDI, BISSO

Al nono capoverso, sostituire le parole: « In mancanza della comunicazione da parte del locatore o dell'offerta da parte del conduttore » con le altre: « In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore ».

1.5 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al nono capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « 21 mensilità, ovvero di 25 » con le altre: « 18 mensilità, ovvero di 21 »; all'ultimo periodo, sostituire inoltre le parole: « 24 mensilità, ovvero di 32 » con le altre: « 21 mensilità, ovvero di 28 ».

1.11 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Al nono capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « articolo 29, primo comma, lettera a) », inserire le altre: « fatte salve le locazioni alberghiere per le quali l'indennizzo sarà commisurato a quello di mercato ».

1.21 PAGANI Maurizio, FRANZA

Al nono capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al conduttore spetta sol-

tanto la metà delle indennità previste nel presente comma se la locazione era pattuita per una delle attività indicate nei primi tre commi dell'articolo 27 ovvero nell'articolo 42, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 34».

1.12 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Dopo il nono capoverso inserire il seguente:

« Per le locazioni relative agli immobili destinati alle attività di cui all'articolo 42 e per le locazioni relative ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali e artigianali che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori e per quelle relative ad immobili destinati all'esercizio di attività professionali, l'indennità di cui ai commi 6 e 9 è stabilita nella misura di 12 mensilità del canone effettivamente corrisposto ».

1.18 LOTTI Maurizio, BAIARDI, POLLASTRELLI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN, GIUSTINELLI, GRECO

Dopo il decimo capoverso inserire il seguente:

« Le somme pagate dal locatore quale indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sono detraibili dalla denuncia dei redditi ».

1.22 PAGANI Maurizio, FRANZA

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso

« Il conduttore, in tutti i casi nei quali non abbia accettato di concludere il nuovo contratto di locazione in applicazione di quanto disposto nei precedenti commi, è tenuto a corrispondere, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di cessazione della locazione e la data di effettivo rilascio, un indennizzo mensile corrispondente ad una mensilità del compenso o della indennità previsti nei com-

mi precedenti, oltre il rimborso delle spese per i servizi accessori, detraendo quanto eventualmente già versato per tale periodo ».

1.13 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Comunico che i presentatori degli emendamenti 1.9, 1.12, 1.18, 1.0.1 e 3.0.9 hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti stessi e di volerli sostituire con il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 27 e di cui all'articolo 42; il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono è limitato a 12 mensilità ».

1.23 COVI, BIGLIA, LOTTI Maurizio, SPANO Roberto

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.20, presentato dai senatori Pagani Maurizio e Franza. Poichè il Governo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento, chiedo al senatore Maurizio Pagani se intende mantenerlo.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, ringrazio il relatore ed il Governo per l'attenzione posta al problema, che è un problema reale anche se è di difficile inserimento nell'economia del disegno di legge in discussione. Pertanto, aderisco all'invito del Governo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.21, presentato dai senatori Pagani Maurizio e Franza. Anche a questo proposito, senatore Pagani, vi è stato un invito del Governo a ritirare l'emendamento e pertanto le chiedo se intende mantenerlo.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.21 per le stesse mo-

tivazioni già espresse in merito all'emendamento 1.20 di cui sopra.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 1.22 è momentaneamente accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 1.23.

LIPARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI, *relatore*. Onorevole Presidente, segnalo ai presentatori che nell'attuale formulazione il testo non può essere accettato perchè determinerebbe una contraddizione con una parte del disegno di legge che è già stata approvata. Se dicessimo che si dà un compenso diverso a tutti coloro che svolgono le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 27, siccome questi primi tre commi riguardano tutte le attività rispetto alle quali abbiamo già stabilito una misura diversa, si determinerebbe una contraddizione insanabile nel testo, che dunque non può essere accolto.

Proporrei personalmente di aggiungere, dopo la parola «27», le altre: «che non comportino rapporti diretti con il pubblico». Peraltro mi faceva ora notare uno dei presentatori che in questa formulazione il testo risulterebbe parzialmente riduttivo rispetto alle intenzioni dei proponenti perchè escluderebbe le attività di tipo professionale. Quindi mi riservo di dire qualche cosa sul merito dell'emendamento, però chiederei alla Presidenza di dare la parola al senatore Covi, che potrebbe proporre una diversa formulazione, tale da escludere sia l'uno che l'altro degli inconvenienti adesso segnalati.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione alle osservazioni che sono state fatte dal relatore, avremmo anche con l'adesione di altri sottoscrittori — i senatori Vittorino Colombo, Elio Fontana e Quintino Cartia — riformulato l'emendamento, che quindi suonerebbe nei seguenti termini:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, di attività professionali e di attività di cui all'articolo 42; in tali casi il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono è limitato a 12 mensilità».

1.23 COVI, BIGLIA, LOTTI Maurizio,
SPANO Roberto, COLOMBO Vittorio (V.), FONTANA, CARTIA,
SCEVAROLLI

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Dichiaro di concordare con la formulazione testè avanzata dal senatore Covi; del resto io stesso avevo fatto presente al senatore Lipari l'incongruenza della primitiva stesura dell'emendamento. Avverto però che anche con l'aggiunta proposta dal senatore Covi non sciogliamo tutti i nodi che sono potenzialmente contenuti in questo capoverso aggiuntivo. Infatti, quando alla fine diciamo che «il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono è limitato a 12 mensilità», facciamo riferimento a indennità diverse. Ora sembra che le abbiamo tutte quante parificate; diversamente poteva esserci una soluzione forse più corretta (tenuto conto anche della funzione che attribuiamo all'emendamento, ossia quella di introdurre una norma che abbia il significato di un deterrente per i locatori perchè non sia-

no tentati, nei confronti dei conduttori, ad azioni di allontanamento e quindi di non rinnovo del canone) facendo riferimento al canone effettivamente corrisposto. Mi sembra che la formulazione che avevamo inizialmente proposto con il nostro emendamento 1.18 fosse più corretta. Se i colleghi invece insistono nel fare riferimento alle indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono non mi opporrò, anche se questa formulazione può forse dare origine a qualche dubbio interpretativo.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, intende formalizzare la sua proposta di modifica?

LOTTI MAURIZIO. Viste le reazioni degli altri colleghi non formalizzo il mio emendamento.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, volevo solo precisare che quando si fa riferimento ai commi sesto, ottavo e nono si fa riferimento ad indennità di 24 mesi: nel primo caso, per il comma sesto e il comma ottavo al canone corrisposto e per il comma nono al canone di mercato.

Si tratta, quindi, di dodici mensilità che hanno parametri diversi a seconda che si ricada nel comma sesto, nel comma ottavo o nel comma nono.

SPANO ROBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, desidero intervenire sulla proposta definitiva di emendamento — sostitutiva anche di quello che avevo già presentato insieme al collega Scevarolli — perchè sono consapevole che in alcuni colleghi vi è qualche perplessità rispetto alla proposta che abbiamo avanzato, sia per quanto riguarda il testo originario, sia per quanto

riguarda l'ultima versione, ma mi auguro che poi queste perplessità siano superate.

Intendo ora dire quali sono le ragioni, molto telegraficamente, per le quali sostengo la validità della proposta. Non confondo minimamente l'aspetto dell'indennità di avviamento commerciale prevista dalla legge dell'equo canone a proposito di tutte le attività produttive di beni e di servizi — siamo in una condizione che potrei definire sensibilmente diversa — ma vedo questa misura volta da una parte, in qualche modo, ad un rimborso delle spese a cui si va incontro da parte dei conduttori nel modificare la loro locazione in relazione ad una iniziativa dei locatori di disdettare il contratto oppure di chiedere un nuovo canone. Dall'altra, però, ribadisco un concetto che forse non ho espresso in modo sufficientemente chiaro questa mattina: va in qualche modo contenuto un fenomeno distorsivo del mercato che induce il locatore a passare in modo consistente dalla locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a attività produttive verso le attività non necessariamente produttive, tipo le professionali, quelle non a contatto con il pubblico e così via.

Questo indirizzo tende a privilegiare la stabilità rispetto alla mobilità; non esclude la mobilità, ma tende a privilegiare la stabilità. Questa è la ragione di fondo per la quale sono convinto della bontà della proposta.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, devo esprimere la mia meraviglia, al di là della formulazione, per il contenuto di questi emendamenti. Devo ricordare all'Assemblea e a ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ogni qual volta si è parlato di locazione siamo sempre stati tutti d'accordo nel dire che il male delle locazioni stava nell'eccessivo vincolismo, stava in tutto il burocratismo, in tutte quelle sovrapposizioni che abbiamo fatto sulle locazioni di

immobili, tanto ad uso residenziale quanto ad uso non residenziale.

Ebbene, bastano poche lamentele da parte di sparuti gruppi di categorie perchè l'Assemblea cambi completamente opinione e venga ad introdurre un ulteriore vincolismo.

LOTTI MAURIZIO. Non l'Assemblea, la maggioranza.

PAGANI MAURIZIO. Trovo che non ci sia proprio nessuna ragione, nè di carattere generale, nè di carattere particolare, per introdurre questi emendamenti. Cominciamo a dire che dal punto di vista urbanistico noi abbiamo lamentato in moltissime occasioni che c'è un'eccessiva trasformazione di abitazioni in utilizzazioni di tipo terziario; siamo arrivati a fare leggi nelle quali si va a bloccare questo cambiamento di destinazione d'uso in quanto si ritiene che il fenomeno — e con giuste ragioni — sia distorsivo del tessuto urbanistico delle città.

A questo punto abbiamo un'abbondanza di locazioni di tipo non residenziale. E allora ci sono le condizioni per realizzare il libero mercato, come tutti continuiamo a dire. Però, nei fatti, contraddiciamo quello che sosteniamo a parole. Quindi, anche con le precisazioni che il collega Spano ha voluto fare, forse per scrupolo di coscienza, per cui si intende questo emendamento come un rimborso spese e come una soluzione che favorisce la stabilità, devo dichiarare che questo emendamento non trova il consenso del Gruppo socialdemocratico e, a nostro avviso, va nella direzione opposta a quella che i relatori hanno inteso indicare. Aggiungo che secondo noi sarà un fattore destabilizzante. Nel caso in esame, infatti, si tratta soprattutto di studi professionali e non si può sostenere che la gestione di uno studio professionale è legata alla collocazione. L'avvocato, l'ingegnere, il medico hanno la loro clientela e questa clientela li segue anche se i professionisti si trasferiscono. D'altra parte non ci sono particolari difficoltà a reperire diverse collocazioni.

Da ultimo desidero osservare che si tratta di provvedimenti che hanno solo una funzione di paravento perchè, in realtà, la norma in discussione farà sì che gli affitti degli studi professionali aumenteranno. Infatti nel momento in cui il locatore sa che, alla fine della locazione, dovrà corrispondere al conduttore un'indennità, si preoccuperà di aumentare in precedenza l'affitto in modo tale da avere la disponibilità per versare questa indennità di fine contratto.

Le argomentazioni che ho portato mi sembra siano molto semplici, molto pratiche e ci inducono ad essere contrari a questo tipo di emendamento che, a nostro avviso, ha solo lo scopo di andare incontro alle proteste di alcune categorie. Se però ci mettiamo a dare ascolto all'ultimo che protesta, approveremo leggi sempre più complicate e forse sempre meno applicabili.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Il Gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato un emendamento in materia che però viene ritirato appunto perchè le diverse proposte sono state raccolte nel testo unificato in Commissione. In difesa di questo testo devo replicare al senatore Pagani con due argomentazioni.

Innanzitutto mi riferisco alla preoccupazione che il locatore possa aumentare il canone di locazione per rifarsi della indennità che dovrà corrispondere alla fine della locazione anche al di fuori dei casi di attività che comportano contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti. Mi sembra che questa preoccupazione non sussista perchè la norma è limitata al regime transitorio e quindi riguarda coloro che adesso cessano una locazione che è iniziata tempo fa e non riguarda il regime ordinario, cioè il regime delle locazioni che sorgono da adesso in poi. Se si vuole, può trattarsi di una tegola che colpisce la testa di coloro che hanno in corso questi con-

tratti, ma allora si tratta della stessa obiezione che si sarebbe potuta muovere allorchè è stato proposto di elevare da 18 a 24 le mensilità. Per lo stesso motivo, infatti, questi locatori che hanno già in corso locazioni, devono pagare una indennità maggiore di quanto era previsto con il vecchio testo. Pagare sei mensilità per tutta una svariata serie di conduttori è certamente meno grave che farne pagare dodici per una limitata e piccola porzione di conduttori.

Ma l'obiezione di fondo è che qui non si tratta affatto di voler fare gli interessi di una categoria piuttosto che di un'altra, ma di recuperare — sebbene, ripeto, il testo dell'articolo 1 del decreto-legge non ci piaccia, per il che voteremo contro, mentre voteremo a favore dell'emendamento congiunto — il meccanismo che era stato introdotto con l'originario testo dell'articolo 69. Si tratta cioè di imporre al locatore l'obbligo di comunicare un canone con la regola che se quel canone fosse troppo alto e quindi non fosse stato accettato dal conduttore, il locatore era tenuto a pagare 18 o 21 mensilità di quel canone. Il legislatore del 1978 si è preoccupato di favorire il passaggio della locazione da un regime transitorio a un regime ordinario con un meccanismo, per così dire, di autocalmiere per cui il locatore aveva un freno. La logica vuole che questo freno non debba essere limitato nei confronti dei negozi o comunque di coloro che hanno contatti diretti col pubblico, ma che interessi tutti gli operatori economici. In questo senso vi erano pronunce giurisprudenziali ed anche opinioni dottrinarie che ritenevano che già il compenso previsto dalla legge del 1978, nel testo originario dell'articolo 69, dovesse essere applicato in senso estensivo. Infatti — e concludo brevemente — tutti sanno che l'articolo 34, che riguarda soltanto il regime ordinario per i contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, è articolato in due commi. Il primo comma si applica a tutti, mentre il secondo si applica, con una indennità raddoppiata, soltanto laddove subentri negli stessi locali la medesima attività commerciale, che rientri

cioè nella stessa tabella merceologica, quando dunque c'è un effettivo passaggio di clienti e avviamento dal locatore uscente a chi ne beneficia, esercitando direttamente o affittando ad un conduttore che eserciti lo stesso tipo di attività. In questo caso c'è effettivamente perdita di avviamento e acquisizione di avviamento da parte del locatore e per questo è prevista una indennità doppia, laddove nel primo comma l'indennità è semplice in quanto manca il presupposto della acquisizione di clientela da parte del locatore. Quindi il locatore si trova a dover pagare lo stesso un'indennità, senza beneficiare di avviamento, meccanismo, questo, introdotto per la prima volta con la legge del 1978 e che innovava rispetto alla legge del 1963, n. 19, che prevedeva che il locatore pagasse un avviamento soltanto nella misura in cui ne beneficiava.

Vi è poi l'articolo 40 che prevede il diritto di prelazione, quindi l'obbligo del locatore di comunicare le offerte ricevute da altri per la locazione dell'immobile, con l'obbligo ulteriore di dare la preferenza, alle stesse condizioni, al conduttore. Questo nel regime ordinario. Si dice che l'articolo 69, nel vecchio testo, corrispondeva sostanzialmente, nel regime transitorio, a questi due commi; e, infatti, la rubrica dell'articolo 69 nel testo originario si riferiva al diritto di prelazione e alla indennità per perdita di avviamento. Però, nell'articolo 69 c'era qualcosa in più che manca nell'articolo 40 e cioè l'obbligo del locatore di comunicare il canone che egli intendeva richiedere e non soltanto i canoni offerti da altri aspiranti conduttori: e quindi l'obbligo di comunicare il canone che comunque, prescindendo da eventuali offerte, intendeva chiedere.

A questo obbligo di comunicazione, che è in più rispetto al regime ordinario previsto dall'articolo 40, faceva seguito l'obbligo di pagare l'indennità nella stessa misura del canone richiesto. Si trattava dunque di un istituto del tutto nuovo rispetto all'articolo 40 e all'articolo 34; si trattava di un istituto del tutto nuovo proprio perchè serviva a ricollegare il passaggio dal regime transitorio a quello ordinario.

Noi riteniamo, nel proporre questo emendamento, che sia giusto che questo meccanismo di graduare il passaggio, di regolarlo dal regime transitorio a quello ordinario, sia esteso a tutte le categorie, perchè la finalità non è tanto quella di proteggere la sola categoria dei negozianti, ma quella di non far lievitare in genere e nei confronti di tutti i conduttori i prezzi delle locazioni.

Per questi motivi siamo convinti dell'approvazione di questo emendamento, che forse è l'unica cosa buona in questo cattivo e brutto articolo 1 del provvedimento.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, soltanto per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento 1.23, a firma Spano Roberto e altri, così come rappresentato nella ultima stesura dal senatore Covi.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

PISTOLESE. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intende votare.

* PISTOLESE. Signor Presidente, dichiaro, a titolo personale e in difformità al voto del mio Gruppo e soltanto per ragioni di deontologia professionale, che mi asterrò dal votare questo articolo in quanto ho uno studio professionale in affitto presso una compa-

gnia di assicurazioni e quindi non mi sembra corretto votare questo emendamento, anche se ne condivido il contenuto che tuttavia non risolve il problema in quanto il vero problema non è rappresentato dalle 12 mensilità, ma consiste nel ricercare un freno a ciò che sta avvenendo. Si sono sfrenati, per esempio, nella maniera più assurda commercianti che hanno avuto un aumento del fitto da 3 a 7 milioni...

LOTTI MAURIZIO. Si metta d'accordo con il suo collega Biglia!

PISTOLESE. Ho dichiarato di astenermi dal voto a titolo personale su questo emendamento, ma ciò non toglie che mi rendo conto della gravità del problema e mi auguro che in sede di esame dell'equo canone il problema stesso possa essere affrontato con maggiore serenità e non in questa maniera molto rabberciata. Stiamo infatti esaminando un disegno di legge che dovrebbe coprire un vuoto determinato da una sentenza della Corte costituzionale, ma che sostanzialmente non riusciremo a coprire in nessun modo.

Ho inoltre presentato un emendamento che potrò illustrare dopo la votazione dell'emendamento attualmente al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.23 nel testo modificato.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione la discussione che si è svolta su questo emendamento e mi dispiace di non essere del tutto consenziente con le osservazioni formulate in quest'Aula e che mi pare attraversino trasversalmente tutti i Gruppi politici, anche se non in maniera unanime.

Nel mio intervento introduttivo avevo formulato una serie di considerazioni tecniche sull'impostazione di questo testo, sulle quali lo stesso collega Biglia aveva espresso consenso affermando di essere d'accordo appunto con le motivazioni tecniche del mio intervento. Credo che il nostro Parlamento non debba più avere una sorta di

schizofrenia fra le motivazioni tecniche e quelle politiche. Dobbiamo arrivare a convincerci che la formulazione tecnicamente corretta di un disegno di legge è la migliore politica che si possa fare in questo paese.

Non credo sia possibile, in un testo formalmente suggerito dal Governo in relazione agli squilibri determinati dall'intervento della Corte costituzionale, introdurre un fatto del tutto singolare; cioè — sia pur con riferimento a quei particolari contratti ancora di regime transitorio cui ha fatto cenno il collega Biglia — una sorta di buonuscita generalizzata. Non più quindi un versamento legato alla cosiddetta indennità di avviamento previsto nella legge del 1978 che recuperava il testo della vecchia legge sull'avviamento commerciale, ma una sorta di indennità di buonuscita che lo stesso collega Spano ha ritenuto di dover giustificare introducendo un criterio diverso, cioè addirittura quello di una sorta di rimborso spese che peraltro sembrerebbe mal motivato in quanto, in questo disegno di legge, si parla di 12 mensilità della indennità di cui ai commi precedenti, introducendo quindi una giustificazione che sostanzialmente non mi pare condivisibile. Aggiungo, inoltre, che questo Parlamento è nella stragrande maggioranza composto da persone appartenenti a partiti politici e che svolgono attività professionali. Rispetto all'introduzione in questo testo, ed in maniera sconsiderata rispetto al testo complessivo della legge del 1978, di questa indennità che, in fondo, non era prevista nel disegno complessivo e che sostanzialmente agevola Gruppi politici oppure professionisti, io credo che, al di là di quella che può essere la nostra collocazione personale e quindi dell'imbarazzo che può determinarsi in qualcuno di noi per una sorta di interesse privato nella votazione di quell'articolo, sia per me doveroso esprimere — sia pure a titolo personale — parere contrario all'emendamento 1.23 nel testo modificato.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vi sono state, per la verità, intense consultazioni anche con il collega

Tassone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a seguito delle quali il Governo non può che esprimere perplessità e preoccupazione.

In effetti, con questa disposizione si verrebbe a deviare lo spirito iniziale ed il senso giuridico che originariamente presiedettero all'istituzione della cosiddetta indennità per avviamento commerciale, che trae le proprie origini dalla legge del 1963, attraverso la quale si stabilì che coloro che avevano in qualche modo arricchito il fondo con la prestazione della propria attività commerciale potevano essere titolari di un certo compenso, che era appunto l'indennità per avviamento commerciale, come previsto anche da legislazioni straniere. Cosa verremmo a sancire invece oggi con l'emendamento che è stato testè presentato? Verremmo a sancire che non si tratta tanto di una indennità per avviamento commerciale, quanto — come giustamente dal suo punto di vista ha sottolineato il senatore Spano — di una buonuscita, di una indennità particolare a titolo di contributo per spese di trasloco. Arriveremmo cioè a deformare completamente un'indicazione che, d'altra parte, fece propria anche la stessa Corte costituzionale, nel 1983, con la sentenza che ho avuto dianzi l'onore di richiamare e nella quale si dice, tra l'altro, che l'avviamento è limitato alle attività per le quali si ravvisa una inerenza diretta all'immobile determinata dall'avviamento creato dal conduttore: che, viceversa, in questo caso non c'è. (*Interruzione del senatore Biglia*).

Mi rendo conto che vi sono istanze che provengono da tutte le parti politiche, però sono anche preoccupato per il fatto che potrebbe venire a determinarsi una diversità di trattamento tra l'inquilino vecchio, che se ne andrà dopo aver goduto per molto tempo di un canone sostanzialmente di favore, e l'inquilino nuovo che, viceversa, se ne andrà — il giorno in cui se ne dovesse andare — avendo pagato, in base alla legge del 1978, un canone di mercato senza questo indennizzo, che ci appresteremmo invece a definire a favore dell'inquilino vecchio.

Una richiesta ai presentatori dell'emendamento di soprassedere, in questa sede, ad una disposizione in tal senso potrebbe essere accolta o respinta. Ove non fosse accolta, il Governo dichiara la propria contrarietà all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Covi, udito il parere del rappresentante del Governo, mantiene l'emendamento 1.23?

COVI. Per quanto mi riguarda, signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento 1.23. Non so cosa pensino i colleghi degli altri Gruppi. La proposta però, è stata talmente meditata che ritengo opportuno mantenere l'emendamento.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, anche noi comunisti ci dichiariamo favorevoli al mantenimento dell'emendamento 1.23.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PAGANI MAURIZIO.** Signor Presidente, il parere inizialmente espresso dal Gruppo socialdemocratico è confortato da autorevolissime interpretazioni ed elementi giuridici e di altra natura che ci convincono ancora di più nel mantenere la nostra posizione. Direi che paradossalmente proprio l'argomentazione portata avanti dal senatore Biglia, che richiamava il fatto che l'emendamento in questione riguarda solo una categoria, studi professionali od altro tipo di locazione commerciale, ci rafforza ulteriormente in questa nostra convinzione, perchè oltretutto si andrebbe ad inserire in un mondo che già era privilegiato, in quanto sappiamo benissimo che per questi vecchi uffici si pagavano affitti molto bassi, e ciò

era elemento di squilibrio nei confronti di altre situazioni. Quindi, al di là di qualsiasi argomentazione giuridica, urbanistica o di mercato che è stata portata avanti, vi è un elemento di palese ingiustizia su cui vorrei che i colleghi meditassero, perchè mi sembra veramente che si rischia di fare qualcosa che non va certamente a vantaggio della buona immagine del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che è stato ritirato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

« 1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonchè all'esercizio di attività professionali.

2. Per tali contratti nelle ipotesi di cui al sesto e all'ottavo capoverso dell'articolo 1 è dovuta al conduttore una indennità pari a 12 mensilità del canone offerto e non accettato.

3. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo del nono capoverso dell'articolo 1 è dovuta un'indennità pari rispettivamente a 12 mensilità del canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche, e a 12 mensilità del canone corrisposto ».

1.0.1

COVI, CARTIA

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1/1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, che, per effetto del ritiro dell'emendamento 1.0.1, diviene emendamento 1.24 il cui testo è il seguente:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Le rappresentanze delle categorie interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986 istituiscono speciali commissioni paritetiche per il raggiungimento di soluzioni concordate per le singole categorie e per la definizione arbitrale di controversie individuali».

1.24 PISTOLESE, COSTANZO, SIGNORELLI, RASTRELLI, BIGLIA, FINESTRA, MARCHIO, MONACO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* PISTOLESE. Interverrò molto brevemente, signor Presidente, perchè l'emendamento si illustra da sè, se letto con una certa attenzione. Cosa intendiamo dire con l'emendamento? «Le rappresentanze delle categorie interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986 istituiscono speciali commissioni paritetiche per il raggiungimento di soluzioni concordate per le singole categorie e per la definizione arbitrale di controversie individuali»: questo è il testo dell'emendamento e, come ho già detto nel mio precedente intervento, sono veramente preoccupato di ciò che si sta verificando in questo momento in tutto il paese. Dappertutto vengono avanzate richieste che sono esorbitanti e anche nel caso cui facevo cenno prima, le compagnie di assicurazione, che dovrebbero essere il termometro, o per lo meno avere una funzione di calmiera in questo settore, hanno cominciato a chiedere cifre che non sono certamente basse, contribuendo quindi ad elevare l'entità delle richieste da parte dei proprietari senza che il mercato potesse rispondere con maggiore serenità alle richieste fatte da parte degli affittuari.

Volevamo proporre con questo emendamento una soluzione, delegando le grosse associazioni professionali, dei proprietari, delle categorie, dei commercianti, dei liberi professionisti o degli artigiani, a stipulare accordi di massima che stabilissero lo stesso parametro per tutta la categoria per quanto riguarda il primo anno, il secondo anno, per i contratti nuovi che debbono es-

sere eventualmente stipulati fra le parti, e così via; ciò vale anche per i commercianti, dato che anche per essi si sta verificando questa grande confusione che influirà — diciamoci la verità — su quella che è la svalutazione e la vita economica del paese, perchè non vi è dubbio che quando i commercianti dovranno subire aumenti così forti, oltre il carico fiscale della famosa cosiddetta «Visentini-ter», aumenteranno i prezzi: lo faremmo tutti, lo farei anch'io se mi trovassi pressato tra un forte aumento dei fitti ed un forte aumento fiscale. L'unica soluzione per non fallire sarebbe quella di aumentare i prezzi.

Mi sembra che il quadro generale dell'economia non può essere lasciato tutto all'arbitrio dei proprietari e vi parla uno che è uomo di destra e per il quale quindi la tutela della proprietà privata è sacra, però, *cum grano salis*, cioè nel rispetto di alcuni problemi di ordine pubblico che vanno considerati caso per caso.

Quindi, io ritengo che questo emendamento abbia soltanto lo scopo di affidare ai sindacati ed alle associazioni professionali dei proprietari o delle singole categorie la possibilità di concordare schemi di massima per le singole categorie ed arrivare, pertanto, a contratti che possano meglio rispondere alle esigenze del mercato, senza lasciare tutto al libero arbitrio della proprietà o delle impostazioni che si vengono a determinare caso per caso. Questo è lo scopo del nostro emendamento, che affido alla valutazione dei colleghi nella speranza che possa trovare benevolo accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LIPARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.24 in quanto, a parte la sua formulazione concreta, non mi risulta che vi siano altri testi di legge che facciano riferimento a sentenze della Corte costituzionale. Tali sentenze infatti sono abrogative di leggi e quindi non possono diventare punto di riferimento in un testo normativo.

In ogni caso, a parte questo, anche il fatto di costituire commissioni paritetiche per il raggiungimento di soluzioni concordate non mi trova d'accordo. Il membro di una categoria professionale infatti non potrebbe in alcun modo ritenersi vincolato alla decisione di una commissione paritetica a questo riguardo. La soluzione che si può realizzare in termini diretti, personali potrebbe infatti non essere assolutamente in rapporto con una simile indicazione.

Quindi, data anche l'assoluta anomalia del meccanismo rispetto a tutti quelli oggi operanti nel nostro sistema, esprimo parere contrario.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il parere del Governo è contrario.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, intendiamo trasformare l'emendamento 1.24 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica

invita il Governo ad adottare i provvedimenti di sua competenza affinché le rappresentanze delle categorie interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986 istituiscano speciali commissioni paritetiche per il raggiungimento di soluzioni concordate per le singole categorie e per la definizione arbitrale di controversie individuali».

9.1892.1 **PISTOLESE, COSTANZO, SIGNORELLI, RASTRELLI, BIGLIA, FINESTRA, MARCHIO, MONACO**

Questo lo si fa per eliminare quelle imprecisioni di carattere normativo sulle quali si appuntavano le critiche del relatore. Pertanto, rimane un invito al Governo ed un auspicio affinché esso svolga un'iniziativa nel senso di favorire tra le categorie interessate accordi che possano, sul piano volontaristico perchè non esiste — come ci ricordava il senatore Lipari — una rappre-

sentanza necessaria, consentire una facilitazione delle intese tra conduttori e locatori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno testè presentato.

LIPARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente non posso accogliere l'ordine del giorno che in fondo invita alla realizzazione di ulteriori organismi volti a complicare ulteriormente le cose in una materia nella quale già le cose sono abbastanza complicate.

PRESIDENTE. Poichè le dichiarazioni del rappresentante del Governo sono assolutamente chiare, chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistono per la votazione.

BIGLIA. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione se il Governo non intende accoglierlo neanche come raccomandazione. Noi facciamo rilevare che non vi è alcun obbligo di creare nuovi organismi, ma soltanto di adottare le iniziative di competenza del Governo affinché si svolgano contatti tra le rappresentanze delle associazioni. Se le rappresentanze delle categorie interessate riescono a trovare un meccanismo per comporre i conflitti di interesse, non mi pare che sia politicamente apprezzabile che da parte del Governo si voglia rifiutare qualsiasi iniziativa atta a favorire questo risultato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dalla data di esecutorietà del provvedimento.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dalla data di esecutorietà del provvedimento.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.

5. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: « dalla data di esecutorietà del provvedimento » con le altre: « dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 31 dicembre 1986 ».

2.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire le parole da: « dopo mesi nove » fino alla fine del comma con le altre: « non prima del 31 dicembre 1986 ».

2.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 4.

2.4 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Al comma 4, sostituire le parole: « il canone corrisposto » con le altre: « il canone effettivamente corrisposto ».

2.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 5.

2.5 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Sopprimere il comma 5.

2.6 VISCONTI, LOTTI Maurizio, LIBERTINI, BAIARDI, POLLASTRELLI, GIUSTINELLI, BISSO, ANGELIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le disposizioni del precedente comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2.7 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Credo che i colleghi abbiano sufficientemente chiaro dal testo il senso delle proposte formulate con gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Con l'emendamento 2.1 definiamo nel testo una proposta modificativa delle parole: «dalla data di esecutorietà del provvedimento» con le altre: «dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 31 dicembre 1986». Questo vuole dire che non prima della scadenza della fine dell'anno possano determinarsi le condizioni previste appunto dal primo comma dell'articolo.

Con l'emendamento 2.2 approvato in Commissione proponiamo la formulazione: «non prima del 31 dicembre 1986». Saremmo ora però dell'orientamento di ritirare questo emendamento che abbiamo approvato in Commissione proprio perchè riteniamo che la formulazione del primo comma sia sufficiente a definire un termine finale.

Manteniamo invece l'emendamento 2.3, tendente ad inserire la formulazione: «il canone effettivamente corrisposto», che, come i colleghi sanno, meglio si adatta, anche rispetto a tutte le vicende giudiziarie e alle pronunce che ci sono state, ad evitare ambiguità e imprecisioni.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento 2.2 è stato ritirato.

* BIGLIA. Signor Presidente, innanzitutto noi facciamo nostro l'emendamento 2.2, che era stato presentato dal nostro Gruppo in Commissione, dove era stato accettato dal Governo e dalla maggioranza, anzi direi quasi dalla unanimità. E ci stupisce che adesso ci sia questo ripensamento da parte del relatore.

A questo punto si pone ancora una volta il problema di quanto possa essere consentito ai relatori di essere delegati d'ufficio ad esprimere la volontà della Commissione quando questa è stata di tutt'altro avviso. Se è stato presentato un emendamento, per ritirarlo, a nostro modo di vedere, non può

essere sufficiente la dichiarazione di uno dei relatori, tanto più che abbiamo appena assistito al fatto che a volte i relatori sono anche in posizioni contraddittorie l'uno con l'altro: qui abbiamo due relatori che su emendamenti precedenti hanno preso posizioni contrarie. Allora qual è la volontà delle Commissioni riunite?

A noi sembra che non possa bastare nè alla Presidenza nè all'Aula del Senato il fatto che uno dei relatori dichiara che le Commissioni riunite ritirano un emendamento che è stato da queste presentato, perchè l'emendamento in quella sede è stato approvato a maggioranza, se non all'unanimità.

Ad ogni modo, tanto per cadere in piedi, come si suol dire, il Gruppo del Movimento sociale italiano fa proprio questo emendamento, ma ritiene di non appropriarsi di una *res nullius*, perchè, a nostro modo di vedere, il relatore non ha il potere di dismettere un emendamento che è stato approvato in Commissione e che quindi viene in Aula perchè approvato dalle Commissioni riunite. Pertanto se non c'è una contraria votazione delle Commissioni riunite, non si può dismettere un emendamento che le Commissioni riunite hanno approvato.

Vorrei quindi pregare la Presidenza, prima di proseguire nell'illustrazione degli altri emendamenti presentati dal nostro Gruppo, di voler risolvere questa questione di carattere procedurale.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, il quesito che lei pone è del tutto legittimo: esiste una prassi alquanto consolidata la quale si ispira al fatto che, poichè il mandato delle Commissioni al relatore — o ai relatori — è necessariamente un mandato fiduciario, ciò implica inevitabilmente un margine di discrezionalità nell'assumere posizione in Aula relativamente agli emendamenti: questo tanto più che, come lei sa, senatore Biglia, per i decreti, a differenza dei disegni di legge, il testo approvato in Commissione non viene proposto in Aula come testo base, bensì come emendamento ove

differisca dal testo originario del decreto-legge.

Quindi vi è questa prassi, che, ovviamente, come ogni prassi può essere discutibile, ma credo sia corretto che la Presidenza vi si attenga.

In ogni caso, poichè lei ha parlato di *res nullius* — tutt'al più sarebbe una *res derelicta* — in questo caso, poichè esiste l'istituto di cui lei opportunamente ha appena dichiarato di volersi avvalere, cioè quello di poter far proprio un emendamento ritirato, questo fa salva l'iniziativa di ogni collega in merito ad emendamenti che eventualmente il relatore, o qualsiasi proponente, dichiarasse di abbandonare.

Fermo restando tutto ciò, dò atto al senatore Biglia di aver fatto proprio l'emendamento 2.2, presentato dalle Commissioni riunite, che il relatore aveva dichiarato di ritirare.

BIGLIA. Signor Presidente, prendo atto delle decisioni della Presidenza, però devo dolermi che non si sia colta l'occasione per avere riguardo a tutti e due gli aspetti del problema, che non sono coincidenti: uno riguarda l'istituto della presunzione del mandato fiduciario al relatore, per cui quello che dichiara il relatore si considera riferito alla Commissione. Ma questo può valere in una procedura ordinaria. Quando, invece, si tratta di decreti-legge, dove il testo non viene modificato, ma la proposta della Commissione giunge in Aula come emendamento, si tratta di un emendamento che è stato votato dalla maggioranza della Commissione. Negli altri casi, cioè nei casi ordinari, quando la votazione che avviene in Commissione modifica il testo del disegno di legge, da solo il relatore non potrebbe annullare la votazione che è stata fatta in Commissione e dire che invece deve considerarsi giunto in Aula il testo originario e non quello modificato dalla Commissione (perchè anche dando per ammesso il rapporto fiduciario, fino a questo punto non si è mai arrivati). A questo punto, invece, si arriva allorchè in questa occasione in Aula non giunge un testo modi-

ficato, perchè il nostro Regolamento dice che quando viene votata una modifica dalla Commissione questa giunge in Aula come emendamento: ma non può avere uno solo di coloro che hanno votato il potere di ritirare l'emendamento. A me quindi sembra che l'emendamento debba rimanere della Commissione. Però, se la Presidenza ritiene che in ogni caso l'aver fatto mio questo emendamento consente di rimandare a migliore occasione la soluzione di questi problemi di carattere procedurale, mi attengo a quanto detto dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, la ringrazio, ma volevo precisare che ovviamente resta fermo il suo diritto, se lei lo ritiene opportuno, di sollevare in sede di Giunta per il Regolamento il problema di una diversa valutazione del caso sollevato.

Allo stato degli atti sarebbe comunque arbitrario, da parte della Presidenza, modificare con una decisione unilaterale una prassi ormai consolidata.

BIGLIA. La ringrazio, signor Presidente, ma, poichè forse non sono stato chiaro, desidero ripetere ancora con due parole che la prassi consolidata riguarda il caso degli emendamenti formulati dalla Commissione che vengono portati in Aula come nuovi emendamenti al testo approvato dalla Commissione. Quindi la Commissione approva un testo, ma poi il relatore, come rappresentante della Commissione, propone, per quel testo già approvato, nuovi emendamenti. Per questi nuovi emendamenti esiste una prassi consolidata che io in questa sede non intendo contestare; rilevo soltanto che, nel presente caso, ci troviamo al di fuori della prassi, perchè qui si tratta di un decreto-legge e l'emendamento che giunge in Aula non vi giunge per iniziativa del relatore ma perchè il Regolamento del Senato dice che gli emendamenti approvati dalla Commissione devono arrivare in Aula come tali, senza che vi sia alcun filtro che possa impedirlo. Questo proprio perchè tali emendamenti non pos-

sono essere incorporati direttamente dalla Commissione nel testo del disegno di legge, per cui devono giungere in Aula e nessuno può impedirlo.

Ripeto quindi che non intendo contestare la prassi consolidata, ma far rilevare che in questa occasione ci troviamo in un caso diverso, cioè nel caso di un emendamento votato dalla Commissione e che ad un certo punto, sebbene il Regolamento dica che deve giungere in Aula, trova un filtro, uno sbarramento che non è previsto dal Regolamento.

Superata però la questione di carattere procedurale, desidero entrare nell'illustrazione del merito degli emendamenti da noi proposti. Forse abbiamo insistito troppo nel dire che il Movimento sociale italiano aveva presentato questi emendamenti e che essi erano stati accolti, perchè così facendo abbiamo fatto sorgere qualche ombra da parte di chi ritiene che solo le proposte provenienti dalla maggioranza abbiano diritto di diventare leggi dello Stato. Così ci sono stati dei ripensamenti anche da parte di coloro che hanno votato tali emendamenti.

Dovrò allora ripetere il ragionamento che è stato fatto e che però sembra abbastanza semplice e sbrigativo. Il testo del decreto-legge dice che vengono concessi nove mesi di proroga a decorrere dalla data di esecutorietà del provvedimento; questa data però è qualcosa di diverso dal termine fissato nel provvedimento giudiziale. I colleghi sanno che nell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 si dice che nel provvedimento che dispone il rilascio il giudice fissa la data per l'esecuzione non oltre un anno dalla data di emanazione del provvedimento medesimo. Pertanto ci sono dei provvedimenti definitivi che però saranno posti in esecuzione alla scadenza del termine fissato dal giudice; si tratta in pratica di una specie di provvedimenti a condanna futura, se si vuole, cioè di provvedimenti in cui si stabilisce che a una determinata scadenza avrà luogo l'esecuzione.

Ora, dire che vengono concessi nove mesi a decorrere dalla esecutorietà del

provvedimento significa porci di fronte alla possibilità, anzi alla quasi certezza, che la proroga sia assolutamente inesistente. Tenete presente che vi sono locazioni, quelle di cui all'articolo 71, che sono scadute entro il 30 giugno 1984 e che non sono mai state prorogate da alcuna legge. Può darsi quindi che vi siano provvedimenti emanati già da tempo per i quali il termine, anche se di un anno, è scaduto o sta scadendo. Pertanto stabilire una proroga di nove mesi avrebbe un senso se dicessimo che i nove mesi si aggiungono al termine già fissato dal giudice; se viceversa ci riferiamo alla data di esecutorietà del provvedimento, potremmo avere una proroga di nove mesi che è addirittura inferiore a quella fissata dal giudice nel provvedimento stesso e che può essere anche di un anno. Ripeto che se invece i nove mesi li facciamo decorrere dalla data fissata dal giudice, li aggiungiamo a quelli già concessi dal giudice stesso, altrimenti corriamo il rischio che il periodo di proroga sia già decorso. Questi contratti, quelli di cui alle lettere a) e b) e gran parte dei contratti di cui alla lettera c) dell'articolo 67, e comunque tutti quelli dell'articolo 71, sono già tutti scaduti da oltre due anni, quindi i provvedimenti possono già essere stati emanati due anni fa: dare ventuno mesi di sospensione per provvedimenti emanati due anni fa, significa non dare oggi alcuna sospensione.

Dunque, a mio modo di vedere i giudici hanno bisogno di norme chiare. In un'udienza pubblica, ho dovuto assistere al fatto che il giudice, non riuscendo a capire la legge, ha rinviato le parti al 16 settembre, sperando che per quella data il legislatore riesca a chiarire la legge. Quando le leggi non sono chiare la colpa non è soltanto del Governo che le presenta, ma anche del Parlamento che le ratifica tali e quali.

Abbiamo dunque l'obbligo di dare un significato alla norma e per fare ciò e per dare a tutti la sicurezza di avere una proroga almeno fino al 31 dicembre di quest'anno bisogna adottare il sistema che noi abbiamo suggerito.

C'è poi l'ipotesi che la data fissata dal giudice non sia ancora scaduta al momento

dell'entrata in vigore del decreto-legge, sia dunque una data a venire. In questo caso, se diamo nove mesi da aggiungersi al termine già fissato dal giudice, certamente andiamo oltre la data del 31 dicembre. Però, il decreto-legge non dice questo, parla di nove mesi dalla data di esecutorietà del provvedimento, quindi i nove mesi non si aggiungono a quelli concessi dal giudice, ma partono dalla data di esecutorietà del provvedimento, che potrebbe anche essere stato emesso otto mesi fa e con esso il giudice potrebbe aver fissato come data di esecuzione un anno, un termine cioè non ancora scaduto: in questo caso il provvedimento è diventato esecutivo otto mesi fa e i nove mesi vanno ad aggiungersi ad una data che risale ad otto mesi fa, con una scadenza quindi anteriore al 31 dicembre. Anche in questo caso è opportuno fissare una data che sia uguale per tutti. Infatti, l'altra ipotesi che si può fare per il secondo comma dell'articolo 2, e cioè che il termine fissato dal giudice non sia ancora scaduto e che quindi i nove mesi vadano a scadere nel 1987, non può risolversi nell'usare due pesi e due misure. Se per ragioni di ordine pubblico, per avere il tempo di predisporre una normativa definitiva, riteniamo di aver bisogno di sei mesi di tempo per non cadere un'altra volta sotto la censura della Corte costituzionale e per risolvere in modo appropriato i problemi di queste categorie in conflitto, allora i sei mesi devono valere per tutti, per colui per il quale è già stato emesso il provvedimento e per chi è ancora in attesa. Certo, se attualmente esiste già un provvedimento che fissa come data di esecuzione il giugno del 1987, il nostro emendamento non può ridurre il provvedimento del giudice al 31 dicembre di quest'anno, perchè noi diciamo «non prima del 31 dicembre». Quindi, se il giudice aveva fissato una data successiva, quella rimane, se invece la data scade prima, noi diciamo che il provvedimento non può essere eseguito prima del 31 dicembre.

Credo di avere chiarito in modo abbastanza preciso che il nostro emendamento è diretto a creare una norma leggibile da parte di tutti, tale da dare a tutti la sicu-

rezza di avere sei mesi di tempo, senza danneggiare coloro che dispongono già di un termine che va oltre il 31 dicembre 1986. Su questo punto desidererei avere una risposta da parte del relatore, senatore Spano, visto che aveva appuntato la sua critica su questo particolare di non voler pregiudicare coloro che hanno diritto ad una proroga che va oltre il 31 dicembre. Tale diritto rimane; se un termine che va oltre il 31 dicembre è fissato nel provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 56, la proroga rimane. Noi diciamo solo che non può comunque essere eseguito il provvedimento prima del 31 dicembre del 1986 nei casi in cui il termine scada prima di quella data.

Gli altri emendamenti riguardano la soppressione del quarto e del quinto comma; il discorso è molto semplice per quel che riguarda il quinto comma: era già incomprendibile nel testo presentato dal Governo, e l'incomprensibilità era legata all'incomprensibilità dei primi due commi. Parlo di incomprendibilità in quanto leggendoli alla lettera i primi due commi contengono previsioni di proroga che non danno affatto ai conduttori la sicurezza di poterne in concreto beneficiare. L'ultimo comma inoltre diventa superfluo in quanto si stabilisce che la sospensione è generalizzata fino al 31 dicembre per tutti i conduttori, tranne per coloro che dispongano di un contratto fino a data ulteriore, visto che si prevede la dizione: «non prima del 31 dicembre». E con questo il discorso sul quinto comma è già risolto.

Il quarto comma stabilisce che durante il periodo della sospensione viene corrisposto un canone aumentato del 25 per cento rispetto al canone corrisposto precedentemente. Questa norma è secondo noi irrazionale e anticostituzionale.

È innanzitutto irrazionale in quanto ci si preoccupa di stabilire un aumento per il periodo di sospensione, senza preoccuparsi invece di regolare il rapporto dalla scadenza prevista dagli articoli 67 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, scadenza ora ritornata in vigore in base alla sentenza n. 108 della Corte costituzionale. Ci si

preoccupa infatti di stabilire un canone per questi sei-nove mesi di sospensione che dovrebbe corrispondere ad un risarcimento per abusiva occupazione, e non ci si preoccupa invece di tutto quello che è successo prima, tra le date di scadenza fissate agli articoli 67 e 71 della legge n. 392 e l'inizio di questa sospensione. Il quarto comma è irrazionale perchè guarda soltanto i mesi a noi più vicini senza guardare ciò che vi è dietro, e vuol risolvere un piccolo problema lasciando irrisolto il problema di base.

Ciò che manca nell'articolo 1 è la precisazione riguardo all'inizio dell'applicazione del nuovo contratto che viene concluso con l'offerta, la controfferta, il rilancio, eccetera. Questo contratto inizia con le scadenze fissate dagli articoli 67 e 71 in modo che non vi siano spazi vuoti, e finita quella locazione comincia a decorrere la nuova locazione prevista dall'articolo 1 del decreto legge, oppure rimane uno spazio intermedio? È questo il problema che avrebbe dovuto risolvere l'articolo 1, problema che rimane. Non avendo risolto una tale questione vogliamo risolvere il problema che riguarda soltanto il corrispettivo per la proroga dell'esecuzione? Esattamente in questo risiede l'irrazionalità del quarto comma dell'articolo 2.

L'incostituzionalità è data dal fatto che disponiamo ancora una volta una proroga del godimento con a fianco un corrispettivo. Il legislatore stabilisce cioè proroga e corrispettivo; anche se la proroga viene chiamata sospensione dell'esecuzione, è in sostanza una proroga del godimento, cui si ha diritto corrispondendo un aumento del 25 per cento. Sostanzialmente facciamo ancora una volta quello che la Corte costituzionale ha annullato con la sentenza n. 108 di quest'anno, stabiliamo cioè una proroga a canone legale, non disposta sulla base della volontà delle parti, non giustificata da esigenze di ordine pubblico ma che lascia intatte le posizioni di diritto delle parti, e pertanto se ci sarà diritto ad un maggiore indennizzo sarà la parte a chiederlo. Normalmente cause del genere non avvengono in quanto il locatore è già abbastanza contento di aver liberato l'immobile e se

ne sta quieto; dovrebbe inoltre dimostrare quale sarebbe stato il maggiore canone che avrebbe potuto percepire e quindi normalmente queste cause non si fanno. È però inutile togliere al locatore questo diritto in quanto in tal modo si fa proprio quello che la Corte costituzionale non vuole: togliere cioè un diritto sostituendolo con un canone legale, aumentato del 25 per cento. Con il meccanismo di concedere sei o nove mesi più un canone legale vengono formalizzati i due estremi che daranno luogo ad una proroga della locazione, ad una proroga del contratto, ad una locazione prorogata, ciò che la Corte costituzionale non vuole ed ha censurato con la sentenza n. 108. Con tale sentenza è stata anche cassata la legge del 1984 che disponeva una proroga di sei mesi, per cui appare chiaro che la brevità della proroga non ha inciso affatto su quella decisione.

Ebbene, come ripeto, la Corte costituzionale ha già dichiarato incostituzionale, con una sentenza di quest'anno, una proroga di soli sei mesi; ora, se a questa proroga aggiungerete anche il canone, completerete l'opera e darete così un argomento in più per far annullare anche questa norma dalla Corte costituzionale.

Signor Presidente, ho così completato l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale all'articolo 2.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 2.6 vista la presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole «, ovvero dopo mesi 12 per le locazioni con destinazione alberghiera, dalla data di esecutorietà del provvedimento» con le altre «dalla data fissata dal giudice».

2.8

I RELATORI

Invito i relatori ad illustrarlo e a pronunciarsi altresì sugli altri emendamenti in esame.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, poichè il senatore Biglia ha qui introdotto una raffinata questione regolamentare, vorrei chiarire che — quale che possa essere il rilievo di tale questione — la stessa è un po' malposta in questa specie non solo perchè non vi è assoluto dissenso tra i due relatori in ordine all'emendamento 2.2, ma anche perchè il ritiro di tale emendamento è determinato esclusivamente da ragioni di coerenza letterale del testo. Il primo comma, infatti, faceva riferimento ad un termine *a quo* che partiva dalla data di esecutorietà del provvedimento. Le Commissioni riunite, facendo proprie alcune delle pertinenti osservazioni avanzate anche dal senatore Biglia, hanno quindi ritenuto di proporre una modifica che facesse riferimento al termine fissato dal giudice e, in ogni caso, non prima della data del 31 dicembre 1986, in tal modo superando alcune delle obiezioni applicative che lo stesso senatore Biglia aveva sollevato.

Questi argomenti non possono valere invece nel caso del secondo comma, perchè il termine di cui a tale comma è già stato fissato dal giudice, non essendo ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento. Allora, poichè questa normativa, nella migliore delle ipotesi, entrerà in vigore entro un termine certamente inferiore ai nove mesi a partire dal 31 dicembre 1986, inserire le parole: «non prima del 31 dicembre 1986» sarebbe stata una superfetazione, dato che comunque i nove mesi andranno a scadere dopo il 31 dicembre 1986. Ecco perchè si è ritenuto inevitabile il ritiro dell'emendamento 2.2.

D'altra parte, residuava un problema che avrebbe potuto essere superato in sede interpretativa, ma che avrebbe determinato qualche inconveniente rispetto al *dies a quo* di questa proroga di nove mesi; i relatori propongono quindi, in parallelo con quanto disposto dal primo comma, il testo: «dalla data fissata dal giudice», superando in tal modo ogni problema di applicazione interpretativa.

Quanto all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, tendente a sopprimere il quarto comma, esprimiamo parere contrario. Le motivazioni di

incostituzionalità che sono state qui avanzate, se hanno un senso, lo hanno con riferimento all'intero testo dell'articolo; non aggiunge un profilo di incostituzionalità l'indicazione della misura del canone che qui è indicato in un termine massimo, eliminando un margine di conflittualità in sede giurisdizionale laddove è affidata alla discrezionalità del giudice la determinazione del canone, che talvolta viene definito indennità e talaltra risarcimento del danno, ma che è certamente comunque la misura di un corrispettivo che deve essere pagato se vi è la fruizione di un bene anche successivamente alla scadenza originariamente pattuita.

Ovviamente, il parere è favorevole sull'emendamento 2.3 che intende, con l'aggiunta della parola «effettivamente», evitare problemi rispetto ai casi in cui il canone effettivo sia diverso da quello nominale.

Il collega Biglia non ha ritirato l'emendamento 2.5, così come invece hanno fatto con l'emendamento 2.6 i colleghi del Gruppo comunista, in considerazione dell'emendamento 2.7 presentato dal Governo; comunque, salvo le indicazioni che verranno direttamente dal rappresentante del Governo, mi sembra che il testo proposto dal Governo sia di tutti il più coerente perchè sostanzialmente colma i profili non regolati dai commi 1 e 2, cioè quelli rispetto ai quali non vi è ancora un provvedimento giudiziario, sia con termine scaduto, sia con termine ancora non scaduto, rispetto al quale quindi si deve dare un termine (nella specie, di 12 mesi) a vantaggio del conduttore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e ad illustrare l'emendamento 2.7.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, cercherò di fare una cosa molto difficile in questa materia, cioè di essere breve e comprensibile. Per coloro che sono intervenuti nella discussione con argomentazioni anche di carattere tecnico, vorrei dire che abbiamo,

nell'articolo 2, tre ipotesi possibili. Prima ipotesi: il giudice ha già fissato una data precedente a quella del decreto per il rilascio dell'immobile (immobile ovviamente compreso tra quelli di cui si tratta nel decreto); in questo caso, i nove mesi di proroga di concessione di occupazione dell'immobile decorreranno da quella data, fissando comunque un termine che non andrebbe in ogni caso prima del 31 dicembre 1986. Seconda ipotesi: può darsi che il giudice abbia fissato una data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, ed in questo caso dovranno essere aggiunti i nove mesi; cioè al termine già previsto dell'articolo 56 si aggiungono i nove mesi, prima o dopo il 31 dicembre 1986. È ovvio che, se la data non era ancora scaduta al 1° luglio 1986, si andrà oltre il 31 dicembre 1986. Pertanto, si era ritenuto — e mi pare accoglibile l'emendamento 2.8, presentato dal relatore — negativo per lo stesso conduttore stabilire una data precedente al 31 dicembre 1986.

La terza ipotesi è che il provvedimento del giudice non sia stato ancora emanato. Ebbene, se non è stato ancora emanato accadrà che il conduttore avrà diritto alla proroga prevista dall'articolo 56 — dico impropriamente proroga, ma sarebbe più esatto dire la fissazione di un termine per il rilascio — cui dovranno essere aggiunti i nove mesi. Quindi, si tratta di un trattamento di grande favore, ma questo trattamento di grande favore, ci domandiamo, non avrà mai una scadenza nel tempo, considerando che in fondo si tratta di recuperare fatti del passato? Ebbene, la sua scadenza nel tempo è quella prevista all'ultimo comma, dove cioè si è eliminato — mi pare opportunamente — il richiamo al comma 1 e si è lasciato invece il richiamo al comma 2, vale a dire si è stabilita una data di proroga di nove mesi, purchè il provvedimento cada non più in là di un anno dal giorno in cui il decreto è stato pubblicato.

Quindi, mi pare che la disposizione di cui all'emendamento 2.7 ha una sua logica, per quanto in questa materia ci si possa riferire alla logica perchè in fondo si tratta

di un tentativo di razionalizzare e verificare questioni fra loro profondamente diversificate.

In conclusione quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 2.1 presentato dalle Commissioni riunite e all'emendamento 2.8 con cui i relatori hanno sostituito l'emendamento 2.2, mentre è contrario all'emendamento 2.2, quale fatto proprio dal senatore Biglia, per i motivi dianzi esposti ed è altresì contrario agli emendamenti 2.4 e 2.5. Esprime invece parere favorevole all'emendamento 2.3; prende atto della rinuncia all'emendamento 2.6 da parte dei senatori Visconti ed altri, ed esprime infine parere ovviamente favorevole al proprio emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. L'emendamento 2.1 è stato proposto in sede di Commissione dal Movimento sociale italiano ed è stato fatto proprio dalla Commissione. Io prendo quindi la parola per confermare il voto favorevole del Movimento sociale italiano, ma soprattutto per poter replicare alle dichiarazioni fatte dal relatore. Infatti, mentre do atto al Governo di essersi espresso con molta chiarezza e fedeltà al testo degli emendamenti, che si condividono più o meno, non posso dire altrettanto invece dell'interpretazione che è stata data dell'emendamento 2.2 e di cui parleremo specificamente in seguito. Poichè, però, i due emendamenti sono tra loro strettamente legati, devo cominciare a parlarne in questa sede.

La logica dei due emendamenti per noi era uguale: non eseguire alcuno sfratto prima del 31 dicembre 1986, laddove gli sfratti fossero eseguibili prima. Per quelli

che invece hanno già, per loro conto, una data fissata dal giudice che va oltre tale termine, non vi è bisogno di concedere adesso con urgenza, con decreto-legge, una proroga che sarà applicabile l'anno venturo. Dobbiamo infatti tener presente anche che non possiamo lamentarci del fatto che il Governo faccia ricorso ai decreti-legge al di fuori dei casi d'urgenza quando poi noi stessi diamo adito a questa tendenza e la incoraggiamo, aggiungendo degli emendamenti che invece si proiettano nel futuro e confermano quella proiezione, già presente nel decreto-legge, che andava anche al 1987 a seconda delle varie interpretazioni possibili. Il Parlamento ha bisogno di sei mesi per decidere finalmente il disegno di legge sulle locazioni, i ritocchi, le modifiche da apportare alla disciplina di tale materia: ebbene, si decida a farlo perchè sono tre anni che questo disegno di legge è in discussione in Commissione. Abbiamo bisogno di sei mesi? Assicuriamoci che in questi sei mesi non vengano eseguiti gli sfratti, ma quelli che già per provvedimento del giudice saranno eseguibili l'anno venturo non c'è nessun bisogno di prorogarli magari fino al 1987 o addirittura fino al settembre del 1988, perchè se la norma si applica per un anno poi a quest'anno dovremmo aggiungere i nove mesi che cominceranno a decorrere dalla scadenza fissata dal giudice. Quindi questa legge, così come la stiamo votando, andrà ad applicarsi ancora nel 1988.

Comunque sono entrato in questa sede sull'argomento per far presente al relatore Lipari che l'emendamento 2.2, accolto dalla Commissione, era stato impostato da me in modo ben diverso da quanto riguardava il primo comma. Nel primo comma si diceva che i nove mesi decorrevano dalla data fissata dal giudice e che comunque lo sfratto non poteva essere eseguito prima di quella data; invece nel secondo comma veniva soppressa tutta la frase: se i colleghi avranno la pazienza di leggere l'emendamento, vedranno che si dice di sopprimere dalle parole «dopo mesi nove» fino alla fine del comma; quindi era tutto soppresso.

Non c'era stata una svista che avrebbe dovuto essere corretta già in Commissione: era stata proprio una diversa volontà della Commissione. Quindi la modifica non è meramente formale ma sostanziale, perchè la Commissione, nel caso del secondo comma, era passata a un criterio diverso: invece di aggiungere nove mesi alla data fissata dal giudice, aveva stabilito la data secca del 31 dicembre, proprio perchè la logica era quella di assicurare che fino al 31 dicembre non ci fossero esecuzioni, non anche quella di regalare a tutti i nove mesi e quindi anche a coloro la cui data di esecuzione scadrà nel 1987, perchè questa era la logica del decreto-legge che però la Commissione aveva rifiutato.

Non ci si venga quindi a dire che era stata una improprietà formale e che il ritiro dell'emendamento era stato fatto da uno dei relatori, in questo caso con il consenso anche dell'altro. Evidentemente io non mi riferivo a questo caso, mi riferivo al caso di poco fa, allorchè qui in Aula i due relatori avevano tratto delle conclusioni contrastanti. Allora utilizzavo un argomento ulteriore per dire che non era sufficiente il ritiro da parte di un relatore, ma neanche da parte di tutti e due, di un emendamento che la Commissione aveva votato, relatore Lipari, non per un errore di carattere formale ma per una diversa volontà di dare un regime sostanziale e differente: cioè prevaleva il concetto di mantenere la sospensione fino al 31 dicembre e oltre per quelli che già l'avessero con provvedimento giudiziale, ma senza aggiungere invece fin da adesso, in sede di decreto-legge, per questi provvedimenti che già vanno a scadere l'anno venturo, altri nove mesi di sospensione che non hanno nessun senso, tranne che si voglia mettere le mani avanti e dire già da adesso che il Parlamento ancora nel 1987 non avrà combinato nulla circa queste locazioni.

Proprio per la dignità del Parlamento a me sembra che esso debba porsi questo obbligo e arrivare alla normativa definitiva entro il 31 dicembre, limitando la sospensione delle esecuzioni per tutti allo stretto

necessario e cioè al 31 dicembre del 1986, tranne che per coloro che già per loro diritto individuale sancito nel provvedimento giudiziale abbiano ottenuto una proroga maggiore.

Si tratta quindi, senza intaccare i diritti di nessuno, di assicurare in tutti gli altri casi in cui il provvedimento sarebbe eseguibile prima una sospensione fino al 31 dicembre. Questa è la sostanza che occorre salvare: e occorre salvarla non soltanto nel caso del primo comma, ma anche nel caso del secondo comma, in relazione al quale non occorre in questa sede andare ad aggiungere un altro vantaggio per un'epoca così lontana nella quale è sperabile che finalmente il Parlamento abbia compiuto il proprio dovere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalle Commissioni riunite, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Biglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti alle attività commerciali da dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al cinquanta ed al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta ed al trenta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro, rispettivamente, per i territori del Centro-Nord e del Mezzogiorno.

3. Le modalità per la concessione ed erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: « commerciali » con le altre: « indicate nei primi tre commi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

3.3 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Al comma 1, sostituire le parole da « da dieci anni » fino alla fine del comma con le altre: « al dettaglio da cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusa la grande distribuzione ».

3.5 POLLIDORO, POLLASTRELLI, LOTTI Maurizio, LIBERTINI, BAIARDI, VISCONTI, BISSO, GRECO, RASIMELLI

Al comma 2, dopo le parole: « prezzo pagato per l'acquisto dei locali » inserire le altre: « semprechè non sia superiore al valore risultante dal calcolo di cui al quarto comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel qual caso le percentuali suddette saranno computate sul valore risultante dalla stima eseguita dall'istituto mutuante ».

3.4 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, SIGNORELLI, DEL PRETE, MONACO, FINESTRA, COSTANZO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « ed al trenta » nonchè le parole: « rispettivamente, per i territori del Centro-Nord e del Mezzogiorno ».

3.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 3.6, ai commi 2-bis e 2-ter sostituire le parole: « 5 anni », con le altre: « 10 anni ».

**3.6/I POLLASTRELLI, LIBERTINI, LOTTI
Maurizio, GIUSTINELLI, BAIARDI,
BISSO, FELICETTI, PETRARA**

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. A valere sulle disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni e modificazioni, la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane è autorizzata a concedere finanziamenti agevolati per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**3.6 POLLASTRELLI, LIBERTINI, LOTTI
Maurizio, GIUSTINELLI, BAIARDI,
BISSO, FELICETTI, PETRARA**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

3.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BIGLIA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il Movimento sociale italiano intende con il primo emendamento non limitare solo alla categoria dei commercianti, degli artigiani (i quali, tra l'altro, hanno un loro fondo che prevede la possibilità di erogazione di mutui per l'acquisto dei locali), dei negozianti, bensì estendere a tutte le attività commerciali la possibilità di ottenere dei contributi e dei mutui per i relativi acquisti. Questo per non creare una differenza di trattamento all'interno di questa generale categoria. Fermo restando che noi riteniamo che l'articolo 3 sia collocato in modo improprio nella discussione di questo decreto-legge, poichè si tratta di stabilire una normativa che produrrà effetti per dieci-venti anni, per cui non pareva necessario introdurla in un decreto-legge e fermo rimanendo che ci sembra affrettata e precipitosa la normativa che viene dettata per questi finanziamenti e per questi contributi, riteniamo tuttavia che debbano essere posti sullo stesso piano tutti i soggetti che vengono contemplati da questo decreto-legge. Abbiamo visto che la legge, anche dopo l'approvazione dell'emendamento in questa sede, riguarda anche tutte le categorie di cui all'articolo 27 e quindi non soltanto coloro che hanno contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti. Per coerenza riterremmo quindi, senza intaccare la spesa, che la disponibilità debba essere ripartita fra la più vasta categoria di conduttori e non accentrata su una sola categoria. Per ragioni di equità chiediamo di estendere le somme disponibili ad una massa più vasta di persone.

Il secondo emendamento fa notare che il voler concedere i finanziamenti sulla base del prezzo pagato espone all'eventualità di doverli concedere partendo da un prezzo che può essere frutto di una parziale simulazione. Se infatti il locatore, per poter vendere l'immobile, accetta di dichiarare un prezzo maggiore, tenuto conto anche del fatto che in materia di INVIM e di tas-

se di registro ci sono delle disposizioni che limitano il calcolo della base imponibile, avremo come conseguenza che verrà concesso un finanziamento sulla base di un prezzo superiore a quello reale.

D'altra parte sappiamo come avviene il calcolo della tassa di registro. In base all'articolo 52 del testo unico sulle tasse di registro entrato in vigore il 1° luglio di questo anno, si calcola il reddito catastale aggiornato con i coefficienti che tutti gli anni vengono pubblicati e lo si moltiplica per ottanta.

Dato che vi è questo sistema di determinazione della base imponibile ai fini del pagamento della tassa di registro, a noi sembra che il metodo per la erogazione dei finanziamenti dovrebbe essere il seguente: o ci si basa su una perizia, oppure, se non c'è la perizia, deve valere il prezzo che serve come base per la determinazione della tassa di registro. Lo Stato non può accettare alla cieca il prezzo che viene dichiarato dalle parti come base per concedere il finanziamento, ma può accettarlo solo se rientra in quel sistema che lo Stato stesso ha stabilito per calcolare la tassa di registro. Sarebbe assurdo infatti percepire l'imposta su una base e corrispondere il finanziamento su una base diversa.

Del resto — apro qui una parentesi — in materia di immobili ad uso abitativo i coefficienti moltiplicatori che vengono utilizzati prima di applicare il moltiplicatore ottanta sono già abbastanza elevati, per cui una valutazione fatta ai sensi dell'articolo 52 è già abbastanza alta a differenza degli immobili ad uso abitativo per i quali i coefficienti sono stati tenuti bassi per ovvie ragioni di temperamento con l'equo canone; per gli usi diversi, invece, i coefficienti che annualmente vengono pubblicati sono molto più alti, dell'ordine del 50 per cento in più di quelli delle abitazioni.

Con il secondo emendamento 3.4 proponiamo una soluzione per cui si può credere al prezzo dichiarato dalle parti solo se questo non supera quello fissato con il meccanismo previsto dalla legge sull'imposta di registro: se lo supera, si rende necessaria una perizia per essere sicuri che effettivamente il bene abbia il valore dichiarato e questo al fine di fare buon uso del pubblico denaro.

POLLIDORO. L'articolo 3 prevede agevolazioni per finanziamenti in conto capitale per l'acquisto di immobili adibiti ad attività commerciali e condotti in locazione da almeno dieci anni. Poiché il decreto è stato predisposto per venire incontro agli operatori commerciali, si intende in tal modo favorire quegli operatori che volessero acquisire in proprietà i locali adibiti all'attività commerciale: e ciò è necessario per quegli operatori che non dispongono di capitali sufficienti. Del resto tutto ciò che è contenuto in questo decreto vuole andare incontro a quelle categorie commerciali e artigianali che si trovano in difficoltà.

Sembra allora necessario fare delle distinzioni e formulare due proposte. Occorre innanzitutto escludere il commercio all'ingrosso, perchè nella legge n. 517, che è nata come legge per il dettaglio, c'è già una riserva per l'ingrosso che all'inizio corrispondeva al 10 per cento del fondo, e che ora, con la legge n. 887, articolo 9, è passata al 40 per cento del fondo. Poiché nel fondo della legge n. 517 ci sono 50 miliardi stanziati e poichè una operazione di 20 miliardi di un'impresa all'ingrosso potrebbe assorbire da sola circa la metà del fondo, bisogna escludere assolutamente l'ingrosso.

In secondo luogo sembra necessario far sì che tali agevolazioni siano riservate alle piccole e medie imprese commerciali, che sono quelle che non dispongono di capitali, mentre la grande distribuzione o è già proprietaria dei locali, oppure non è il caso di darle tale agevolazione dato che dispone dei capitali necessari e può accedere con i propri strumenti facilmente al credito bancario.

Senza contare che, così come formulato l'articolo 3 del decreto, i fondi a disposizione finiranno in gran parte alla grande distribuzione mentre alle imprese minori toccheranno le briciole. Invece, è proprio qui che occorre intervenire per combattere la polverizzazione, per consentire alla minore impresa di ristrutturarsi, di ricercare una dimensione ottimale, di ampliarsi.

Non si tratta di discriminare la grande distribuzione, tant'è vero che, per quanto riguarda gli investimenti, nella riforma in corso di elaborazione al Senato proponiamo l'istituzione di una linea di credito ordina-

rio come per gli altri settori produttivi. Però, occorre anche garantire una riserva per il credito agevolato alla piccola e media impresa, per le ragioni che ho detto sopra.

A maggior ragione, nel caso di questo decreto con il quale si tratta di facilitare gli operatori commerciali più deboli, con il nostro emendamento 3.5 chiediamo che i fondi destinati all'acquisto di immobili commerciali siano esclusivamente riservati alla piccola e media impresa per locali adibiti ad attività commerciali da cinque anni e non da dieci anni e questo per ampliare la

gamma dei beneficiari piccoli e medi e favorire così una più ampia ristrutturazione.

Onorevoli colleghi, se non si esclude l'ingrosso e la grande distribuzione, questo decreto si risolverebbe, da questo punto di vista, in una burla per le imprese commerciali al dettaglio piccole e medie, che sono poi le più numerose e che hanno bisogno dell'intervento dello Stato per compiere quella ristrutturazione e quel miglioramento strutturale necessari a rinnovare il settore commerciale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

BAIARDI. L'emendamento 3.6/1 si illustra da sé. Svolgerò alcune considerazioni per quanto riguarda l'emendamento 3.6. Ci sembra che questa sia un'occasione idonea non già a riservare agli artigiani un trattamento privilegiato, dato che non è questa la finalità degli emendamenti, ma semplicemente ad impedire che le innovazioni giustamente previste per le attività commerciali con la concessione di contributi in conto capitale e di particolari agevolazioni del tasso di riferimento dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di immobili condotti in locazione, non estese al comparto artigiano, finiscano per creare ulteriori difficoltà al settore.

Tali difficoltà si evidenziano, in particolare, nel rimanere sul mercato degli immobili soprattutto nel centro storico a causa di una diminuita capacità degli artigiani a competere con quello che si avvia a diventare — seppure tra virgolette — il libero mercato delle locazioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiediamo, pertanto, niente di più di quanto viene previsto dalla legge al nostro esame per il settore commerciale. Per la verità gli artigiani potrebbero chiedere ben altro al legislatore, soprattutto alla luce dei risultati della «Visentini-ter», se solo si tiene presente che nei mesi di marzo e di aprile i giovani avviati al lavoro nelle

aziende artigiane sono stati oltre trentamila, che il settore artigianale delle piccole e delle medie imprese rappresenta il 95 per cento del totale e che in alcuni paesi assorbe oltre la metà dell'occupazione.

Il settore artigianale ha, inoltre, un peso rilevante nella creazione del valore aggiunto, che varia dal 35 al 65 per cento. Il comparto artigiano è quindi diventato non soltanto nel complesso dei paesi della CEE, ma anche in Italia, una delle principali forze trainanti dell'economia, ma perchè queste forze possano esprimersi ai migliori livelli, e perchè vada a buon fine lo sforzo che gli artigiani stanno facendo nel coniugare l'innovazione tecnologica con l'occupazione, è necessario che oltre alla soluzione dei problemi dello sviluppo che passano attraverso l'abolizione dell'abusivismo, oltre allo sviluppo di una politica del credito e dei servizi, oltre all'attuazione di una vera riforma previdenziale e tributaria, non venga pregiudicata la sopravvivenza e la continuità delle aziende esistenti, in primo luogo mediante la stabilità dei laboratori.

Tutti questi problemi richiedono certamente una regolamentazione, nonchè tempi lunghi; il comparto artigiano, come quello commerciale, ha però bisogno di certezze immediate soprattutto per quanto riguarda la stabilità che è la premessa per programmare e completare gli investimenti delle

aziende e rimanere al passo con le innovazioni che si sviluppano indipendentemente dagli interventi legislativi.

Per questi motivi ci auguriamo, signor Presidente, che vengano accolti i nostri emendamenti che mirano a creare delle condizioni uniformi e di raccordo tra il comparto artigiano e quello commerciale per un loro armonico sviluppo.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Le Commissioni riunite hanno presentato due emendamenti all'articolo 3, il primo dei quali — l'emendamento 3.1 — tende a sopprimere al comma due, secondo periodo, le parole: «ed al trenta» nonchè le parole: «rispettivamente per i territori del Centro-Nord e del Mezzogiorno». Cosa si è voluto fare con questo emendamento e in base ad un accordo pressochè generale? Si è voluti arrivare ad una formulazione del secondo comma che eliminasse distinzioni, in termini di intervento e di criteri, ai fini dei mutui agevolati e dei contributi in conto capitale e, quindi, ad una operazione che potremmo definire di equilibrio.

L'emendamento 3.2, invece, è sostanzialmente aggiuntivo e tende ad introdurre una modifica rispetto ai criteri già operanti. Al riguardo, vorrei far notare ai colleghi che vi è una certa confusione. Infatti, il Governo si è limitato alla proposta di estendere gli interventi della legge sul credito agevolato al commercio — vale a dire la legge 10 ottobre 1975, n. 517 — non soltanto ai programmi di investimenti e di ristrutturazione nel settore commerciale, ma anche alla acquisizione di immobili. Questo è l'elemento di novità che il Governo ha introdotto nell'articolo 3. Ora, per il settore artigianale possono valere tutte le considerazioni politiche o di priorità di interventi o quelle sugli interventi non effettuati, sulle iniziative che si devono adottare oppure sui sostegni che costituiscono motivo di ritardo e così via. Il dato di fatto, però, qual è? È che nel settore artigianale vi è un intervento diversificato per iniziativa delle regioni, tanto per cominciare, in termini di contributi a sostegno del settore medesimo per impianti, ristrutturazioni e quant'altri; vi è, inoltre, un intervento anche diretto da par-

te della Artigiancassa a sostegno dei contributi all'artigianato. In particolare, l'Artigiancassa opera già intervenendo a sostegno dei crediti ai contributi per l'acquisizione di immobili per gli artigiani. Ora, qual è il problema che nasce? È che, in effetti, il limite del fido è abbastanza basso (circa 120 milioni) e tale, quindi, da non rendere possibile una iniziativa, un'azione diffusa ed efficace ai fini dell'acquisizione di immobili per gli artigiani.

Ecco perchè l'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite, si limita non già ad estendere — perchè di questo non si tratta — bensì ad elevare, raddoppiandolo (ed è questa una proposta concreta), il limite massimo del fido previsto dalla legge n. 949 del 1952 sull'Artigiancassa. Mi sembra quindi che possano essere fugate preoccupazioni e perplessità circa una modifica dell'impostazione del Governo, il cui elemento di novità consiste nello stabilire che per il commercio — cosa che non era stata fatta finora — si estende un intervento, finora limitato alla ristrutturazione e alla programmazione degli investimenti nel settore, anche all'acquisizione di immobili. Per l'artigianato si mantiene dunque questa possibilità di intervento e si innalza il limite massimo del fido raddoppiandolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.3. Infatti, se interpreto correttamente la volontà dei presentatori, con tale proposta di modifica si vuole estendere ad altri settori la legge n. 517 del 1975, che, come ripeto, è una legge sul credito agevolato al commercio. Vi sono anche norme sul credito agevolato all'industria e all'artigianato, regolate da legislazioni diverse. Ora, estendere la legge sul credito agevolato al commercio anche a questi settori mi sembra improprio e sbagliato. La mia non è quindi una motivazione di diniego, dato che già altre leggi operano a favore di questi settori.

Poichè ci si riferisce all'articolo 27 della

legge n. 392 del 1978, è bene sottolineare che tale articolo individua, ai fini della caratterizzazione delle locazioni e delle sublocazioni, i settori industriale, commerciale ed artigianale. Ora, poichè i settori commerciale ed artigianale — in modo soddisfacente o in modo insoddisfacente — sono già coperti da leggi di intervento creditizio e finanziario, sorge il problema, ai fini dell'acquisizione degli immobili, di far intervenire la legge sul commercio per il settore di propria competenza. Pertanto, ribadisco il mio parere contrario.

L'emendamento 3.5, a quanto mi sembra di capire (e del resto era già stato presentato alle Commissioni riunite), tende a ridurre il periodo di tempo per un verso da 10 anni a 5, e quindi questo determina una dilatazione dell'intervento nella direzione dell'acquisizione degli immobili; lo restringe per altro verso nell'individuazione della prospettiva di escludere la grande distribuzione. (*Interruzione del senatore Lotti Maurizio*).

Devo dire di essere contrario all'emendamento, mentre sono favorevole ai criteri che sono oggetto del decreto che il Ministro dell'industria dovrà fare (e che sono demandati all'articolo 3 del decreto). È ovvio che in quel decreto vi saranno priorità e criteri orientativi per l'intervento della legge, e mi pare quindi che ci si possa affidare poi al Governo, magari con un ordine del giorno, per orientarlo verso interventi che siano privilegiati nei riguardi della piccola e media distribuzione.

Sull'emendamento 3.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, il parere è contrario in quanto abbiamo un'impostazione del tutto diversa. Sull'emendamento 3.1 ho già detto, illustrandolo, che il parere è ovviamente favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6 presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, esprimo parere contrario per le stesse ragioni per cui ho espresso parere contrario per l'emendamento 3.5. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6/1...

BAIARDI. Signor Presidente, prima che si prosegua con l'espressione dei pareri, vorrei precisare che l'emendamento 3.6 da

noi presentato deve intendersi a questo punto corretto con la sostituzione delle parole «5 anni» con le altre «10 anni» di cui all'emendamento 3.6/1: tale subemendamento viene ritirato.

SPANO ROBERTO, *relatore*. Sostanzialmente il senatore Baiardi intende accogliere del tutto l'emendamento da me proposto in sede di Commissioni riunite?

BAIARDI. Potrebbe essere il contrario!

SPANO ROBERTO, *relatore*. Non credo; per correttezza storica è proprio come dico io. La genesi storica corrisponde alla mia interpretazione!

BAIARDI. Era già corretto in precedenza!

SPANO ROBERTO, *relatore*. No, nel testo da me proposto risulta «5 anni», e quindi se la correzione avviene adesso è perchè ci si vuole adattare al testo già approvato dalle Commissioni riunite. Il mio parere sulla seconda parte dell'emendamento 3.6, cioè sul comma 2-ter, è favorevole; mentre ritengo del tutto inutile la proposizione della prima parte, il comma 2-bis, dello stesso emendamento. È ovvio che il parere favorevole alla seconda parte dell'emendamento 3.6 coincide con il parere favorevole all'emendamento 3.2 delle Commissioni riunite poichè, a questo punto, i due emendamenti sono identici.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 3.3, 3.5 e 3.4. Sull'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite, il Governo si rimette all'Assemblea, anche perchè le motivazioni non sono ben chiare; non si capisce bene perchè si è voluto modificare il testo del Governo che prevedeva una differenziazione di valutazione, e soprattutto di benefici, per quanto riguarda il Nord e il Mezzogiorno del paese, per cui — ripeto — il Governo si rimette all'Assemblea, pregando allo stesso tempo i relatori di fornire una spiegazione più chiara.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6,

così come testè modificato dal senatore Baiardi, il Governo ha la stessa posizione espressa dal relatore, ed è quindi contrario alla prima parte dell'emendamento, il comma 2-bis, e favorevole alla seconda parte, il comma 2-ter.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pollidoro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, mi dispiace che, mentre sull'emendamento 3.3 è stato in qualche modo motivato il parere negativo espresso dal relatore Spano (parere che, peraltro, non ha tenuto conto dello scopo dell'emendamento che era quello di estendere a tutte le categorie i benefici, utilizzando i fondi preesistenti per le varie categorie e lo stesso relatore sa bene — l'ha ricordato lui stesso — che per determinate categorie i fondi esistenti non prevedevano l'acquisto dell'immobile), sull'emendamento 3.4 il parere negativo non ha ricevuto alcuna spiegazione. Lo scopo dell'emendamento 3.3 era proprio quello di evidenziare che veniva estesa la concessione di finanziamenti agevolati di contributi in conto capitale a tutte le categorie, utilizzando i fondi esistenti (che non sono solo quelli indicati nell'articolo 3, in quanto si può disporre anche del fondo per l'artigianato) per l'acquisto di immobili.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, non abbiamo avuto neanche la soddisfazione di avere la motivazione del parere nega-

tivo, anzi, abbiamo sentito dire che tale emendamento era stato proposto anche in Commissione, senza che nessuno si sia accorto che quel testo era diverso. Con questo emendamento, infatti, noi abbiamo proposto di applicare il prezzo dichiarato dalle parti non *tout court*, ma soltanto allorchè esso non sia superiore a quello risultante dal valore preso come imponibile per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Nel caso in cui esso sia superiore, non solo non abbiamo proposto di non concedere il contributo o il finanziamento, ma neanche di prendere il prezzo come base: in questo caso occorre la perizia dell'istituto mutuante.

Questo era il senso dell'emendamento che abbiamo presentato in Aula e che era diverso da quello presentato in Commissione. Il relatore però non solo non si è degnato di dare alcuna motivazione al suo parere contrario, ma non si è neanche accorto che il testo sottopostogli era diverso da quello presentato in Commissione. Noi però, pur sapendo che l'emendamento non sarà approvato dall'Assemblea, vista la poca attenzione che viene dedicata ai nostri emendamenti, voteremo ugualmente a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

POLLASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto soprattutto per fornire una precisazione, alla luce

del parere contrario espresso dal relatore, senatore Spano, almeno per quanto riguarda il primo capoverso, da lui considerato come una proposta inutile. Ebbene, io vorrei richiamare l'attenzione del senatore Spano e dei colleghi sul fatto che con questa nostra proposta intendiamo parificare gli artigiani ai settori commerciali, con l'abbassamento del contributo interessi sul tasso di riferimento. Pertanto, non si tratta di norme inutili, bensì di ridurre ulteriormente il contributo interessi per le aziende artigiane, che già godono di agevolazioni con la legge sull'Artigiancassa, — così come è previsto in questo decreto nei confronti della legge n. 517, che opera nel settore commerciale — per un ulteriore abbassamento del tasso di interesse pari al 15 ed al 20 per cento.

In poche parole, se noi inseriamo questo capoverso nel decreto e successivamente si dice che le suddette somme sono destinate a poter fare usufruire dei crediti agevolati a questi tassi di interesse, questo significa che anche per gli artigiani, per l'acquisto di immobili, se in locazione da oltre dieci anni (noi diciamo cinque, ma avevamo modificato a dieci anni proprio per venire incontro a questi soggetti, come già si è espressa la Commissione), l'abbassamento del tasso di interesse rispetto al tasso di riferimento deve essere ulteriormente operato, così come il decreto prevede per la legge n. 517 per il settore commerciale.

Non si tratta di una norma inutile; si tratta di far godere di un ulteriore abbassamento del tasso di interesse anche le imprese artigiane, così come il decreto prevede un abbassamento ulteriore rispetto alla legge n. 517 che opera nel settore commerciale: un abbassamento, ripeto, del 15 e del 20 per cento.

È per questi motivi che insistiamo nell'emendamento, chiedendone la votazione per parti separate nel senso di mettere in votazione il comma 2-bis, così come ho cercato di illustrarlo come norma non inutile, ma sostanzialmente innovativa, rispetto al 2-ter che è invece lo stesso testo delle Commissioni riunite, per cui chiedo di fare una unica votazione per il comma 2-ter dell'emendamento 3.6 e per l'emendamento 3.2.

BAIARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIARDI. L'emendamento 3.6 dovrebbe inserire i due nuovi commi non dopo il secondo, ma dopo il primo comma. Forse per questo motivo è sfuggito al relatore il collegamento che adesso è stato illustrato dal senatore Pollastrelli.

SPANO ROBERTO, *relatore*. Infatti il collegamento, così come lo avete delineato, non c'è.

PRESIDENTE. Allora, senatore Baiardi, lei propone di modificare il riferimento di cui alla rubrica, nel senso che l'emendamento inserisce dopo il primo comma due nuovi commi 1-bis e 1-ter?

BAIARDI. Esatto, è così: diventano commi 1-bis e 1-ter.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.6, nella nuova formulazione.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Devo dire francamente di essere molto perplesso. Mentre la considerazione che sta facendo adesso il collega Baiardi mi da motivo di riflettere, la considerazione che ha fatto prima il senatore Pollastrelli non mi convince che in questo modo andiamo ad abbassare i criteri per i riferimenti dei tassi. Non mi convince nel senso che con il secondo comma agiamo per quanto riguarda la legge n. 517. In effetti, se la norma si mette a ridosso del primo comma e poi segue il dispositivo del secondo, si può interpretare che essa agisca e sulla n. 517 e sulla n. 949; ma nell'altro caso certamente no. Quindi non è che io non avessi capito: così come era disposto era così.

Però qui mi rimetto al Governo perchè in effetti c'è una modificazione. Prima ho dichiarato che nelle proposte emendative non c'era modificazione rispetto alla impostazione del Governo nè distorsione delle leggi esistenti, perchè l'impostazione del

Governo per il commercio veniva mantenuta valida, così come quella per l'artigianato determinata dalla legge n. 949 e successive modificazioni: si modificava solo il livello massimo di fido.

Mantengo quindi le considerazioni che ho espresso prima in sede di parere. Adesso sorge un problema che io colgo perchè c'è questa collocazione nel testo che modifica le cose. Quindi mi rimetto al Governo per le valutazioni che esso può fare.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo rimane contrario al primo comma e favorevole al secondo comma.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, io mantengo comunque il parere favorevole al secondo comma dell'emendamento 3.6 che, se collocato dopo il comma 2, coinciderebbe con l'emendamento 3.2 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 3.2 presentato dalle Commissioni riunite continua ad inserire il nuovo comma dopo il comma 2?

SPANO ROBERTO, *relatore*. Sì signor Presidente.

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, con la precisazione del senatore Baiardi il primo capoverso «2-bis» va inteso come «1-bis» nel senso che inserisce il nuovo comma dopo il comma 1. Il secondo capoverso intendiamo invece mantenerlo come aggiuntivo di un comma dopo il comma 2, in modo da farlo coincidere con quello presentato dalle Commissioni riunite. Ribadiamo la richiesta di votazione per parti separate dall'emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Il Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli in tutte e due le parti.

Abbiamo cercato di affermare con un nostro emendamento un criterio generale, cioè quello di enunciare il principio che tutte le categorie economiche potessero attingere, anche per l'acquisto degli immobili, ai fondi esistenti per le varie attività industriali, artigianali e commerciali. Quel nostro emendamento non è stato approvato; ci troviamo però concordi sul fatto che almeno ci sia per la categoria degli artigiani un esplicito riconoscimento con un richiamo ad un fondo che pare abbia effettivamente la disponibilità di mezzi per finanziare queste operazioni, cosa non altrettanto sicura per il fondo previsto per i commercianti.

Comunque siamo favorevoli anche alla prima parte dell'emendamento del senatore Pollastrelli, oltre che alla seconda parte.

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, nonostante le perplessità del relatore, senatore Spano, e del Governo, credo che le considerazioni fatte dal senatore Pollastrelli possano essere da me condivise. Pertanto annuncio il voto favorevole anche alla prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore

Pollastrelli e da altri senatori nel testo modificato, identico all'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

« 1. I Comuni possono stabilire, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici e alle botteghe artigiane insediati nel centro storico, in relazione all'impatto ambientale esercitato da ciascuna attività, voci merceologiche specifiche, indipendentemente dalle tabelle merceologiche di cui all'articolo 37, terzo comma, legge 11 giugno 1971, n. 426, o dalle categorie di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, legge 14 ottobre 1974, n. 524, e in deroga alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, e comunque in sede di vidimazione, i comuni devono rilasciare un'autorizzazione ai suddetti esercizi e botteghe artigiane che specifichi il contenuto dell'attività esercitata.

2. Sempre limitatamente agli esercizi insediati nei centri storici il cambiamento della destinazione d'uso commerciale può essere autorizzato dal comune, sentito il parere della Soprintendenza ai beni architettonici.

3. I comuni, con apposita delibera, possono stabilire i perimetri dei centri storici ai fini della presente legge; in assenza della suddetta delibera si intende per centro storico quello delimitato dalle norme urbanistiche o ai fini dell'applicazione dell'equo canone ».

3.01 VENANZETTI, COVI, CARTIA

Art. 3-ter.

« 1. I Comuni possono stabilire, limitatamente al centro storico, di assoggettare a

particolare autorizzazione amministrativa, in relazione alla conservazione delle attività tradizionali, le nuove attività commerciali esercenti pubblici esercizi e le botteghe artigiane della ristorazione (pizzerie, rosticcerie, gelaterie) nonchè il cambiamento di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività commerciali e artigianali, sentito il parere della Commissione edilizia integrata da un rappresentante della Soprintendenza ai beni architettonici.

2. I Comuni con apposita delibera possono stabilire i perimetri dei centri storici ai fini della attuazione del presente articolo ».

3.04 LIBERTINI, POLLASTRELLI, MAFIOLETTI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, BAIARDI, VISCONTI, BISSO

Art. 3-quater.

« 1. Con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere del Comune, può essere dichiarato l'interesse culturale di locali pubblici e privati, nei quali si eserciti un'attività commerciale od artigiana avente ad oggetto cose di interesse storico, artistico, librario ed ambientale.

2. Gli immobili debbono essere compresi nelle zone indicate nella lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ovvero compresi nei centri storici o nei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè ai sensi dell'articolo 41-*quinqies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

3. Limitatamente agli esercizi insediati nelle zone di cui al precedente comma il cambiamento della destinazione d'uso commerciale può essere autorizzato dal Comune, su conforme parere del Ministro dei beni culturali ed ambientali ».

3.08 SPANO Roberto

Art. 3-quinquies.

« 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

" *m*) l'indennità dovuta a titolo di perdita di avviamento, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che sia stata corrisposta a seguito della cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata. La deduzione spetta in ragione di un terzo per l'anno in cui la predetta indennità viene corrisposta e per ciascuno dei due anni successivi a condizione che il contribuente indichi, nella dichiarazione annuale, le generalità complete del soggetto percepente e dichiarare di aver definitivamente risolto il contratto di locazione con la parte percepente l'indennità stessa " ».

3.0.2 POLLASTRELLI, LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BAIARDI, FELICETTI, PETRARÀ, POLLIDORO, VITALE, BONAZZI

Art. 3-*sexies*.

« All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

" *m*) l'indennità dovuta a titolo di perdita di avviamento, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che sia stata corrisposta a seguito della cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata. La deduzione spetta in ragione di un terzo per l'anno in cui la predetta indennità viene corrisposta e per ciascuno dei due anni successivi a condizione che il contribuente indichi, nella dichiarazione annuale, le generalità complete del soggetto percepente e dichiarare di aver definitivamente risolto il contratto di locazione con la parte percepente l'indennità stessa " ».

3.0.6

SPANO Roberto

Art. 3-*septies*.

« 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

" *b*) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, nonché della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni " ».

3.0.3

POLLASTRELLI, POLLIDORO, LOTTI, Maurizio, FELICETTI, PETRARÀ, VITALE, BONAZZI, BAIARDI, MARGHERI

Art. 3-*octies*.

« 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19 nonché della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni " ».

3.0.7

SPANO Roberto

Art. 3-*novies*.

« 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 31 dicembre 1986.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 1° luglio 1986, n. 312 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° gennaio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1983;

b) dal 31 marzo 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1984;

c) dal 31 maggio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1985;

d) dal 31 luglio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente al 1º gennaio 1986.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, n. 1, limitatamente all'uso abitativo, 2, 6, 7 e 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'articolo 3, primo comma, nn. 2, 4 e 5, del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

4. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 settembre 1987 ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 6.

5. La disposizione di cui al precedente comma 4 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

6. I soggetti di cui ai precedenti commi 4 e 5 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori ».

3.0.5 LIBERTINI, LOTTI Maurizio, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, ANGELIN, RASIMELLI, GRECO, POLLASTRELLI

Art. 3-decies.

« 1. Ai contratti di cui agli articoli 67, 70 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni, si applicano gli articoli 38, 39 e 40 della citata legge.

2. Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione per i contratti previsti dall'articolo 67 nei casi di attività che non comportino contatti diretti con

il pubblico degli utenti e dei consumatori, e dall'articolo 70 della legge 27 luglio 1978, n. 392, al conduttore è dovuta la corresponsione di una somma non inferiore a 12 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche a titolo di concorso nelle spese e negli altri oneri sopportati a causa della cessazione della locazione ».

3.0.9 SPANO Roberto, SCEVAROLLI

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta di questa mattina sono stati dichiarati improponibili gli emendamenti 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8 e che l'emendamento 3.0.9 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.2 è identico all'emendamento 3.0.6 presentato dal senatore Spano.

Con questo emendamento intendiamo soprattutto permettere ai piccoli proprietari privati, che corrispondono ai conduttori l'indennità di avviamento, l'indennità relativa per perdita di avviamento commerciale, la deducibilità della indennità corrisposta dal reddito complessivo, se questa indennità non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarli.

Questa proposta va anzitutto nella direzione di una maggiore trasparenza, creando un conflitto di interessi fra il proprietario dell'immobile ed il conduttore e quindi fra colui che corrisponde l'indennità e colui che la riceve. A tale maggiore trasparenza potrà rispondere un maggior gettito per l'erario.

La nostra proposta vuole anche muoversi sul piano di una maggiore giustizia fiscale perchè, mentre per la grande proprietà, soprattutto per quella costituita dalle società immobiliari, l'indennità corrisposta per perdita di avviamento commerciale è già oggi una componente negativa del reddito per cui viene detratta dai ricavi, quindi detassata, per la piccola proprietà, cioè per

la miriade dei piccoli proprietari, l'eventuale esborso della indennità per perdita dell'avviamento commerciale, in base alla attuale normativa fiscale, non è previsto che venga dedotto dal reddito complessivo.

Si tratta dunque di una proposta che tende ad assicurare maggiore trasparenza e a limitare le elusioni fiscali da parte del conduttore, altrimenti, non essendoci conflitto di interessi, il conduttore potrebbe trovare un accordo col locatore nel dichiarare una indennità inferiore a quella percepita. Questo potrebbe avvenire soprattutto nella fattispecie del decreto che stiamo discutendo; vogliamo evitare cioè che si ponga in essere un meccanismo surrettizio che porti il proprietario a disdettare più facilmente il contratto nei confronti del conduttore, facilitandolo ai fini fiscali.

Accanto a questo, ripeto, vi è lo scopo di assicurare una maggiore giustizia fiscale equiparando il trattamento al quale già oggi, giustamente, diciamo noi, sono assoggettate le società immobiliari che possono detrarre dai ricavi le somme sborsate per il pagamento dell'indennità, a quello riservato ai piccoli proprietari che attualmente non hanno la possibilità di dedurre queste somme.

Peraltro il meccanismo da noi proposto prevede la dilazione in tre anni per cui anche questa maggiore agevolazione che potrebbe far presumere un'eventuale perdita di gettito per l'erario, a nostro avviso, viene largamente compensata dal fatto che, con l'emendamento successivo, chiariamo, ancora maggiormente rispetto all'attuale normativa fiscale, che l'avviamento commerciale percepito, nel caso della sua perdita, è soggetto a tassazione separata. Siccome questa tassazione avviene in unica soluzione nell'anno in cui l'avviamento commerciale viene percepito e siccome agisce quella caratteristica di maggior trasparenza cui mi riferivo prima, sicuramente l'eventuale perdita di gettito che ci sarebbe nel permettere ai piccoli proprietari di dilazionare nel tempo la deducibilità della corresponsione dell'indennità di avviamento, è compensata sicuramente da una copertura di questo minor gettito e larga-

mente — io dico — superiore alla perdita di gettito che potrebbe derivarne, anche per il fatto che in effetti, con il secondo emendamento, estendiamo la tassazione separata non solo all'indennità prevista nell'iniziale legge n. 392 dell'equo canone, ma anche in tutte le modifiche successive, compresa anche questa del decreto che è al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Pagani, lei ricorderà che questa mattina il suo emendamento 1.22 è stato accantonato. Intende aggiungere qualche ulteriore considerazione?

* **PAGANI MAURIZIO.** Signor Presidente, nella sua finalità, al di là delle modalità tecniche, peraltro giustificate, che vengono proposte dagli emendamenti del senatore Pollastrelli ed altri e del senatore Spano, lo spirito era il medesimo, cioè quello di far sì che non avvenisse una doppia tassazione su questa indennità di fine locazione.

Ritengo dunque di potermi associare agli emendamenti del senatore Pollastrelli e del senatore Spano e prego, ove non vi sia nulla in contrario, di considerarli sottoscritti anche da me e, in conseguenza, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3.0.2, identico all'emendamento 3.0.6, presentato dal senatore Spano.

LIPARI, relatore. È appunto questo che determina, per parte mia, una certa situazione di imbarazzo. A titolo personale pregherei il collega Spano di ritirare l'emendamento, perchè, se noi operiamo come ormai si tende a fare nel quadro e nella logica della legge finanziaria, con provvedimenti di questo genere, che nascono dalla necessità determinata da un intervento della Corte costituzionale, è impensabile incidere con un effetto che determina un minor gettito di tipo tributario.

Le considerazioni che questa mattina ci ha fatto a nome della 5^a Commissione il

senatore Covi finiscono per diventare sostanzialmente preclusive di questi emendamenti. È ovvio che se, invece, il collega Spano non intendesse ritirare il suo emendamento, allora non potrei, anche per la situazione che ci trova qui accomunati in questa identità di ufficio, che rimettermi all'Assemblea, però con una personale e grave preoccupazione per quanto riguarda un decremento di gettito e quindi un'incidenza sulla situazione complessiva della finanza, nel quadro di un provvedimento determinato da una sentenza della Corte costituzionale.

Poichè l'oggetto è identico, pregherei anche gli altri colleghi presentatori di ritirare i loro emendamenti in questo contesto, salvo reinserirli nel contesto della legge finanziaria che sta per ripartire ed avrà un diverso oggetto.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, proprio in funzione del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione, intenderei dare qualche chiarimento sulla questione, affinché non appaia che la posizione negativa del Governo su questi emendamenti è suggerita da chiuso fiscalismo.

Nel sistema vigente la deducibilità di spese ed oneri dal reddito complessivo è normalmente collegata alla natura delle spese, ed è ammessa per quelle spese che si pongono a fronte di atti e negozi dal contenuto socialmente rilevante quali le spese mediche e chirurgiche, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese funebri, i premi assicurativi, le spese scolastiche eccetera. È questo il senso e la portata della legge di delega della riforma tributaria e delle disposizioni del decreto delegato di attuazione che gli emendamenti al nostro esame intendono modificare.

Viceversa, nel caso che stiamo esaminando, la spesa che il locatore affronta per corrispondere l'indennità al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale non può ritenersi una spesa di contenuto socialmente rilevante, della stessa natura di quelle previste nel sistema vigente. Que-

sto tipo di spesa è infatti una vera e propria operazione commerciale diretta ad ottenere un maggiore lucro ed è nella prospettiva dell'ottenimento di questo maggiore lucro che il locatore è disposto a corrispondere un indennizzo; non si vede in forza di quale interesse socialmente rilevante una parte del reddito complessivo del locatore debba essere sottratto alla imposizione.

Non si può neanche osservare che quella parte del reddito verrebbe tassata in capo a colui che percepisce l'indennità, intanto perchè diverse sono le condizioni soggettive dei contribuenti e l'ammontare dei rispettivi redditi e quindi diversi gli effetti rispetto alla tassazione. Credo che sotto questo punto di vista vada ricordato il parere della Commissione bilancio che ha dato rilievo alla diminuzione di gettito che ne deriverebbe.

Se questi emendamenti venissero approvati verrebbe capovolto l'intero sistema delle deduzioni dal reddito complessivo previsto dalla riforma tributaria e si costituirebbe un precedente assai significativo per cui anche il vantaggio che potrebbe derivare — come segnalava il senatore Pollastrelli — dalla realizzazione di un conflitto di interessi che determinerebbe una maggiore trasparenza, un aspetto che attiene all'accertamento, non sarebbe compensativo della violazione del principio che con questo emendamento si opererebbe.

È per questi motivi che il Governo prega i presentatori di questi emendamenti di ritirarli, un invito che è rivolto soprattutto a quelle parti politiche che hanno sempre contrastato la dilatazione dell'area delle esenzioni, delle agevolazioni e delle elusioni di imposta, quale si verificherebbe nel caso in esame.

PRESIDENTE. Senatore Pollastrelli, ascoltati il relatore e il rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

POLLASTRELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Credo di aver già risposto al parere espresso dalla Commissione bilancio in merito ad una presunta non copertura dell'emendamento 3.0.2, con l'illustrazione dell'emendamento stesso. Desidero tuttavia ritornare sull'argomento per chiarire ulteriormente, anche in modo sintetico, che a nostro avviso con questa proposta — mettendo in conflitto l'interesse delle parti — automaticamente faremmo emergere quella che oggi è, nella stragrande maggioranza di queste fattispecie, l'occultazione di parte dell'indennità percepita dal conduttore. Quindi, con questa operazione di trasparenza, si garantisce un maggior gettito all'erario.

Ripeto quello che ho già detto nell'illustrazione dell'emendamento: si tratta di un maggior gettito anche qualora si consideri l'estensione, comunque parziale, della detassazione a quei piccoli proprietari ai quali oggi, essendo privati cittadini e non esercitando istituzionalmente un'attività commerciale (come nel caso, che ho citato, non solo delle società immobiliari ma anche delle compagnie di assicurazione), è già consentito questo tipo di deducibilità. Infatti, nell'ambito della gestione della propria impresa la corresponsione di una indennità di perdita di avviamento commerciale nei confronti di propri inquilini conduttori esercenti un'attività commerciale o artigiana costituisce un costo negativo del reddito che viene detratto dai ricavi e si ripercuote quindi automaticamente — ed in modo negativo — sul reddito dichiarato.

Pertanto, l'estensione che si propone, anche se facesse perdere qualcosa all'erario, per la trasparenza che ne deriverebbe non necessiterebbe, a nostro avviso, di alcuna copertura, nel senso che non determinerebbe un minore gettito. Inoltre, si tratta di una misura di giustizia e di equità fiscale, dato che oggi vi è una disparità di trattamento tra i cittadini. Riteniamo quindi che, soprattutto per la piccola proprietà, la

corresponsione di una indennità di perdita di avviamento commerciale nei confronti di un terzo sia sempre una corresponsione di denaro e, di conseguenza, una diminuzione del proprio reddito complessivo imponibile di cui va tenuto conto e che deve essere resa deducibile dal reddito stesso.

Circa le considerazioni del Governo in merito al fatto che non si tratterebbe di spese socialmente utili (nell'ambito dell'articolo 10, relativo agli oneri deducibili), mi limito a far rilevare, al di là delle sottigliezze che il Governo ha voluto introdurre, che ci si dovrebbe spiegare per quale motivo sarebbero socialmente utili le deducibilità delle società immobiliari e delle compagnie di assicurazioni, mentre non sarebbe socialmente utile la deducibilità dal reddito complessivo dell'indennità per perdita di avviamento di un privato cittadino o di un proprietario nei confronti del proprio conduttore esercente un'attività commerciale. Mi sembra si tratti di una evidente contraddizione in termini e per questo insistiamo per la votazione degli emendamenti che abbiamo presentato.

BASTIANINI. Signor Presidente, vorrei sapere quale atteggiamento intenda assumere il senatore Spano: se, cioè, intende mantenere l'emendamento che è stato da lui stesso presentato.

SPANO ROBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Sono molto combattuto, signor Presidente. Intanto, vorrei fare una prima considerazione. La Commissione bilancio ha trasmesso un parere che non credo corrisponda esattamente al tipo di proposta complessiva avanzata sia da me che dai senatori comunisti. Capisco quel parere in riferimento all'emendamento presentato dal senatore Pagani, che si limitava a suggerire una operazione di detraibilità della corresponsione di un'indennità di perdita di avviamento commerciale, dato che si era in presenza di una minore

entrata di cui non era stata individuata la copertura. L'emendamento che ho presentato io, però — e mi riferisco in particolare all'emendamento 3.0.6, anche se le mie osservazioni hanno un senso soprattutto se congiunte al successivo emendamento 3.0.7 —, tende a proporre un'operazione che da una parte è di detraibilità e dall'altra è di emersione e di tassazione di chi percepisce l'indennità. Quindi, per dirla con un gergo automobilistico, è un'operazione di «taccopunta», dove l'entrata diminuisce per un verso, ma aumenta ed emerge per un altro.

La valutazione quantitativa di questa operazione è perciò difficile, e mi rendo conto che nè io nè altri colleghi possiamo farla, però che non ci sia copertura in termini assoluti non mi sembra. Del resto, la posizione del Governo mi soccorre in questo, perchè il parere negativo del Governo si appunta molto alla conservazione e preservazione di un principio generale che, nel caso venisse violato, determinerebbe degli sconquassi inenarrabili. Credo che ci sia un'enfatizzazione eccessiva, e mi sembra che questa riforma fiscale — e qui entriamo in un altro argomento — attuata con legge del 1972, abbia dato non buone prove di sè, senza poi parlare del confronto con il passato, e che in effetti l'elusione la si combatte proprio rendendo più trasparente il tutto.

Devo dire che sistemi fiscali molto più avanzati e moderni del nostro hanno reso emergenti le detraibilità e deducibilità di molte delle poste corrisposte dai contribuenti, mentre da noi si continua a considerare — e purtroppo, ma anche con un certo piacere, nello stesso tempo, sono d'accordo con molte considerazioni fatte dal senatore Pollastrelli — il rischio di pericoli futuri, senza rendersi conto che il pericolo è permanentemente incombente e si realizza. Le zone di evasione e di erosione sono consistenti.

La proposta andava proprio nella direzione di ridurre tale situazione, di determinare un certo alleggerimento per chi da una legge è costretto a corrispondere un'indennità, a volte anche consistente, e nello stesso tempo di far pagare coloro che la ri-

cevono. Si trattava quindi di un'operazione equilibrata. Mi rendo conto di essere fortemente impreparato ad affrontare una discussione generale di fondo in questo momento su una questione riguardante questo principio così sacro ed inviolabile, ma dico che per la politica delle finanze — e spero che quando arriverà il momento ci sarà la possibilità di discuterne in questo Parlamento — occorrerà discutere a fondo cosa ci sia in effetti di inviolabile e cosa celi, in effetti, l'invioabilità: non cela certo la volontà del legislatore, nè dell'Esecutivo, ma i reali comportamenti e i reali risultati della legge di riforma fiscale.

Quindi, molto combattuto e molto confuso, voglio dire che mi sembra che il Governo abbia perso un'occasione buona per dichiararsi favorevole ai correttivi contenuti nelle proposte da me presentate e me ne dispiaccio. Voglio sommessamente informare il Governo che questa è per me una questione sospesa e solo per un motivo di opportunità ritiro l'emendamento 3.0.6 e anche l'emendamento 3.0.7, ma il Governo se li vedrà riproporre, in termini più organici, su tutta la politica fiscale riguardante la politica abitativa ed edilizia sulla quale il Governo è latitante, ed è bene che su questo si faccia un punto, una benedetta volta, nelle Commissioni o in Aula.

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, le perplessità che i liberali avevano sull'intero provvedimento, che reca la firma di un Ministro liberale solo perchè contiene una norma che utilizza fondi di una legge di gestione del Ministero, e non certo per i principi che ispirano il provvedimento stesso, provvedimento che esce peggiorato — a nostro avviso — dalle modifiche apportate dalla Commissione e dall'Aula, trovano puntuale riscontro negli equivoci che accompagnano la discussione sugli emendamenti presentati dal senatore Pollastrelli e dal senatore Spano, ritirato quello proposto

dal senatore Spano, ma mantenuto quello proposto dal senatore Pollastrelli, che dimostrano come, quando si abbandona la strada del riferimento al mercato in una materia che in tutte le sue componenti vi fa riferimento, si metta in moto una specie di scaricabarile, per cui a subirne le conseguenze sono spesso categorie non colpevoli e poi, semmai, lo Stato, costretto ad un provvedimento di tassazione. Siccome a noi sembra che l'emendamento in questione, che certo suscita le preoccupazioni sia riguardo alla copertura che riguardo alla violazione di un principio di fondo come è stato ricordato, faccia però qualche giustizia rispetto alle molte ingiustizie contenute nel provvedimento, che scarica un problema sociale da una categoria sociale all'altra, noi lo voteremo. Se esso sarà accolto, noi ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge di conversione nel suo complesso; se verrà respinto, voteremo contro il provvedimento di legge di conversione del decreto-legge.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, io non riuscirò mai a convincermi del fatto che principi elementari di chiarezza possano essere soffocati da successive sovrapposizioni e superfetazioni, per giungere ai parossismi del nostro sistema fiscale. Sono rimasto infatti molto meravigliato dalle dichiarazioni del Sottosegretario il quale dice che andremmo ad incrinare un principio basilare. A me pare, sommessamente, che il principio basilare di giustizia, cui dovrebbero ispirarsi tutte le leggi, lo andiamo ad incrinare nel momento in cui non ammettiamo che possano essere detraibili dalle denunce dei redditi cifre per le quali vengono pagate già le imposte. Ammettendo questo principio e ragionando sul filo del buon senso, che troppe volte perdiamo, noi andiamo a imporre una doppia tassazione a queste indennità. Infatti, non ammettendo che il locatore proprietario possa

detrarre questa spesa, che sostiene per l'esercizio dei diritti di proprietà, evidentemente andiamo a tassarla, anche se come reddito occulto. Imponendo poi di tassare — come è giusto — l'indennità che percepisce l'inquilino, tassiamo la stessa cifra due volte. Questo mi sembra un principio assolutamente elementare che nessuna sovrapposizione può cancellare e credo quindi che ciò non sia giusto.

Ora io posso capire che vi siano da parte del sistema fiscale delle difficoltà, ma, a mio parere, gli emendamenti presentati dai senatori Spano Roberto e Pollastrelli le superavano. Pertanto, per parte mia e del Gruppo che rappresento, vi sono grosse perplessità a votare favorevolmente in quanto andiamo ad infrangere un principio di giustizia elementare e di chiarezza, che è un altro requisito essenziale che deve essere presente. La gente infatti deve capire le leggi e non credo che parlare di finalità sociali della spesa eccetera, come ha fatto il Sottosegretario, sia un principio così evidente e comprensibile. Io mi permetto di dire che non l'ho affatto capito, anzi penso che in proposito vi sarebbe molto da discutere.

Pertanto, avanzo la seguente proposta: se effettivamente vi sono difficoltà per il sistema fiscale ad introdurre in questo momento questa norma, l'emendamento venga trasformato in un ordine del giorno che inviti il Governo ad adeguarsi ed a rimuovere quella che ritengo sia una palese ingiustizia. Quindi, la proposta che avanzo è di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore dell'emendamento proposto dal relatore Spano e dal senatore Pollastrelli. Mi pare che si sia dimenticato, nel corso dell'esame, che questo emendamento ha funzione e contenuto essenzialmente riparatori.

In effetti, quella che il locatore è chiamato a rimborsare all'inquilino è una somma corrispondente a canoni locatizi che egli ha percepito in passato, e che, nella migliore delle ipotesi per lui, sono parametrati esattamente, in caso di escomio determinato da ragioni di improrogabile necessità e di urgenza, a quanto è stato effettivamente percepito.

In altri termini, il locatore viene chiamato a restituire all'inquilino canoni che ha già percepito in passato e sui quali ha già pagato l'imposta progressiva sul reddito. Il risultato dell'operazione è, a mio parere, una violazione clamorosa del principio costituzionale previsto dall'articolo 53. Una prima volta infatti non lo si ammette al rimborso, la seconda volta lo si è già tassato in precedenza; egli cioè viene a rimborsare somme che ha percepito soltanto in parte perchè una parte di esse sono andate all'erario. Questo non lo si è sottolineato con la dovuta forza e, d'altro canto, il percettore ha già dedotto questi canoni dal proprio reddito di impresa e deducendoli viene chiamato a tassare questa nuova entrata sulla base di un principio di tassazione separata che non rispecchia il principio della capacità contributiva.

Quanto tutto questo sia rispettoso del principio secondo il quale ciascuno deve pagare le imposte secondo la propria capacità contributiva è tutto da dimostrare. E che cosa c'entri tutto questo con il principio della esigenza di trovare fondi di bilancio per rimborsare somme percepite indebitamente dallo Stato mi sembra ancora tutto da dimostrare.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Prendo la parola per dare una precisazione in ordine al parere che ho reso questa mattina a nome della Commissione bilancio. Quando il senatore Spano dice che la Commissione bilancio non ha tenuto conto degli emendamenti 3.0.3, del senatore Pollastrelli e di altri senatori, e 3.0.7, dello stesso senatore Roberto Spano,

che prevedono la tassazione a carico del percipiente delle indennità di avviamento, fa riferimento a qualche cosa che abbiamo preso in considerazione nel valutare il complesso degli emendamenti. Qui si prevede che la tassazione avviene ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, cioè avviene per tassazione separata, il che porta a una tassazione inferiore.

POLLASTRELLI. No, questo è come era prima, come è sempre stato: non è una innovazione.

COVI. Quindi c'è sicuramente una perdita di gettito, perchè da un lato si prevede la deduzione integrale della indennità di avviamento pagata nell'esercizio e dall'altro lato si prevede una tassazione separata.

POLLASTRELLI. Non è una innovazione: è sempre stata una tassazione separata.

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Nonostante le precisazioni del senatore Covi, io resto della convizione che le motivazioni addotte per ultimo dal senatore Pintus siano validissime e costituiscano veramente la difesa di una giustizia anche fiscale. Neanche le controdeduzioni dell'onorevole Sottosegretario mi hanno convinto. Quindi voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pollastrelli, dopo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento, insiste per la votazione?

POLLASTRELLI. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

È approvato.

ALIVERTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.3.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LIPARI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario per le ragioni già illustrate questa mattina dal rappresentante della Commissione bilancio.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha nulla da osservare salvo che fa rilevare l'opportunità di depurare l'emendamento delle parole: «della legge 27 gennaio 1963, n. 19, nonchè» in quanto sul punto la legge 27 luglio 1978, n. 392, ha assorbito le disposizioni della precedente legge n. 19 del 1963.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, con le sue modifiche risolve il problema della copertura finanziaria?

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. E allora, onorevole Sottosegretario, che cosa dice per quanto riguarda la copertura finanziaria?

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda questo aspetto sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.7 è stato ritirato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. La mia dichiarazione di voto sarà molto breve anche perchè comprendo la stanchezza dei colleghi che hanno dovuto sobbarcarsi una impegnativa giornata di lavoro. Tanto per essere concre-

to, mi riferisco subito ad un intervento fatto questa mattina, per conto del Governo, dal sottosegretario Tassone il quale, osservando che il decreto non contiene alcuna norma relativa alla sospensione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad usi abitativi, ad un certo momento ha affermato che questo decreto non avrebbe potuto contenere una norma del genere.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dicevo che ci sono anche proposte di modifica della legge n. 392 presentate dal Governo.

LOTTI MAURIZIO. Io contesto questa affermazione, rispettando ovviamente ma non condividendo il parere del Sottosegretario, per il semplice motivo che con questo decreto si interviene massicciamente sulla legge n. 392 che riguarda l'equo canone. Pertanto, non c'era alcun impedimento alla soluzione del problema degli sfratti relativi alle abitazioni.

Prendiamo atto della decisione del Presidente del Senato di considerare improponibile, in quanto estraneo alla materia, il nostro emendamento volto a colmare questo vuoto gravissimo che abbiamo individuato. Questa presa d'atto però non ci esime dal sottolineare lo scandalo che caratterizza la vicenda degli sfratti relativi ad uso abitativo e che vede centinaia di migliaia di famiglie sottoposte alla minaccia dello sfratto, molto spesso eseguito con l'intervento della forza pubblica, scandalo che consiste nell'inerzia colpevole e irresponsabile del Governo il quale ancora oggi in Aula si è trincerato dietro la possibilità di risolvere il problema con la riforma dell'equo canone.

Credo sia giunto il momento di non prenderci in giro fra di noi: la discussione sulla riforma della legge n. 392 è stata conclusa dall'Assemblea del Senato nell'ottobre 1985; sono trascorsi dieci mesi da allora ed ancora la maggioranza non ha trovato l'intesa sulla proposta da sottoporre al voto dell'Aula. Sono stati dieci mesi di vuoto e di irrisoluzione nei confronti del ruolo di questo ramo del Parlamento. Credo sia

giusto denunciare questo atteggiamento della maggioranza che è offensivo non solo delle legittime aspettative di centinaia di migliaia di cittadini, ma anche del ruolo del Senato stesso.

Il fatto che sia improponibile il nostro emendamento non vuol dire che il Governo non possa deliberare un atto urgente per risolvere questa emergenza. In tal senso mi rifaccio al documento delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL con il quale, ancora una volta, proprio in sede di consultazioni da parte del Presidente incaricato Craxi, si è sottoposto come problema urgente al Governo l'adozione di un decreto per la sospensione e la graduazione degli sfratti. Mi auguro che questo invito unitario dei sindacati, questo invito che ci proviene dai sindaci di tante città italiane e, direi, dalle parti politiche più sensibili ai veri problemi della gente possa essere accolto.

Nel merito del provvedimento in esame credo che lo stesso andamento della discussione, iniziata questa mattina alle 11 e conclusa questa sera alle 19,15 stia a testimoniare lo stato di confusione in cui il Senato ha lavorato, stato di confusione dovuto alla fretta con la quale si è presunto di poter approvare nuove norme relative alle locazioni di immobili adibiti ad usi diversi dalle abitazioni, una fretta che vi ha consigliato male, onorevoli colleghi della maggioranza, e di cui vi assumete l'intera responsabilità perchè da questa fretta deriveranno conseguenze negative delle quali tutti sarete costretti a rendervi conto fra qualche giorno. Anzitutto avete agito in modo da squilibrare i rapporti e la forza contrattuale fra locatore e conduttore ed avete spostato totalmente l'asse, che prima poteva essere favorevole al conduttore, a favore del locatore. In questo modo avete dato una mano alla nuova aggressività che caratterizza la proprietà immobiliare. La Democrazia cristiana, in modo particolare, ha totalmente capovolto nel corso di neanche un anno i propri orientamenti e i propri convincimenti: l'anno scorso era spostata, forse fin troppo, sull'altro piano, oggi ha cambiato completamente opinione e non a

richiesta della Corte costituzionale che aveva suggerito alcune possibilità per porre rimedio alla questione.

Si è trasferita sul conduttore una serie di pesi e di oneri di fronte ai quali i più deboli soccomberanno, si sta facendo il regalo al cosiddetto terziario aggressivo dei *fast-food*, delle banche, degli studi professionali più avviati, un regalo alla grande distribuzione, ai grandi sarti che utilizzeranno pochi metri quadrati del centro di Roma per metterci una vetrina, scacciando il piccolo artigianato, il piccolo bottegaio.

Ho detto già questa mattina che non ci troviamo di fronte ad un mercato perfetto nel quale domanda e offerta si equilibrano: questo è un mercato totalmente imperfetto, la domanda è molto più forte dell'offerta di locali e la domanda stessa al proprio interno è fortemente squilibrata in quanto mai il piccolo artigiano, il piccolo commerciante del centro storico di Roma, di Firenze, di Napoli, di Palermo, di Milano o di qualsiasi altra città potrà reggere alla concorrenza dei potenziali nuovi inquilini cui prima ho fatto riferimento.

Vi è dunque uno stravolgimento sociale ed economico che con questo decreto viene realizzato; i centri storici delle nostre città ne risentiranno in modo decisivo; l'emendamento che in tal senso era volto a proteggere lo *status quo* dei centri storici è stato dichiarato improponibile. Sono meno convinto della decisione del Presidente del Senato di quanto non lo sia con riferimento alla decisione analoga adottata relativamente all'altro emendamento riferito agli usi abitativi; prendo atto della decisione del Presidente, ma è evidente che il Parlamento non potrà, in altra sede, non recuperare il tema della conservazione dell'equilibrio economico, sociale e produttivo delle nostre città.

Io credo che nessuno di voi, a meno che l'aver scelto la strada della difesa degli interessi della grande proprietà immobiliare non vi abbia accecato, voglia trasformare i centri storici in modo tale da renderli irriconoscibili rispetto alla loro tradizione, che è anche espressione di cultura, quella della presenza di attività produttive e quindi della conservazione di attività e di servizi

artigianali e commerciali a favore delle persone. In questo modo, col vostro decreto, avete compromesso e state compromettendo la stabilità e l'insediamento di molte aziende, con conseguenze negative sul piano occupazionale e anche su quello dell'inflazione, perchè a nuovi canoni, così fortemente maggiorati, seguiranno, ovviamente, aumenti di prezzi al consumo.

Di tutto questo vi dovete assumere e vi assumerete per intero la responsabilità. Avete ignorato le nostre proposte, che erano equilibrate, anche in difesa dei piccoli proprietari e l'ultimo emendamento, sul quale tanto si è discusso, aveva proprio questo significato. Non avete tenuto in alcun conto le preoccupazioni che artigiani, commercianti, operatori turistici, organizzazioni sindacali e sindaci vi hanno evidenziato. Nuove difficoltà si abatteranno sui lavoratori autonomi e siete dunque arrivati ad un risultato che questa mattina il relatore, senatore Lipari, ha ben definito dicendo che «in questo decreto vi sono difetti tecnici» e poi affermando in chiusura, rassegnato, che «forse, questa era la scelta meno peggiore che potevamo fare». Avete fatto certamente scelte che vi hanno portato ad una soluzione non positiva e che forse è meno peggiore rispetto ad altre scelte ancora peggiori, ma difficilmente immaginabili.

Il decreto contiene anche un aspetto positivo, lo abbiamo ribadito in sede di discussione generale: si tratta dell'articolo 2 la cui approvazione dà, se non altro, la possibilità di una riflessione tra le parti, in questo caso conduttori e locatori, ma mi auguro anche da parte del Parlamento sulle scelte che avete proposto. Tutto ciò ci consiglia, come avevamo già preannunciato in sede di discussione generale, a confermare la nostra astensione dal voto sul provvedimento.

NOCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista ritiene che l'ap-

provazione da parte del Senato di questo disegno di legge di conversione sia un atto dovuto, in quanto, con un giusto equilibrio, si viene a colmare una lacuna pesante determinatasi in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale.

Dopo quella sentenza, in vacanza di una legislazione appropriata, abbiamo constatato che non si è ritornati ad un libero mercato nel quale tra la domanda e l'offerta poteva svolgersi una libera contrattazione, ma che ci troviamo di fronte ad un mercato selvaggio: da parte della proprietà vi era una vera e propria imposizione con richieste di aumento dei fitti tali da sradicare l'unità commerciale o artigianale anche se consolidata nel tempo. Ci sono state richieste di quadruplicamento degli affitti e pertanto questo decreto arriva a puntino e riesce a creare quell'equilibrio tra la proprietà e il conduttore che è la base necessaria affinché possa continuare una corretta locazione ed una corretta unità produttiva.

Ho sentito il ragionamento sviluppato durante la dichiarazione di voto da parte del collega Lotti, ma credo che un decreto-legge, specialmente se di questa natura, non possa porsi il problema di coloro che anche in vacanza di questo decreto vivono ai limiti della sussistenza. Abbiamo una distribuzione commerciale abnorme, in molti casi frastagliata ed addirittura disarticolata; in un decreto-legge può porsi il problema di creare punti di equilibrio tra una proprietà corretta ed un'unità commerciale ed artigianale che abbia una sua utenza ed una sua ragione d'essere. Non possiamo pertanto porci in questo momento il problema degli sfrattati alla Garbatella perchè si tratta di tutt'altro; in quel caso vi è l'esigenza di intervenire attraverso canoni sociali e contributi, mentre, con questo decreto, stiamo riferendoci agli imprenditori e operatori economici, e il Parlamento doveva — come sta facendo — offrire un sano punto di equilibrio tra la proprietà e la conduzione al fine di stabilire un rapporto migliore e ben regolamentato.

Questo decreto...

LOTTI MAURIZIO. Ma gli sfrattati della Garbatella li vuoi difendere o no?

NOCI. I commercianti e gli artigiani non vanno trattati al livello di coloro che vivono alla Garbatella. Evidentemente ci stiamo occupando di imprenditori, e credo che dovremmo evitare anche un po' di demagogia.

La ragione di questo decreto è quella di indicare alcuni capisaldi estremamente importanti. Portare in primo luogo la proroga degli sfratti per gli operatori commerciali ed artigianali da nove a dodici mesi per le locazioni alberghiere e aumentare non di poco rispetto alla legge n. 392 l'indennizzo che deve essere dato al conduttore dalla proprietà in caso di rescissione del contratto di affitto, senza chiaramente tener conto della eventuale morosità, sono tutti elementi che rafforzano la presenza del conduttore e non quella del proprietario che finalmente ha una regola cui deve far fronte. È questo l'equilibrio che si è offerto, ma non c'è dubbio che, data la situazione che si era verificata, in vacanza di legge, dalla sentenza della Corte costituzionale ad oggi, questi aumenti di indennizzo per gli operatori commerciali ed artigianali significano un rafforzamento della presenza nella distribuzione degli autentici operatori ed un consolidamento per le unità artigianali realmente produttive, fermo restando che non è un decreto che può far fronte alla sussistenza. Questo è un elemento basilare, altrimenti non ci capiremo mai ed ogni parola diventerebbe fine a sé stessa e giustificativa.

Inoltre, con l'approvazione di un adeguato emendamento, si è data la possibilità agli artigiani che operano da più di dieci anni di disporre, oltre che del diritto di prelazione per l'acquisto della bottega in cui lavorano, dell'erogazione da parte dell'Artigiancasse del doppio del tetto in caso di ricorso al mutuo per l'acquisto del locale nel quale lavorano. È un fatto estremamente positivo: c'è una legge che non soltanto a parole cerca di creare un giusto equilibrio, ma che prevede anche gli strumenti finanziari idonei a mettere l'operatore economico in condizione di acquistare il bene nel caso questo fosse necessario.

Questi capisaldi da soli giustificano la qualità del decreto. Finalmente, rispetto

alla legge n. 392 del 1978, votiamo un decreto che magari non sarà la perfezione ma che non contiene in sé né i vincoli, né i lacci, né i laccioli del vecchio equo canone in materia di immobili abitativi e non abitativi. Siamo di fronte ad uno strumento che ha anche sgombrato il campo da una vecchia cultura politico-amministrativa — alludo agli anni che vanno dal 1976 al 1979 — i cui danni non sono stati tutti evidenziati ancora bene.

Siamo convinti che con l'approvazione di questo decreto-legge da parte del Senato si offra ai nostri operatori economici la possibilità di disporre di una regolamentazione all'interno della quale si possa agire in modo corretto e si possa lavorare al meglio sia nel settore commerciale che in quello artigianale. Queste, dunque, le considerazioni che stanno alla base del voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Una breve e telegrafica dichiarazione di voto, signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, motivata soprattutto dalle considerazioni conclusive del senatore Maurizio Lotti, che apprezzo per i suoi interventi in Commissione ed in Aula sempre molto equilibrati, ma che nel dichiarare il proprio voto mi sembra abbia introdotto nella discussione alcuni argomenti in parte ultro-nei.

Dirò subito che il Governo ha tentato di dare una risposta alle censure che la Corte costituzionale ha mosso alla legge dell'aprile del 1985, censure particolarmente gravi sia perché motivate dalle lesioni del concetto di proprietà, poiché si parla di un mercato che — dopo la legge sull'equo canone — ha dato risposte puntuali alla vita delle aziende sia commerciali che artigiane e soprattutto perché si parla di un conduttore che si trova in una posizione più forte

rispetto a tanti locatori che vengono a trovarsi, invece, in una posizione più debole. Si tratta di motivazioni note a tutti i colleghi che hanno preso parte ai lavori e che non è quindi il caso di ripetere. Di fronte a queste censure il Governo si è mosso, da un lato, per dare una risposta di giustizia ad una situazione che si era determinata anche per effetto dell'intervento del legislatore — mi riferisco alla legge n. 118 del 1985 — e per prorogare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per nove e per dodici mesi; dall'altro, negli articoli 1 e seguenti ha tentato di dare una maggiore autonomia alla volontà contrattuale delle parti e di arrivare ad una maggiore liberalizzazione del mercato, poiché si ritiene che le regole del mercato siano regole fondamentali, discostandosi dalle quali si finisce, in definitiva, per legiferare male e per non rispondere alle effettive esigenze del paese. È il legislatore, con i suoi ritardi, che concorre a creare il mercato nero delle locazioni abitative perché questa è la realtà del nostro paese: centinaia di migliaia di contratti si rinnovano non già in base alla legge sull'equo canone, bensì frodando quella stessa legge. Invitiamo così i cittadini a comportarsi in modo negativo, a violare la legge e a violare soprattutto le disposizioni fiscali. (*Commenti del senatore Maurizio Lotti*).

È questa, senatore Lotti, la realtà ed io ne parlo soprattutto perché lei stesso ha accennato al problema degli usi abitativi, che è importante e che deve essere affrontato. Noi della Democrazia cristiana, però, siamo accusati da un lato di favorire la proprietà e i proprietari e, dall'altro, di favorire il conduttore.

LOTTI MAURIZIO. Non è così.

RUFFINO. Ci vengono rivolte queste critiche sia da destra che da sinistra, senatore Lotti. Perché? Perché ancora una volta, in una questione così delicata, cerchiamo di assumere una posizione di equilibrio, una posizione di responsabilità che tenga conto di interessi opposti, di interessi non convergenti. Questa è la nostra posizione.

Per quanto riguarda le critiche che lei ha mosso alla mancata modifica della legge sull'equo canone, il disegno di legge n. 479, devo dire che è vero che vi sono stati dei ritardi; ma io chiedo a lei, alla sua responsabilità, se non sia vero che una delle prime preoccupazioni del Governo è stata quella di presentare il disegno di legge di riforma dell'equo canone. È stato uno dei primi provvedimenti che il Governo ha sottoposto all'attenzione del Parlamento; vi sono state molte sedute delle Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici. Ebbene, senatore Lotti, quante volte il Gruppo comunista, attraverso eccezioni di carattere procedurale, attraverso pregiudiziali...

LOTTI MAURIZIO. Questa è una provocazione.

RUFFINO. Non è vero che è una provocazione; tutto questo è agli atti del Senato. Gli atti del Senato riferiscono fatti che hanno certamente comportato dei ritardi, senatore Lotti, e non dovuti alla maggioranza.

LOTTI MAURIZIO. Siete voi che non riuscite a trovare un'intesa. È una vergogna.

RUFFINO. Senatore Lotti, credo che gli atti del Senato possano dimostrare quanto dico.

LOTTI MAURIZIO. È una provocazione! Chieda al senatore Pagani. Di chi è la responsabilità se non siete riusciti a trovare un accordo?

PRESIDENTE. Senatore Lotti, la prego, lasci continuare il senatore Ruffino. Lei, senatore Ruffino, si rivolga alla Presidenza.

RUFFINO. Signor Presidente, non voglio evidentemente sollevare polemiche, ma dico che quando si è discusso il problema della riforma dell'equo canone, il provvedimento di iniziativa governativa, ci siamo trovati sovente di fronte ad eccezioni di carattere pregiudiziale e procedurale portate

avanti con argomentazioni come sempre molto...

LOTTI MAURIZIO. Senatore Ruffino, con molta calma le voglio dire che è dall'ottobre del 1985 che il Partito comunista non può più dire niente sull'equo canone.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, la prego di non interrompere.

RUFFINO. È vero che dall'ottobre del 1985 il Partito comunista non può più dire niente...

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, la invito a non proseguire nella polemica e a non raccogliere provocazioni.

RUFFINO. Concludo subito, signor Presidente, per dire che, se l'atteggiamento di tutti i Gruppi su questo problema certamente delicato e travagliato fosse stato portato con senso di responsabilità ad affrontare in radice il problema, non sarebbe stato necessario arrivare all'ottobre del 1985 per varare il disegno di legge di iniziativa del Governo di riforma dell'equo canone: questa è l'osservazione che mi permetto di fare di fronte alle critiche ed alle espressioni che poco fa il senatore Lotti ha formulato in ordine ad un problema che non riguarda questo disegno di legge, ma che riguarda invece il problema delle locazioni abitative.

Ho già esposto i motivi che inducono il Gruppo della Democrazia cristiana a ritenere questo decreto-legge certamente non perfetto, perchè, seppur devo ringraziare i relatori, il senatore Lipari ed il senatore Spano, per la loro relazioni e per il modo in cui hanno affrontato anche nei dettagli questo disegno di legge, certamente esso contiene aspetti che ancora potrebbero dar luogo ad eccezioni di incostituzionalità; noi riteniamo comunque che, nonostante queste lacune ed imperfezioni, il decreto-legge nel suo complesso tenga conto di una posizione di equilibrio e di responsabilità che il Governo ha portato avanti e che la Democrazia cristiana, con il voto di questa sera,

si appresta ad approvare. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, intervengo, chiamato in causa, ma non certo per entrare nella disputa fra i colleghi, quanto per dichiarare che il Gruppo socialdemocratico voterà favorevolmente su questo disegno di legge, ma lo farà senza entusiasmi e senza trionfalismi. Ricordo che si tratta di un decreto-legge che il Governo ha dovuto emanare per rimediare ad un guaio che, coscientemente e consapevolmente, il Parlamento aveva prodotto lo scorso anno quando introdusse nella legge n. 118 i famosi articoli 8, 9 e 9-bis. Sapeva allora di commettere un'azione che sarebbe ricaduta poi sui commercianti, creando delle illegittime attese che oggi devono scontare in termini di danno subito anche se il decreto allora rispondeva a esigenze particolari. Il Governo ha dovuto quindi rimediare, e lo ha fatto — a nostro avviso — nel migliore dei modi possibile, rispettando quelli che sono stati gli ammonimenti, anzi i dettami, della Corte costituzionale contenuti nella sentenza n. 108. Ha cercato di tutelare, nel rispetto della Costituzione, il settore commerciale che, indubbiamente, a seguito della sentenza, era venuto a trovarsi in una situazione di «sfratto selvaggio»; di evitare gravi ripercussioni proprio sull'assetto del settore difendendo quindi l'occupazione che sarebbe stata intaccata da un grave sommovimento del settore commerciale, e frenando l'inflazione in quanto evidentemente un aumento selvaggio degli affitti avrebbe avuto ripercussioni in un aumento dei prezzi e, quindi, dell'inflazione.

Ricordo ancora che il provvedimento non è generalizzato, ma sana un settore, quello degli affitti precedenti al 1978, che può corrispondere grosso modo al 25-30 per cento al massimo delle locazioni non residenziali in Italia. È quindi un provvedi-

mento che noi riteniamo debba essere circoscritto in questi limiti. Nello stesso tempo, va nel senso di una maggiore liberalizzazione del settore, che è quanto tutti qui abbiamo auspicato.

Nel momento in cui riconfermo questo auspicio, non posso però non ricordare con amarezza due innovazioni che sono state oggi introdotte in questa Aula e che, ad avviso del Gruppo socialdemocratico, costituiscono due ingiustizie, che vanno proprio nel senso opposto alle dichiarazioni che tutti facciamo. La prima di esse riguarda l'introduzione dell'indennità — che oggi abbiamo votato — a favore di studi professionali, laboratori artigiani non a contatto con il pubblico, eccetera, cioè di quelle locazioni che prima ne erano escluse. Ebbene, questa costituisce una nuova bardatura vincolistica, che oggi siamo andati ad introdurre, mentre poi nelle dichiarazioni di voto diciamo tutti che vogliamo la liberalizzazione. Ed allora io mi chiedo: chi andrà ancora — quando continuiamo ad insistere con certe norme — ad investire nel settore immobiliare? Nessuno, perchè tutti preferiranno altre forme di investimento; se continuiamo ad insistere pervicacemente su certe linee, poi ne avremo i frutti.

La seconda ingiustizia è quella della doppia tassazione. Nessuno mi convincerà mai del contrario: noi oggi abbiamo introdotto una norma che non è costituzionale perchè siamo andati verso la doppia tassazione dello stesso cespite.

In conclusione, ricordo con amarezza queste due responsabilità che l'Aula si è assunta, così come devo dire con altrettanta chiarezza che questi argomenti noi forse non li avremmo trattati se avessimo per tempo discusso la riforma dell'equo canone, cioè la riforma della legge n. 392, in cui questo settore avrebbe dovuto essere organicamente inserito. Quindi, senza entrare nel merito delle discussioni, debbo ricordare che da tre anni questa riforma è in Parlamento, che da un anno si aspetta di tornare in Aula, che ci stiamo caricando di responsabilità e bisogna dire che tali responsabilità sono indubbiamente a carico della maggioranza perchè è la

maggioranza che non trova un accordo su questo aspetto.

LOTTI MAURIZIO. Grazie, senatore Pagani, per la sua onestà intellettuale.

PAGANI MAURIZIO. Questa è una cosa che ho detto mille volte e quindi è mio dovere ribadirla. Pertanto, con l'auspicio che finalmente, quando avremo il Governo, si riesca a portare a buon fine la riforma della legge n. 392, che costituirà veramente nei limiti del possibile la soluzione di tutti i nostri guai, annuncio il voto favorevole del Partito socialdemocratico alla conversione del decreto-legge al nostro esame. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1892 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione».

È approvato.

Debbono pertanto ritenersi assorbiti, conformemente a quanto proposto dalle Commissioni, i disegni di legge nn. 77, 559, 1819 e 1849, nonchè, limitatamente all'articolo 2, il disegno di legge n. 1836.

Ricordo, onorevoli colleghi, che le Commissioni riunite propongono altresì lo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1836.

Avverto che, qualora tale proposta fosse respinta, anche l'articolo 1 dovrebbe ritenersi assorbito con l'approvazione del disegno di legge n. 1892.

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1836 avanzata dalle Commissioni riunite.

È approvata.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 1836 va pertanto a costituire un disegno di legge

a sè stante con il seguente titolo: «Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» (1836-bis).

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (1905) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1905.

Ricordo, onorevoli colleghi, che nella seduta pomeridiana del 23 luglio è stata approvata la questione sospensiva, su proposta del ministro Signorile, dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1.

MASCARO, *relatore*. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCARO, *relatore*. Signor Presidente, al punto in cui sono arrivate le cose nel corso della scorsa seduta pomeridiana del 23 corrente in ordine alla conversione in legge del decreto-legge n. 232, in conseguenza dell'avvenuta approvazione di un emendamento proposto dai colleghi Bonazzi e Lotti contro il parere del relatore e del Governo che modifica allo stato in maniera determinante la copertura finanziaria per come era stata prevista dall'articolo 4 del decreto stesso; constatato inoltre che l'eventuale rinvio della legge in Commissione non appare possibile in quanto si oppone a questo una parte politica; constatato ancora che virtualmente ci sono ormai scarse possibilità per poter conseguire la conversione in legge del decreto al nostro esame; accertato che il Governo ha dichiarato che i nuovi problemi di copertura non sono al momento superabili in alcun modo, a me non resta, questa essendo la situazione, che porre, come pongo, una questione pregiudiziale a questa Assemblea, nel senso che

non ritengo più possibile ed utile l'ulteriore esame del decreto, appunto perchè è privo, dopo l'emendamento approvato, di copertura finanziaria.

Tale mia proposta evidentemente sottintende che il Governo non potrà che reiterare il provvedimento, vista l'urgenza e la serietà dei problemi da risolvere nel settore dei trasporti locali, la cui soluzione pertanto è soltanto rinviata.

Credo — e concludo — che l'approvazione della pregiudiziale, che sollecito a tutti i colleghi, peraltro consenta al Senato di utilizzare più proficuamente le poche ore di lavoro che ancora rimangono prima della chiusura per le ferie estive. Confido che questa mia proposta venga condivisa ed approvata nello spirito costruttivo con cui ho inteso porla al vostro esame.

Richiamo al Regolamento

BONAZZI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'articolo 93 stabilisce che la questione pregiudiziale e la questione sospensiva possono essere proposte da un senatore prima che abbia inizio la discussione e tuttavia il Presidente ha facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione. Io non ho sentito un'autorizzazione esplicita del Presidente all'ammissibilità della pregiudiziale pur essendo stata proposta.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, ella deve leggere compiutamente l'articolo 93 che prevede che il Presidente ha tuttavia facoltà di ammettere la questione pregiudiziale anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da elementi nuovi emersi dopo l'inizio del dibattito. Ora è stato approvato un emendamento con mancanza di copertura: questo è un elemento nuovo e pertanto la Presidenza ha ammesso la presentazione della questione pregiudiziale.

Respingo quindi il richiamo al Regolamento.

Ripresa della discussione

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Volevo sentire l'esplicita autorizzazione del Presidente alla presentazione della questione pregiudiziale. Nel merito molto rapidamente mi sembra che la pregiudiziale sia infondata. Certo è intervenuto un elemento nuovo, ma le proposte che noi abbiamo fatto sopperiscono anche a quell'elemento mancante a cui ha fatto riferimento il relatore, cioè la copertura. Noi abbiamo fatto una proposta di copertura che naturalmente confermiamo e riteniamo valida. Si tratta di una copertura che deve essere conseguita per il 1987 e noi indichiamo il capitolo e il titolo a cui riferirsi per ricavare 55 miliardi, onorevoli colleghi, su un bilancio che è ancora impregiudicato, anzi è previsto solo sulla base di proiezioni, e sul quale dovremo pronunciarci proprio a settembre.

D'altra parte lo stesso provvedimento governativo e tutte le valutazioni che ho richiamato nella discussione precedente indicano come l'esigenza di copertura ci sia e quindi si tratta di un tema che dovremo affrontare.

Per questi motivi a noi pare che non ci sia alcuna ragione, in relazione alla novità intervenuta con il voto, che impedisca la prosecuzione della discussione. L'Aula, come ha approvato l'emendamento, potrebbe approvare la copertura che noi abbiamo indicato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla questione pregiudiziale avanzata dal relatore.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal relatore.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313» (1907)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Valenza. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è frequente poter parlare di cinema, di questa attività così importante dal punto di vista industriale e culturale in un'Aula del Parlamento, nel Senato; desidererei pertanto che questo argomento non passasse del tutto inosservato come un provvedimento minimo su cui non c'è bisogno nemmeno di fare una relazione e un discorso.

Vorrei sottolineare che siamo favorevoli a questo provvedimento (l'abbiamo già dichiarato in Commissione), però deve essere chiaro che si tratta della continuazione di una misura di alleggerimento fiscale che non è tale da fare argine ad una crisi del cinema italiano che si fa sempre più preoccupante e per invertire la tendenza.

Quest'anno, per la prima volta, tra le prime otto pellicole, per numero di spettatori, di ogni nazionalità proiettate nelle sale italiane non c'è un solo *film* italiano. Diminuisce il numero dei *films* prodotti in Italia; diminuiscono gli spettatori nelle sale (abbiamo delle sale che non riescono ad

ammodernarsi per offrire, dal punto di vista spettacolare, nuove opportunità agli spettatori in competizione con la proiezione attraverso il sistema radiotelevisivo). Si accentua contemporaneamente il consumo televisivo dei *films*, anche di quelli che sono pensati artisticamente e culturalmente per il grande schermo; un consumo disordinato e senza regole, con un'alta incidenza d'acquisto di produzioni straniere, in particolare americane. Ecco la situazione di crisi che, molto rapidamente, desidero richiamare circa un'attività che è stata molto importante e che ci ha qualificati per decenni nel campo internazionale.

Di fronte ai problemi che ci stanno davanti, il provvedimento che noi variamo questa sera è puramente «una boccata di ossigeno», se così si può dire; è la continuazione di una misura che solo in parte minima può alleviare una crisi, che invece appare inarrestabile in mancanza di riforme serie, in assenza di una nuova legge per il cinema italiano.

La legge vigente, la 1213, ha venti anni di vita, una legge che è stata pensata ed approvata quando non si prevedeva una così eccezionale espansione del sistema radiotelevisivo nè la creazione dei *networks* privati. Non esistono, quindi — per precise responsabilità di Governo — strumenti adeguati per un rilancio industriale e culturale della produzione cinematografica italiana, non c'è ancora una legge di regolamentazione dell'emittenza privata, per cui anche gli aspetti che riguardano il rapporto fra cinema e televisione non sono disciplinati, con effetti assai negativi sul processo produttivo e sulla stessa creazione artistica.

Il nostro Gruppo ha voluto cogliere questa occasione per sottolineare l'urgenza di una riforma democratica ed organica del sistema complessivo delle comunicazioni di massa nel nostro paese, di una regolamentazione che assicuri all'industria e alla cultura cinematografica uno spazio specifico ed originale, a vantaggio della creazione artistica che ha bisogno di ricerca per arricchire e diversificare le forme dell'espres-

sione, dei linguaggi ed i modi stessi della fruizione.

Concludo sottolineando l'urgenza di riforme vere per dare soluzione ai problemi di fondo non risolvibili con provvedimenti come quello che stiamo per approvare, e sul quale tuttavia esprimiamo il nostro accordo perchè non si aggravi ulteriormente una situazione veramente allarmante e che ha bisogno di altre ben più efficaci ed organiche misure. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALITUTTI, f.f. relatore. Signor Presidente, sostituisco in qualità di relatore il senatore Boggio che si è dovuto assentare. Non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Ringrazio il relatore per la relazione scritta che ho avuto il piacere di leggere e ringrazio il senatore Valenza per il suo intervento che all'Aula ormai affaticata dai lavori ha dato la percezione del fatto che un provvedimento di piccola portata si inserisce in un dramma economico e culturale rilevante, rispetto al quale ci auguriamo che nei tempi prossimi il Parlamento possa prendere adeguati provvedimenti. Sollecito pertanto l'Assemblea ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, sono prorogate al 31 dicembre 1987.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 3.500 milioni nell'anno 1986 ed in lire 7.000 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche.

3. Per l'anno finanziario 1986 la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 3.500 milioni tratta dalle disponibilità della quota del Fondo di cui al comma 2. Per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge in esame pur essendo perfettamente consapevoli che rappresenta una goccia d'acqua in un vasto mare. Il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 1987 l'abbuono di imposta che fu istituito con legge n. 313 del 1984 in favore delle imprese esercenti sale cinematografiche nella misura del 25 per cento. Il termine sta per scadere, anzi scadrà il 31 luglio, quindi domani. Con questo disegno di legge l'abbuono si proroga fino al 31 dicembre 1987. Il ministro Lagorio non lo ha fatto presente, ma già pende dinanzi alla 7^a Commissione di questo ramo del Parlamento il disegno di legge organica per la riforma dello spettacolo lirico, teatrale e cinematografico; in quella sede si affronteranno anche i problemi della riorganizzazione dello spettacolo cinematografico.

Dicevo che si tratta di una goccia d'acqua, perchè la crisi delle sale cinematografiche è grave e incontenibile, cresce sempre più. È il mondo dello spettacolo che si è

rivoluzionato, le sale cinematografiche sono un po' come la diligenza rispetto all'automobile; non sarà quindi con l'abbuono, signor Ministro, che si risolverà il problema. Tuttavia, si tratta di una goccia d'acqua e perciò siamo favorevoli alla conversione in legge del decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero» (1906)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero».

Ad integrazione della relazione scritta ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

ANGELONI, *relatore*. Signor Presidente, nel rimettermi alla relazione scritta, vorrei richiamare le raccomandazioni fatte dalla Commissione affari esteri e dalla 5^a Commissione, che la Commissione lavoro ha condiviso pienamente.

La Commissione affari esteri ha sottolineato l'esigenza che il finanziamento dei corsi di formazione per i lavoratori italiani all'estero sia rivolto esclusivamente ad istituti nazionali e la Commissione bilancio ha richiamato l'opportunità di attivare i meccanismi procedurali e normativi più idonei affinché il fondo, che funge da copertura finanziaria dell'onere del provvedimento, venga utilizzato in relazione alle finalità precise per le quali è stato preordinato.

Chiedo, infine, al Governo, ancora a nome della Commissione, formulando l'auspicio che poi la Commissione venga effettivamente impegnata, che alla ripresa dei lavori parlamentari o, comunque, nei limiti

di tempo più brevi possibili, la Commissione stessa sia investita dei problemi inerenti l'emigrazione — visto che oltre ad essere Commissione per il lavoro e la previdenza è anche Commissione per l'emigrazione — e ciò al fine di esaminare, nel contesto generale, i problemi attinenti alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ottavio Spano. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la nostra parte politica ritiene la conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, non solo utile, ma indispensabile. Pertanto, concordiamo con la dettagliata ed esauriente relazione sviluppata dal senatore Angeloni in sede di Commissione, come l'integrazione testè svolta, sull'addestramento professionale all'estero.

Siamo d'accordo anche per lo stanziamento dei 10 miliardi per l'anno in corso, necessari per sopperire alle reali esigenze che tale attività comporta, tenendo presente che maggiore risulterà l'impegno finanziario del Governo italiano in questo importante settore e più cospicuo sarà l'intervento di tale natura dei paesi esteri interessati al problema, come la Germania, la Svizzera e il Belgio in particolare.

Noi abbiamo il dovere di garantire ai nostri emigrati questo fondamentale servizio per non correre il rischio di vederci restituire la nostra manodopera per mancanza di adeguata preparazione professionale.

Da elementi a nostra conoscenza risulta che l'attività svolta in passato, con la preziosa collaborazione di nostri enti nazionali preposti alla attività di qualificazione e di addestramento professionale, ha dato buoni risultati, consentendo a quelle maestranze di conservare il posto di lavoro e di ben figurare.

A nome del Gruppo socialista, per i motivi

esposti, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge n. 1906.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ANGELONI, *relatore*. Desidero soltanto ringraziare il collega Ottavio Spano per il suo intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha già avuto modo, durante la discussione presso la Commissione lavoro, di dare assicurazione che le precisazioni richieste dal relatore saranno certamente considerate sia per quanto attiene la Commissione affari esteri, sia per quanto riguarda la Commissione bilancio. A tale proposito faccio presente che, oltre agli elementi già indicati nella relazione sulla gestione speciale, all'articolo 26 della legge n. 845, vi è una sufficiente disponibilità, di oltre 86 miliardi, per lo stanziamento relativo a questo provvedimento che prevede un importo di 10 miliardi. Affinchè l'attività di questi corsi professionali possa iniziare, è assolutamente necessario questo finanziamento affinché poi i diversi paesi stranieri integrino il costo dei corsi stessi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Lo stanziamento del Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno 1986, di 10 miliardi di lire per il finanziamento delle attività di formazione professionale all'estero, previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera d), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

1. All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista su questo provvedimento perchè riteniamo utile ed importante che si sviluppi una migliore attività di formazione professionale per i lavoratori italiani all'estero. Riteniamo che sia un'esigenza ineludibile se si vuole consentire una più facile integrazione nei paesi ospitanti e soprattutto un inserimento nelle attività produttive.

Sappiamo tutti che ci troviamo di fronte ad una rapida evoluzione dei processi produttivi sia per l'introduzione di nuove tecnologie, sia per l'innovazione dei prodotti, e tutto ciò richiede una adeguata preparazione della manodopera e quindi un'elevazione della capacità professionale dei nostri lavoratori all'estero. Abbiamo sempre sostenuto questa esigenza e abbiamo in diverse occasioni rivendicato per questa attività maggiori finanziamenti nonchè un miglioramento della qualificazione, e riteniamo che i 10 miliardi stanziati siano insufficienti.

Anche se siamo d'accordo sull'obiettivo, ciò non ci esime da formulare alcune osservazioni sul modo in cui si procede a realizzare l'obiettivo stesso.

Vi è la legge ordinaria e i capitoli di bilancio che fanno riferimento a questa specifica attività. Nel momento in cui abbiamo discusso la legge ordinaria (mi riferisco al fondo di mobilità e in particolare al capitolo 8056 della legge di bilancio) abbiamo sottolineato la necessità di rimpinguare i finanziamenti che già allora si sapevano insufficienti a far fronte alle necessità di una adeguata politica di formazione professionale all'estero. Tuttavia, si è voluto respingere questa richiesta di aumento del fi-

nanziamento per questo capitolo, e si è adoperata una strategia per mascherare le necessità e contenere le spese per poi provvedere attraverso interventi come la decretazione d'urgenza, e quindi con provvedimenti straordinari, rispetto ad un problema che è invece ordinario. Questa era la prima considerazione.

La seconda considerazione, nel merito, è che non riteniamo corretto che alla spesa per il perseguimento di questo obiettivo — anche se si tratta di una spesa modesta, come è stato poc'anzi ricordato — si faccia fronte prelevando somme dalla legge n. 845 del 1978. A questo punto sorge una questione di principio. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha demandato alle regioni il compito della formazione professionale; non ha però demandato alle regioni anche quello della formazione professionale degli italiani all'estero, che deve invece essere assolto dal Ministero del lavoro facendo carico sul Fondo per la mobilità. È vero che nell'articolo 26 si parla di progetti speciali; i progetti speciali, però, devono avere tutt'altra natura e non riusciamo a capire come possa essere considerato un progetto speciale la formazione degli emigrati all'estero, che è invece un compito permanente e ripetitivo. Un progetto speciale dovrebbe essere un'iniziativa straordinaria, così come previsto dall'articolo 26; pertanto, la potestà di intervento non deve essere riconosciuta per il solo fatto che, in base all'articolo 26, vi sono finanziamenti disponibili, che credo siano stati previsti per altre finalità.

Del resto, se si proseguirà su questa strada arriveremo al punto che le regioni, alle quali è stato demandato il compito della formazione professionale, non avranno i mezzi per farvi fronte, dato che tali mezzi vengono costantemente intaccati da provvedimenti di carattere straordinario. Basti pensare, ad esempio, alla legge n. 863, al disegno di legge di riforma del collocamento (atto Senato n. 1744) attualmente in discussione presso la Commissione lavoro, a questo stesso provvedimento e ad altri che sono stati adottati negli ultimi anni. Come ripeto, alle regioni saranno dunque attri-

buiti taluni compiti senza che abbiano i mezzi per farvi fronte.

Come è stato sottolineato sia dal relatore che dalla stessa Commissione affari esteri, occorre fare in modo che questi esigui finanziamenti vengano utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati e al meglio. È quindi necessaria una politica di controllo effettivo, attraverso le nostre rappresentanze consolari all'estero, affinché le somme stanziare per la formazione professionale siano utilizzate il più proficuamente possibile e nel migliore dei modi per creare quelle professionalità di cui il mercato del lavoro degli altri paesi ha bisogno e allo scopo di garantire un adeguato inserimento dei nostri lavoratori.

Credo sia un problema serio quello del controllo da effettuarsi per evitare interventi assistenziali o clientelari e per dare costrutto ad una reale politica di formazione professionale.

Concludo richiamando all'onorevole Sottosegretario — e per il suo tramite al Governo — l'impegno di organizzare la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione. Il nuovo Governo dovrà far fronte a questo impegno e nel contesto di quella Conferenza dovranno essere affrontati problemi che rappresentano una parte importante della vita dei nostri emigrati all'estero e, al tempo stesso, una delle condizioni — lo ripeto — che possono consentire loro di mantenere i propri posti di lavoro e di inserirsi nelle realtà dei paesi che li ospitano.

Con questo spirito e con queste osservazioni dichiaro il voto favorevole della mia parte politica al provvedimento in esame.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, il rappresentante del Gruppo socialista, senatore Ottavio Spano, ha già preannunciato il voto favorevole della mia parte politica. Lo ha fatto però in discussione generale e questo mi offre quindi l'opportunità per un breve intervento, in coerenza con il Regolamento,

che mi consente di sottolineare un paio di questioni che, a mio giudizio, si pongono in occasione dell'esame e dell'approvazione di questo provvedimento.

Innanzitutto, non vi è alcun dubbio che sia necessario adeguare questi fondi. Le nostre scuole in Svizzera si sono dovute rivolgere al pubblico elvetico perchè il Governo ritardava l'annuale remissione dei fondi necessari.

Fatta questa constatazione, occorre anche osservare che la stampa svizzera, qualche mese fa, ha accusato una scuola diretta dall'ENAIP a Zurigo di pratiche truffaldine, di firme fasulle, di statistiche manipolate, di lezioni non fatte e così via; ho presentato un'interrogazione sull'argomento il 28 aprile scorso che il Governo non ha ancora preso in considerazione. Risulta che il direttore di questa scuola sarebbe stato rimosso, ma che non sarebbe cambiato nulla. Le colonie libere italiane hanno preso posizione, lamentando che questi atti pesano negativamente sulla credibilità dei nostri enti di formazione all'estero. Eppure, vi sono scuole serissime che sono in difficoltà per le ritardate remissioni di fondi; questo provvedimento dovrebbe consentire di togliere queste scuole dalle difficoltà contingenti.

Una questione che vorrei portare all'attenzione del Governo è quella del valore legale del titolo di studio acquisito all'estero presso queste scuole. Il Governo — a mio giudizio — dovrebbe con sollecitudine risolvere tale questione, equiparando il titolo di studio conseguito in queste scuole professionali ad analoghi titoli rilasciati in Italia al fine di concorsi, collocamento, inquadramento eccetera. Ciò darebbe sicurezza, oltre che dignità, ai figli dei nostri emigrati, verso cui il paese ha enormi debiti, non soltanto di carattere finanziario. Quindi, esprimiamo il nostro favore al provvedimento senza condizioni, ma con convinzione, ribadendo però la necessità dell'impegno del Governo a vigilare sulla serietà, sul comportamento e sulla conduzione di queste scuole, applicandosi con convinzione ad una soluzione giuridica che possa — ripeto — equiparare i titoli conse-

gniti all'estero in queste scuole a quelli analoghi che sono rilasciati nei medesimi corsi di istruzione e di formazione professionale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Onorevoli colleghi, dopo oltre quattro ore di intenso lavoro, la Presidenza ha maturato la convinzione che sia giusto concludere a questo punto i nostri lavori, pur ringraziando il ministro Visentini per la sua disponibilità.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 109.

Interpellanze, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

BIRARDI, DE SABBATA, FIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il sindaco del comune di Palau (Sassari) si rifiuta di dimettersi, malgrado non abbia più la fiducia di tre dei quattro assessori componenti la giunta e di nove dei quindici consiglieri comunali i quali hanno votato una mozione di sfiducia e costituito formalmente una nuova maggioranza già in una seduta del consiglio comunale del 24 ottobre 1985;

che nel corso di questi mesi è stata avviata la procedura di revoca basata su ampie e documentate motivazioni, con tre

deliberazioni regolari adottate dal consiglio comunale;

che tale comportamento del sindaco ha determinato una paralisi degli organi e dell'attività amministrativa creando insopportabili disagi all'intera comunità,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro non intenda promuovere:

a) l'applicazione dell'articolo 149 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 che, secondo il parere espresso in adunanza generale dal Consiglio di Stato, parere 19 giugno 1969, dà facoltà al Governo di revocare il sindaco mediante decreto del Presidente della Repubblica;

b) se non intenda a tale scopo sollecitare l'invio della relazione da parte del prefetto di Sassari al quale è stata presentata formale istanza ai fini della emanazione del decreto di revoca.

(2-00505)

URBANI, BISSO, GIACCHÈ, RICCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*— Tenu-
to conto:

che è stato predisposto e inviato all'IRI il nuovo piano triennale della Finsider 1986-1988;

che in esso si ipotizzano nuovi radicali tagli occupazionali, conseguenza — come si dice — «della graduale alienazione delle attività del gruppo» che avrebbero «migliori possibilità di razionalizzazione nell'ambito di analoghe attività di operatori privati nazionali», mentre risulterebbero «difficilmente risanabili entro il gruppo in quanto non congeniali per caratteristiche produttive e gestionali»;

che entro il gruppo esiste lo stabilimento «Nuova Italsider» di Savona costituito da due principali linee produttive, carpenteria e ripristini manutentivi, con 680 dipendenti, per il quale la Finsider ha sempre riaffermato — anche negli accordi sindacali del 24 marzo 1986 — la funzione di struttura di servizio dell'intero gruppo per i ripristini e le grandi manutenzioni, per produzione di ricambi, nonché per produzioni impiantistiche rivolte anche al mercato esterno al gruppo ed ha riconosciuto la validità di questa

soluzione entro la struttura produttiva complessiva del gruppo pur con il necessario, graduale miglioramento dei costi aziendali e ciò in considerazione anche delle garanzie di qualità e di professionalità — patrimonio indiscusso dello stabilimento savonese — in confronto soprattutto all'indotto oggi disponibile;

che, per converso, la politica gestionale dell'Italsider — se ha portato a un miglioramento operativo lordo prevalentemente attraverso tagli occupazionali e ad aumenti dell'efficienza produttiva (alla cui attuazione è mancato peraltro un preciso quadro programmatico, di riferimento e di prospettive) solo in parte realizzati attraverso miglioramenti tecnologici — si è mossa in concreto nella direzione di un vero e proprio degrado qualitativo delle strutture produttive della «Nuova Italsider» di Savona sulla linea di una progressiva e crescente perdita di autonomia e di efficienza funzionale dello stabilimento e ciò in contrasto con l'asserita funzione specifica di servizio dello stesso nei confronti del gruppo;

che in particolare preoccupa lo scarso impegno con cui viene curato il livello manageriale dello stabilimento — anche quando si tratta dei livelli cui è mantenuta la direzione di importanti uffici dello stabilimento — nonché la realtà di progressivo declassamento, smembramento o sostanziale eliminazione dell'ufficio vendite, dell'ufficio tecnico, del centro meccanografico e dell'ufficio sicurezza sul lavoro, senza contare che per tutte le operazioni superiori alle 300.000 lire la funzione dell'ufficio acquisti è stata trasferita alla direzione generale, che i magazzini obsoleti e privi di un piano di ammodernamento non consentono di ottimizzare le scorte e di evitare gli sprechi e che un discorso analogo si può fare per l'ufficio spedizioni;

considerato:

che anche in altri paesi avanzati dotati di una siderurgia moderna e competitiva ci si orienta a concentrare in aziende di servizio le principali manutenzioni a maggior valore aggiunto utilizzando tecnologie avanzate;

che tale soluzione — da verificare e da elaborare in un confronto costruttivo con i

sindacati per assicurarne la validità in termini economici e di efficienza — può essere integrata con una proiezione dello stabilimento verso il mercato esterno, sia in relazione alla politica delle grandi commesse impiantistiche oggi avviata in Liguria, sia assegnando alla Italsider di Savona la funzione di centro impiantistico di qualificazione dell'indotto locale che risulta tuttavia insufficiente a rispondere adeguatamente alla domanda più recente,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se non si ritenga di dover ribadire esplicitamente la validità della linea che riconosce alla «Nuova Italsider» di Savona la funzione strategica di stabilimento di produzione al servizio dell'intero gruppo, nell'ambito dell'annunciato piano di ulteriore ristrutturazione della siderurgia pubblica presentato dalla Finsider per il prossimo triennio;

2) se non si ritenga necessario a questo fine, data la particolarità della questione, avviare un confronto specifico con i sindacati e le forze interessate della Liguria per concordare le scelte operative, gestionali e di investimento che — nell'ambito del piano e sulla base delle operazioni complessive che su di esso assumeranno le organizzazioni sindacali nazionali — siano in grado di assicurare validità economica e produttiva alla soluzione proposta;

3) se intanto non si debba ottenere dall'Italsider un mutamento negli orientamenti gestionali che freni la tendenza riduttiva e liquidatoria in atto nella gestione dello stabilimento di Savona e dia così un segnale chiaro della volontà di rilanciare la riqualificazione delle strutture del suddetto stabilimento.

(2-00506)

D'AMELIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — I recenti, luttuosi eventi di Senise, provocati da una frana di grosse dimensioni, richiamano alla mente la ricorrente, drammatica periodicità delle frane in Basilicata, regione considerata, insieme con il Molise, la Calabria e la Liguria, ad altissimo rischio geologico per la

particolare natura geomorfologica del suolo e ripropongono, in termini urgenti, il dovere di predisporre strumenti atti a garantire interventi radicali per la difesa del suolo e per il consolidamento degli abitati, a tutela della incolumità delle popolazioni.

Premesso che sono urgenti ed indilazionabili la programmazione e la razionalizzazione degli interventi idrogeologici sull'intero territorio lucano;

rilevato che la delicata situazione geomorfologica della Basilicata (insieme a quella della Calabria, del Molise e della Liguria) richiede una legge speciale per la difesa del suolo e per il consolidamento degli abitati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti e concrete intendano predisporre i Ministri in indirizzo per assicurare un immediato intervento sul territorio di Senise e dei comuni ad alto rischio geologico della Basilicata;

se ritengano di presentare un provvedimento di legge speciale ed urgente per la difesa idrogeologica della Basilicata, della Calabria, del Molise e della Liguria, come richiede la grave situazione geomorfologica di dette regioni ad altissimo rischio.

(2-00507)

IANNONE, CARMENO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, nel periodo fine giugno-20 luglio 1986, un'ondata di maltempo si è abbattuta a più riprese in molte zone della provincia di Foggia: Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle, Foggia, Troia, Orsara di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Lesina, Poggio Imperiale, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Serra Capriola, San Paolo, San Severo, Sannicandro, Vieste, Casalnuovo;

che nel periodo suindicato si sono verificati diversi nubifragi di eccezionale violenza, con scariche di forti grandinate e forti temporali che hanno distrutto molte colture, in particolare quelle ortofrutticole, vitivinicole, olivicole;

che le aree colpite si vanno estendendo provocando allagamenti, smottamenti, svenimenti di sedi stradali;

che l'ondata di maltempo si è abbattuta

sul comparto agricolo dopo che altri eventi e altre calamità (metanolo e nube radioattiva) avevano già provocato ingenti danni economici agli operatori agricoli e gravi danni ai lavoratori agricoli dipendenti a causa della diminuita occupazione nel settore;

che le gravissime inadempienze burocratiche continuano ad ostacolare la rapida definizione delle pratiche di pagamento delle indennità maturate in favore dei produttori agricoli colpiti da calamità atmosferiche (siccità 1982-83 e gelata 1985) e le prestazioni previdenziali e assistenziali relative al 1985-86 (assegni familiari, sussidio di disoccupazione ordinaria e straordinaria) in favore dei braccianti agricoli,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se non si ritenga necessario riconoscere lo stato di eccezionale calamità atmosferica per i territori di tutte le aree maggiormente colpite, previ accertamento e stima da parte degli organi e delle autorità competenti dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) se non si ritenga opportuno adottare alcuni provvedimenti straordinari per:

a) l'azzeramento e, in via subordinata, la sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati e dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) il rinvio dei crediti agrari scaduti nell'anno 1986 e la rateizzazione del pagamento degli stessi in non meno di cinque anni;

c) il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali in base all'iscrizione negli elenchi anagrafici per le stesse giornate accreditate nell'anno precedente;

d) il pagamento immediato delle somme arretrate e maturate a qualsiasi titolo in favore degli operatori agricoli;

3) se non si ritenga di dover concedere ai comuni più colpiti contributi straordinari da destinare al ripristino degli impianti e delle strutture danneggiate e soprattutto a sollievo della disoccupazione bracciantile.

(2-00508)

PETRARA, FELICETTI, URBANI, GIURA LONGO, CALICE, LOTTI Maurizio, MAR-

GHERI, CONSOLI, DI CORATO, BAIARDI, GIANOTTI, POLLIDORO, LOPRIENO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, in una precedente interpellanza, è stata posta l'urgenza di riorganizzare e potenziare il Servizio geologico nazionale, per porre l'istituto nelle condizioni di assolvere ai numerosi compiti istituzionali, cioè di essere non solo organo di controllo e di autorizzazione in materia geologica, ma struttura essenziale per la ricerca, la conoscenza e la promozione di programmi di protezione civile e di prevenzione delle forme di degrado del territorio;

che, nonostante le reiterate promesse del Governo di presentare una legge di riforma organica dell'istituto, di fronte alle innumerevoli denunce pronunciate in Parlamento e sugli organi di stampa, rese più acute ogni volta che si abbattono sul nostro paese sciagure di vaste proporzioni, il Servizio geologico continua ad operare in una situazione di estrema precarietà, a causa delle enormi difficoltà logistiche e funzionali in cui il servizio è venuto a trovarsi ad oltre un secolo dalla sua nascita, sia per quanto attiene agli accresciuti compiti istituzionali, che per quanto attiene alla struttura, agli organici e alle risorse messi a disposizione;

che la mancata riforma del Servizio sta privando il paese di un servizio pubblico fondamentale per la salvaguardia, la difesa e l'uso razionale dell'ambiente, esponendo intere comunità a continue tragedie, come, per ultimo, la frana di Senise in Basilicata;

che, nella fattispecie, nonostante fossero state evidenziate le zone di rischio e quantificati i necessari investimenti per attuare un organico programma di difesa del territorio, da parte del Governo nazionale e regionale non sono state date risposte consistenti per l'attuazione degli schemi irrigui, per la sistemazione dei terreni golenali, per la difesa delle pendici e, anzi, si è costruita la più grande diga di Europa in terra battuta — la diga del Sinni — senza alcuna valutazione del conseguente impatto ambientale e quindi dei rischi per la collettività;

che, nel periodo 1965-1972, sono stati estratti inerti dai corsi d'acqua, valutati in

35 milioni di metri cubi, determinando erosioni del litorale ionico comprese tra i 20 centimetri e i 4 metri l'anno, cause non ultime dello scivolamento a valle delle terre di natura argillosa e sabbiosa,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si ritenga giunto il momento:

di attivare con tempestività misure efficaci e adeguate al potenziamento del Servizio geologico nazionale attraverso una legge di riforma organica;

di accelerare l'iter di approvazione della legge sulla difesa del suolo;

di compiere scelte di programmi di medio e lungo termine per progettare azioni organiche in materia di difesa idrogeologica legate all'intervento straordinario e di coordinare gli interventi proposti dall'IRI, anche in materia di forestazione;

di impiantare nel comune di Senise un sistema di controllo e di preallarme per vigilare assiduamente ed efficacemente la zona;

di approntare con urgenza programmi di consolidamento, contenimento e recupero dell'abitato;

di presentare al Parlamento una proposta di legge con la quale risarcire i proprietari delle case distrutte dalla frana.

(2-00509)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Con riferimento alla grave sciagura che ha funestato la città di Senise a seguito dello smottamento di una collina che ha travolto un intero complesso residenziale uccidendo otto persone, l'interrogante chiede di conoscere con la massima urgenza, che il caso merita, le cause del disastro e le eventuali responsabilità, ove esistano.

Si chiede, altresì, di conoscere le iniziative che intende assumere il Governo per soccorrere i senzatetto e per sovvenire alle necessità di una popolazione tanto civile, leale e coraggiosa quanto perseguitata, su un territorio soggetto a gravi perturbazioni, al fine, anche, di cercare di impedire tragedie come quella verificatasi sabato 26 luglio.

(3-01447)

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che nella provincia di Brescia che è tra le più popolate province italiane si sono avvicendati in meno di cinque anni ben 5 provveditori agli studi e che pertanto in quell'ufficio scolastico provinciale si sono formati intollerabili vuoti, oltre che contrasti intestini tra gli addetti, con gravi riflessi negativi sullo stesso buon governo delle dipendenti scuole, gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di sapere quali provvedimenti intenda assumere nel periodo breve per normalizzare l'assetto e il funzionamento di quel provveditorato agli studi.

(3-01448)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINGITORE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato:

che pesanti e gravi sono le condizioni dell'assistenza sanitaria in Calabria: facoltà di medicina, spreco di risorse, inefficienza di strutture, pagamento dei farmaci da parte dei cittadini, crisi occupazionale nel settore;

che l'inerzia del governo regionale è inspiegabile e colpevole per alcuni aspetti della situazione sanitaria della regione;

che le denunce fatte da organizzazioni sindacali, politiche, di categoria e da singoli cittadini rimangono inascoltate e spesso boicottate, come il recente congresso regionale di Tropea dei medici di base da parte del TG3 regionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover sollecitare adeguatamente gli organi pubblici d'informazione ad una

maggiore e più puntuale attenzione ai gravi problemi della sanità e del mondo sanitario calabrese ed una relativa, conseguente, adeguata informazione della opinione pubblica della regione Calabria.

(4-03187)

PINGITORE, MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato:

che, in data 23 giugno 1986, è stato disposto il trasferimento, con immediata decorrenza, di due obiettori di coscienza, Alberto Celano e Giuseppe Dattilo, già in servizio presso la sede ARCI di Cosenza;

che il trasferimento, comunicato con lettera del direttore generale dottor Faina, non è stato in alcun modo motivato, nè agli interessati nè all'ente presso il quale prestavano il servizio civile sostitutivo ai sensi della legge n. 772 del 1972;

che non è possibile, in tal modo, cogliere alcuna ragione del trasferimento, se non l'intento punitivo verso gli obiettori, che si realizza con la nuova assegnazione a un ente particolarmente distante dal comune di residenza (il nuovo ente è il comune di Brescello: curiosamente le due lettere del Ministero collocano questa località in un caso nella provincia di Modena, nell'altro in quella di Reggio Emilia!);

che un trasferimento immotivato ed improvvisato appare in ogni caso in contrasto sia con la finalità, propria della legge n. 772, di assicurare un efficace e duraturo periodo di servizio civile nell'interesse della collettività, sia con gli interessi di un ente che ha stipulato apposita convenzione con il Ministero della difesa al fine di avvalersi, per gli scopi previsti dalla legge, del valido apporto di giovani obiettori di coscienza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia la ragione di questo incomprendibile provvedimento;

se il Ministero, con questa decisione, abbia voluto esprimere implicitamente un giudizio negativo verso il precedente servizio espletato dai due obiettori o verso l'attività dell'ente presso cui erano in servizio;

se il Ministero, al momento di destinare i due obiettori al comune di Brescello, abbia valutato tutte le altre possibilità (per esempio, obiettori ancora in attesa di incomincia-

re il proprio servizio), prima di ordinare l'interruzione di un servizio già validamente attivato con un altro ente convenzionato;

se il Ministro intenda riconoscere che, anche qualora si volesse affermare il discutibile principio dell'opportunità di far prestare agli obiettori il proprio servizio civile in località distante dal comune di residenza, sarebbe assai più equo, logico e coerente procedere in questo modo a partire dalle nuove assegnazioni, senza intervenire in modo incongruo in situazioni già consolidate;

se il Ministro intenda revocare il trasferimento già disposto per gli obiettori Celano e Dattilo.

(4-03188)

FABBRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che il consiglio delle Comunità europee ha adottato il 17 settembre 1984 la direttiva 84/528/CEE, concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e movimentazione;

considerato che, ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della suddetta direttiva, la conformità delle caratteristiche di tali apparecchiature alle norme comunitarie esclude ogni limitazione da parte degli Stati membri alla immissione in commercio e alla messa in servizio delle stesse;

constatato che l'Italia, a differenza di altri paesi, quali la Francia e la Repubblica federale tedesca, non ha proceduto alla designazione degli organismi autorizzati a rilasciare le certificazioni di conformità e che tale omissione si traduce in un grave svantaggio per le imprese nazionali, costrette a richiedere, con notevole aggravio di oneri, le omologazioni nei centri operanti in altri paesi,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per ovviare con sollecitudine a tale increscioso stato di cose, adeguando la normativa interna ai requisiti della direttiva 84/528/CEE.

(4-03189)

GIANOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ulteriore ritardo con il quale pro-

cede la da tempo promessa costruzione del nuovo ufficio postale di Grugliasco (Torino). L'interrogante aveva presentato in proposito un'interrogazione il 5 luglio 1984, cui il Ministro aveva risposto il 28 novembre 1984, assicurando che «tale costruzione è stata inserita nel programma relativo al prossimo anno».

Inoltre, il 26 novembre 1985, l'interrogante aveva nuovamente scritto una lettera di sollecito alla quale il Ministro, in data 10 dicembre 1985, aveva risposto, affermando di essere intervenuto presso la competente direzione compartimentale per «l'avvio delle opere».

Siamo a fine luglio 1986 e la costruzione non è ancora iniziata. Si chiede al Ministro se non ritenga di dover intervenire nuovamente e con la forza necessaria perchè all'opera si dia davvero avvio.

(4-03190)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che appare giustificato quanto è stato già richiesto dall'Associazione ispanisti italiani in data 30 aprile 1986 e anche dall'Associazione nazionale insegnanti lingue straniere in data 3 luglio 1986, cioè che sia modificato il decreto ministeriale 21 luglio 1966, sostituendo alla perentorietà dell'insegnamento delle tre lingue straniere, inglese, francese e tedesco, previste dai piani di studio degli istituti tecnici per il turismo, la possibilità di scelta di tre lingue straniere fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, in considerazione della sopravvenuta intensificazione degli scambi culturali, commerciali e turistici con il vasto mondo di lingua spagnola, si interroga il Ministro in indirizzo per sapere se intenda accogliere la predetta richiesta.

(4-03191)

MARCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se il Ministro interrogato è a conoscenza che l'Altare della Patria è stato dato in affitto ad una troupe cinematografica, sembra con il nulla osta del sovrintendente La Regina.

In relazione a quanto esposto, si chiede, altresì, di sapere se, per la dignità del luogo,

sia consentito il disinvolto uso che, consapevole il sovrintendente, se ne sta facendo, tra la riprovazione dei cittadini.

(4-03192)

GUSSO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso che, con telegramma in data 16 luglio 1986, il Ministro della marina mercantile ha disposto una gestione straordinaria del porto di Venezia, conferendo al capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Venezia «tutti i poteri per la gestione del porto e per l'assunzione di tutte le misure necessarie e contingenti per assicurare l'operatività del porto stesso» e ciò «nelle more delle procedure per la nomina di un Commissario Straordinario», l'interrogante chiede di sapere in base a quali norme legislative o a criteri giuridici e di opportunità il Ministro abbia assunto tale provvedimento e se esso salvaguardi la validità degli atti che saranno adottati dal nuovo responsabile della gestione straordinaria senza addossare a quest'ultimo responsabilità penalmente perseguibili.

(4-03193)

GUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Premesso:

che sul quotidiano «Il Gazzettino» di Venezia del 20 luglio 1986 vengono riportate, fra virgolette, le seguenti frasi attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile: a pagina 1, «L'incubo di altre 700 Stava» e «Ci sono in Italia 700 potenziali Stava» e, a pagina 6, «In Italia altri 700 invasi della morte», mentre ai cronisti, sempre a pagina 6, viene attribuita la seguente frase: «In Italia esistono altri 700 invasi che potenzialmente possono travolgere un'altra Stava»;

che nell'intervista pubblicata sul mensile «Atlante» del dicembre 1985 il presidente dell'ordine nazionale dei geologi così afferma: «E' vero... che molto potrebbe essere fatto per prevenire ed evitare tragedie in quelle... zone d'Italia... dove, secondo la più aggiornata mappa dei rischi, l'acqua potrebbe tornare a mietere vittime, come in Val di

Fiemme. Ma è anche vero che chi, subito dopo Stava, ha agitato lo spauracchio di ben 800 bombe idrogeologiche, indicando altrettanti bacini che avrebbero potuto crollare da un momento all'altro, ha agito stupidamente»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i 700 invasi indicati dal Ministro sono ricompresi fra gli 800 bacini citati dal presidente dell'ordine dei geologi;

2) nel caso che «non» siano ricompresi, sulla base di quali elementi il Ministro giudica gravemente anche se potenzialmente pericolosi tali 700 invasi e quali provvedimenti ha assunto per individuare i responsabili della loro gestione e del loro controllo e per eliminare le ragioni di pericolo sussistenti;

3) se, in attesa dei sopra citati provvedimenti, sia stato provveduto allo sgombero di persone e cose dalle zone poste a valle dei citati 700 invasi, dato che possono essere investite dalle acque in caso di crollo delle strutture di ritenuta.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere l'elenco dei 700 invasi di che trattasi, corredato della storia e delle caratteristiche di ciascuno, nonché la loro ubicazione e lo stato di conservazione.

(4-03194)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per ridare piena funzionalità alle scuole elementari di Xitta, comprese nel quinto circolo didattico di Trapani, che, da ben undici mesi, sono prive del titolare della segreteria.

La permanente assenza del titolare di tale ufficio comporta notevoli e negative ripercussioni nell'ambito scolastico e l'accrescersi del gravoso compito dell'attuale direttrice didattica, costretta ad impegni burocratici, oltre a quelli pedagogici e didattici, per una popolazione scolastica di circa 1500 alunni.

(4-03195)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli*

affari regionali. — Per sapere quali urgentissimi provvedimenti intendano adottare per ridare serenità e sicurezza alla popolazione della provincia di Trapani, a seguito delle allarmanti notizie divulgate in questi giorni, secondo le quali la Forestale, alla fine del corrente mese, non provvederà all'assunzione di circa 400 operai giornalieri che assolvono a compiti molto delicati ai fini della prevenzione degli incendi nei boschi della provincia, del rimboschimento e delle necessarie manutenzioni, per la sicurezza e la salvaguardia di tanti beni e di tante vite umane in una provincia così martoriata dagli incendi.

La Forestale si verrebbe così a trovare con la metà dell'organico attualmente disponibile, a causa del notevole ritardo del relativo finanziamento regionale.

L'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover disporre a tal fine urgenti interventi presso la regione siciliana.

(4-03196)

GIANOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando intenda esprimere il proprio parere in merito all'apertura di cantieri di lavoro semestrali nelle sedi INPS di Torino, Collegno e Moncalieri, cantieri finanziati dai comuti interessati. Tale richiesta di parere giace da oltre un mese presso il Ministero senza che, inspiegabilmente e nonostante i solleciti agli uffici, il consiglio di amministrazione dell'INPS, che lo ha richiesto, e gli enti locali abbiano avuto alcuna risposta.

Si sottolinea che si tratta di una necessaria misura tampone in attesa di un miglioramento stabile che potrà essere realizzato solo con l'impiego di personale professionalizzato.

Si ricorda che lo stesso Ministro rispose ad un'interrogazione presentata dallo scrivente il 5 marzo 1986 che «la sede zonale di Collegno, in provincia di Torino, svolge la propria attività in condizioni di estrema difficoltà per l'insufficienza delle dotazioni organiche, per cui effettivamente nella trattazione di alcune pratiche i tempi si allungano».

(4-03197)

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In data 20 aprile 1984, l'ANAS comunicava alla prefettura di Verona, con lettera prot. n. 7969, sez. II, reg. I, che la pratica n. 51, intestata ai signori Sartori Mario e Giuseppe, relativa all'esproprio di terreni utilizzati per la realizzazione della tangenziale esterna di Verona per il collegamento della strada statale n. 11 alle strade statali nn. 62 e 434, era pervenuta alla liquidazione definitiva di lire 187.016.660.

L'interrogante chiede di sapere perchè, a distanza di oltre due anni, è stato liquidato un solo acconto di lire 75.000.000 e se risponde a verità quanto comunicato verbalmente dall'ANAS di Venezia, non esistere cioè attualmente alcuna disponibilità di cassa per il saldo. Chiede inoltre di essere informato su come e quando si prevede di far fronte all'impegno assunto, allo scopo di non aggravare ulteriormente i già pesanti danni arrecati alle aziende espropriate.

(4-03198)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, in relazione a una precedente interrogazione sul comportamento della procura della Repubblica di Roma in merito alle indagini relative a diversi fatti e a varie vicende inerenti al caso Moro, l'interrogante era stato informato dell'incarico, attribuito all'ispettorato generale del Ministero, di svolgere un'inchiesta «finalizzata, in particolare, ad accertare eventuali comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sia in relazione alle denunciate omissioni ed irregolarità nell'istruttoria del procedimento di cui trattasi, sia in relazione alla ipotizzata carenza ed inesatta informazione fornita dalla procura della Repubblica di Roma, ai fini della risposta alla interrogazione 4-01354»;

che la stampa ha dato notizia che l'inchiesta è stata conclusa,

l'interrogante chiede di conoscere i risultati e le conseguenze degli accertamenti ispettivi.

(4-03199)

TANGA. — *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* —

Premesso che in alcuni comuni gravemente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 sussistono obiettive esigenze di specifici interventi intersettoriali, di carattere aggiuntivo, in ordine al riassetto organico, specialmente nei comuni ove la ricostruzione si attua con la ristrutturazione totale o parziale dei centri abitati, l'interrogante chiede di conoscere se siano stati predisposti gli atti, in relazione all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'autorizzazione di adeguati importi di spesa, al riguardo, in sede di elaborazione della legge finanziaria per il 1987.

(4-03200)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che da oltre quindici giorni il telefono recante il numero 3273363, esistente presso l'abitazione dell'interrogante ed allo stesso intestato, è in avaria;

che le quotidiane sollecitazioni agli uffici competenti non hanno prodotto alcun risultato, restando il telefono tuttora muto;

che l'interrogante soffre dei gravi disagi derivanti dall'isolamento in cui si trova nelle ore in cui permane presso la propria abitazione, acuiti dalla sua condizione di parlamentare,

si chiede di sapere:

se un cittadino avente il diritto di fruire di un servizio per il quale versa cospicui contributi possa essere trascurato in modo così deplorabile, addirittura incivile, da chi ha il dovere di fornire quel medesimo servizio;

quali suggerimenti possono darsi agli oltre 55 milioni di italiani i quali, privi del potere di ispezione e di controllo consentito ai membri del Parlamento, ovvero di qualsivoglia «protezione» che consenta di fruire di idonee «raccomandazioni», si trovassero in una situazione quale quella lamentata dall'interrogante.

(4-03201)

CASCIA, BENEDETTI, DE SABBATA, VOLPONI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei*

trasporti ed ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia. — Per sapere se il Governo ritiene di dover finalmente promuovere, preferibilmente in collaborazione con la stessa proprietà, uno studio di fattibilità per lo spostamento, in zona più idonea, magari su piattaforma a mare, della raffineria API di Falconara (Ancona), studio che approfondisca gli aspetti tecnici, ambientali, produttivi e finanziari e al tempo stesso indichi gli eventuali tempi di attuazione, tenendo in considerazione che il recente e grave incidente è ancora più allarmante dei precedenti in quanto avvenuto in un impianto di più recente costruzione che perciò avrebbe dovuto offrire maggiore sicurezza.

Già in altre occasioni il Governo ha ammesso che non ci si può garantire dal rischio, vista la qualità dell'impianto «ad altissima pericolosità».

Dal giugno del 1981, quando l'incendio di un serbatoio provocò la morte di un operaio, gli impianti di sicurezza sono stati certamente migliorati, senza però raggiungere le garanzie indispensabili.

Bisogna considerare che il treno passa in mezzo ai serbatoi, tanto che lo stesso prefetto di Ancona ha drasticamente affermato che «o si sposta la ferrovia o la raffineria», che la statale 16 corre a fianco di altri serbatoi, che i giovani soldati di leva e le case di civile abitazione sono a poche decine di metri, l'aeroporto a qualche centinaia e gli aerei in atterraggio e in decollo sorvolano la raffineria, che l'inquinamento resta grave nonostante il miglioramento agli impianti di depurazione e che assai allarmante è l'incremento di malattie cancerogene.

Pertanto gli interroganti chiedono di sapere se il Governo sia consapevole che l'ubicazione dell'impianto non solo richiede, per l'immediato, più severi controlli, ma rischia di porre, rispetto alla proposta dello spostamento, la drammatica alternativa della chiusura, con conseguenze economiche e sociali inaccettabili.

(4-03202)

TORRI, SALVI, POLLIDORO, FONTANA.
— Ai Ministri del commercio con l'estero,

dell'interno e degli affari esteri. — Premesso:

che i ritardi con cui vengono rilasciate le licenze di esportazione recano sensibili e talvolta irrimediabili ostacoli agli operatori del settore armi sportive e da caccia quando, per alcuni paesi, non vengono neppure rilasciate;

che gli acquirenti esteri evidenziano ripetutamente la maggiore snellezza e celerità di evasione degli ordini da parte di Spagna, Belgio, Germania occidentale, Inghilterra, Stati Uniti, Brasile, eccetera;

che il tempo medio per l'ottenimento di una licenza si aggira sui sessanta giorni, cui sono da aggiungere circa trenta giorni per ottenere dall'importatore l'*international import certificate*, da allegare alla domanda di licenza, per cui il tempo medio per poter effettuare una esportazione è di tre mesi;

che molti paesi esteri non vogliono rilasciare l'*international import certificate* per le armi sportive e da difesa perchè previsto dagli accordi internazionali solo per armi da guerra;

che l'attuale tabella *export* sottopone al regime della licenza tutte le armi a canne rigate, seguendo un impegno che si riferisce solo alle armi da guerra e che non è stato accettato o rispettato da tutti gli Stati produttori;

che in alcuni paesi (ad esempio gli USA, il più grande mercato del settore) sono di uso civile e di difesa armi che in Italia sono considerate da guerra (calibro 9 corto) ed altre armi sono addirittura in libera vendita;

che l'attuale normativa della tabella *export* penalizza in modo sempre crescente il settore dei fucili combinati da caccia, della carabine sportive, delle pistole a *revolvers* di piccolo calibro, nonchè delle repliche di armi antiche di modelli anteriori al 1890 ed impedisce addirittura le spedizioni, a dogana, di campioni, prototipi e piccole forniture di opere artigianali, spessissimo di valore artistico;

che, al contrario, in Italia, le importazioni delle armi sportive e da caccia a canna rigata sono libere, a dogana una volta catalogate come armi comuni,

considerato che, in seguito a quanto premesso:

la produzione italiana del settore, che aveva faticosamente conquistato i mercati di tutto il mondo per la linea inconfondibile, la tecnologia innovativa e l'accuratezza delle lavorazioni artigianali ed artistiche, rischia di essere compromessa dall'attuale normativa (della quale da anni si sollecita una adeguata modifica), mettendo in crisi artigiani, piccole e medie imprese;

che le esportazioni rappresentano circa il 70 per cento della produzione, per un valore di oltre 200 miliardi e che gli addetti sono circa 15.000,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri interessati non ritengano urgente provvedere a semplificare e ad adeguare le procedure alla normativa in essere negli altri paesi mediante la revisione della tabella *export* per le voci armi sportive e da caccia a canne rigate e relative parti e munizionamento, superando così gli attuali, ingiustificati intralci e consentendo ai produttori italiani del settore di operare in condizioni di parità con la concorrenza straniera e del MEC in particolare.

(4-03203)

GUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Premesso che in occasione della tragedia di Senise notizie di stampa attribuiscono al capo del gabinetto del Ministro per il coordinamento della protezione civile dichiarazioni allarmanti e al Ministro dei lavori pubblici, viceversa, affermazioni tranquillizzanti in ordine alla tenuta del bacino e della diga di Montecotugno in Basilicata, l'interrogante chiede di conoscere in modo univoco e completo la storia, le caratteristiche, lo stato di conservazione e l'influenza dell'invaso sulla idrogeologia del territorio, chi sono i responsabili della costruzione, della gestione e del controllo dello stesso ed i provvedimenti assunti per eliminare le ragioni di pericolo eventualmente sussistenti ovvero tecnicamente prevedibili e non solo teoricamente ipotizzabili.

(4-03204)

GHERBEZ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che nell'ultima delibera del CIP, n. 10/1986 del 28 febbraio 1986, riguardante l'aggiornamento delle tariffe obbligatorie RCA (Responsabilità Civile Automobilistica), Trieste è stata inserita nel gruppo tariffario I B, passandovi dal gruppo II;

che già nel 1985, durante l'accoglimento di analogo decreto, essa era stata portata al II gruppo passandovi dal III;

che, in conseguenza di tali passaggi, le tariffe obbligatorie RCA hanno subito per la menzionata città un aumento di circa il 60 per cento, che appare del tutto ingiustificato rispetto all'aumento del 35 per cento subito dalle altre città nello stesso periodo;

che in tal modo Trieste viene portata alla stregua di altre città con intensità di traffico e di sinistrosità ben superiori;

constatato che questa decisione si aggiunge alle innumerevoli altre misure che hanno fortemente aggravato la situazione economica e sociale del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se ritiene che una simile decisione possa considerarsi giustificata e in base a quali criteri la commissione pertinente del suo Ministero abbia inteso inserire la città di Trieste nel gruppo I B, aumentando in soli due anni le tariffe a livelli del tutto inaccettabili per una città la cui situazione richiede tutto il sostegno e la solidarietà nazionale e non, invece, nuove, pesanti prove che l'aggravino ulteriormente.

(4-03205)

Interpellanze, ritiro

SCLAVI, segretario, su invito del Presidente dà annuncio del ritiro, da parte dei presentatori, della seguente interpellanza:

2-00503, dei senatori Urbani ed altri, ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 31 luglio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 luglio

alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (1919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (1920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata (1921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,20*).

DOTI PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari